

N. 4462-4995-5017-5036-5181-5467-5671-5695-5830-5856-5874
5888-5918-5919-5947-5948-5949-6044-6327-6376-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI)

presentata alla Presidenza l'11 novembre 1999

(Relatori per la maggioranza: **SODA**, *per i profili inerenti
all'ordinamento regionale;*
CERULLI IRELLI, *per i profili inerenti agli enti locali e
ai loro rapporti con lo Stato e con le regioni*)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

n. 4462, d'iniziativa del deputato **POLI BORTONE**

Modifiche agli articoli 116 e 123 della Costituzione
in materia di autonomia delle Regioni

Presentata il 20 gennaio 1998

n. 4995, d'iniziativa del deputato **MIGLIORI**

Modifiche alla Costituzione concernenti la forma di Stato

Presentata il 16 giugno 1998

n. 5017, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VOLONTÈ, BUTTIGLIONE, TASSONE, TERESIO DELFINO, CARMELO CARRARA, MARINACCI, GRILLO, PANETTA, SANZA

Modifiche agli articoli 5 e 118 della Costituzione,
concernenti il principio di sussidiarietà

Presentata il 24 giugno 1998

n. 5036, d'iniziativa del **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

Modifica dell'articolo 116 della Costituzione della Repubblica italiana

Presentata il 26 giugno 1998

n. 5181, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CONTENTO, MANTOVANO, FRANZ, ARMANI, PEZZOLI, ZACCHERA, FOTI, FINO, MIGLIORI, LANDI, SELVA, ALBERTO GIORGETTI, ALBONI, POLIZZI

Modifiche all'articolo 116 della Costituzione,
in materia di autonomia delle regioni

Presentata il 28 luglio 1998

n. 5467, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SODA, DOMENICI, ZANI, NOVELLI, SABATTINI, MASSA, MANCINA, DI BISCEGLIE, SALVATI, RUZZANTE, SOLAROLI, BIELLI, BUGLIO, MANZINI, MASELLI

Ordinamento federale della Repubblica

Presentata il 1° dicembre 1998

n. 5671, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FONTAN, FONTANINI, STUCCHI, LUCIANO DUSSIN, CÈ, CHIN-
CARINI, RODEGHIERO, SANTANDREA, STEFANI, VASCON**

Ordinamento federale della Repubblica

Presentata il 10 febbraio 1999

n. 5695, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARIO PEPE, MERLO, TUCCILLO

Modifiche alla Costituzione in materia di competenza legislativa
e di forma di governo delle regioni a statuto ordinario

Presentata il 16 febbraio 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

n. 5830

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI
(AMATO)

Ordinamento federale della Repubblica

Presentato il 18 marzo 1999

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

n. 5856, d'iniziativa del deputato NOVELLI

Ordinamento federale della Repubblica e modifiche
agli articoli 56, 57, 59 e 60 della Costituzione

Presentata il 25 marzo 1999

n. 5874, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAISSAN, BOATO, SCALIA, TURRONI

Revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione
concernente l'ordinamento federale della Repubblica

Presentata il 7 aprile 1999

n. 5888, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CREMA, BOSELLI, ALBERTINI, BRANCATI, CEREMIGNA,
SERGIO FUMAGALLI, PARENTI, SCHIETROMA, VILLETTI**

Revisione del titolo V della parte seconda e di altre disposizioni
della Costituzione

Presentata il 12 aprile 1999

n. 5918, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FINI, LA RUSSA, SELVA, MARTINAT, ALBONI, ARMANI, BUTTI,
DELMASTRO DELLE VEDOVE, ALBERTO GIORGETTI, LANDI,
LOSURDO, PEZZOLI, TOSOLINI, ZACCHERA**

Modifiche all'articolo 116 della Costituzione in materia di
concessione di forme particolari di autonomia alle regioni

Presentata il 19 aprile 1999

n. 5919, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GARRA, BURANI PROCACCINI, SANTORI,
AMATO, BAIAMONTE, LIOTTA, PALUMBO**

Ordinamento federale della Repubblica

Presentata il 19 aprile 1999

n. 5947, d'iniziativa del **CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA**

Modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione
in materia di ordinamento federale della Repubblica

Presentata il 22 aprile 1999

n. 5948, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZELLER, BRUGGER, WIDMANN

Modifiche alla parte seconda
della Costituzione della Repubblica italiana

Presentata il 22 aprile 1999

n. 5949, d'iniziativa del deputato CAVERI

Norme per la costituzione della Repubblica federale italiana

Presentata il 22 aprile 1999

n. 6044, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOLLINI, GIOVANARDI, PERETTI

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
in materia di ordinamento federale dello Stato

Presentata il 19 maggio 1999

n. 6327, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERTINOTTI, NARDINI, GIORDANO, CANGEMI, DE CESARIS,
BONATO, BOGHETTA, LENTI, MALENTACCHI, MANTOVANI,
EDO ROSSI, VALPIANA, VENDOLA**

Riforma dell'ordinamento regionale della Repubblica

Presentata il 9 settembre 1999

n. 6376, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCHI CLERICI, RODEGHIERO, SANTANDREA, CAPARINI

Modifiche agli articoli 117 e 118 della Costituzione, concernenti
le competenze delle Regioni e delle Province in materia di
istruzione e di formazione artigiana e professionale

Presentata il 23 settembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI !

Ambito dell'intervento normativo e contenuto del testo unificato. Approda in Aula il testo di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.

1. *Le ragioni di un nuovo ordinamento federale della Repubblica: la crisi della società, dei partiti, dello Stato, delle istituzioni.*

La lunga fase di « laicizzazione del potere », trasformato con l'illuminismo da sacrale in secolare, ricondotto solennemente — dalle costituzioni giacobine alle costituzioni contemporanee — alla sovranità popolare, da tempo ha esaurito in sé la sua capacità di espansione dell'ideale democratico.

Il passaggio, pensato come deterministicamente necessitato, dalla democrazia dello Stato alla democrazia del potere si è rivelato inesistente o fallace illusione.

La tradizione liberaldemocratica — la parità formale del riconoscimento dei diritti — e la visione di sinistra — l'uguaglianza di derivazione giacobina —, di costruire, sulla nuova sovranità popolare, espressa attraverso la rappresentanza politica, un unico centro di potere democratico, capace di farsi garante dei diritti, dalle libertà politiche ai diritti sociali, si scontra ora con una società complessa, pluralista, conflittuale, tendente all'esclusione di una quota non marginale di persone dallo *status* di nuova cittadinanza.

La riduzione centripeta della sovranità, propria di una società monista ha anzi finito per negare l'esistenza stessa di un potere politico, che ontologicamente dovrebbe avere i caratteri della generalità e

del superamento della parzialità degli interessi contrapposti, per assurgere a funzione di sintesi e di mediazione pubblica.

Il potere vive una duplice contraddizione. È concentrato in istituzioni di vertice normativamente regolatrici uniformatrici delle diverse realtà periferiche e, nello stesso tempo, è sempre meno capace di governare le specificità del territorio, che tende ad organizzarsi in forme e dimensioni centrifughe.

È spogliato verso l'esterno nel processo di globalizzazione per l'oggettiva dissoluzione del legame fra economia e territorio con le conseguenti crescenti cessioni di sovranità degli Stati ad enti sovranazionali o più brutalmente con la soggezione dei poteri nazionali ai poteri finanziari mondiali — e contemporaneamente, è sollecitato da una tensione continua a riorganizzarsi in poteri diffusi vicini alle comunità — la domanda di sussidiarietà.

La crisi del potere è quindi crisi della politica. Ed è anche, quindi, crisi delle Costituzioni poiché ad esse come leggi supreme regolatrici finisce per sfuggire la materia stessa della regolazione e cioè il potere.

Le autorità nazionali fino a pochi anni fa detenevano ancora un grande potere decisionale in campo economico, attraverso le politiche di bilancio.

Con l'avvento delle politiche monetarie per grandi aree (per noi l'Unione monetaria europea, per altri l'area del dollaro, per altri ancora il Mercosur, e così via) i governi hanno ridotto il loro spazio alla politica dei servizi, dei lavori pubblici, degli *standards*.

Ma anche questo potere è condizionato dal modello dello scambio di vantaggi con il sistema delle imprese, che debbono of-

fruire sviluppo economico, e dalla libertà di movimento dei capitali, che esclude persino lo Stato dallo scambio.

Sul territorio avviene qualcosa ancora di diverso e di più profondo: non c'è più domanda di politica come interposizione fra la società e lo Stato.

La società tende direttamente a farsi Stato, promuovendo forme diverse di rappresentanza che travolgono i partiti, la forma classica con la quale i cittadini associati hanno concorso in questo secolo alla determinazione delle scelte degli Stati democratici.

È stato osservato che siamo in una fase storica, che vede il progressivo divorzio fra Costituzione, Stato e partiti.

Le categorie, le corporazioni professionali, le aggregazioni di interessi, mobili o cristallizzati, promuovono le loro rappresentanze sottraendosi o condizionando la mediazione propria del partito a finalità generali.

Questo fenomeno — visibile nella crisi dei partiti ma non solo — non tollera il centralismo e la lontananza del potere, non tollera la rappresentanza svincolata dal governo e dalla responsabilità.

È questo il suo unico aspetto positivo in un quadro di frantumazione politica, di parcellizzazione sociale, di segmentazione trasversale di interessi, di progetti, di idee, ora confluenti ora conflittuali.

Ma il ruolo dei partiti non è assunto in uno Stato centralista, come si potrebbe pensare e come qualcuno illusoriamente proclama, dal cittadino arbitro, che resta un mito all'ombra del quale da due secoli si compiono rivoluzioni e si consumano le restaurazioni.

La democrazia diretta e autogestita, in una visione centralistica del potere e delle sue istituzioni, non è compatibile con le società complesse e la scorciatoia esclusiva delle campagne referendarie alimentano l'illusione del cittadino arbitro.

Alla centralità formale del potere politico non corrisponde dunque una centralità sociale.

Al monopolio del potere politico proprio delle società gerarchiche si sostituiscono oggi poteri diffusi e differenziati in

cui la politica detiene solo una quota del potere, la cui estensione e la cui forza regolatrice è direttamente proporzionata agli strumenti istituzionali di cui dispone e al grado di efficacia della loro azione.

Il potere politico, l'unico a carattere generale, nello Stato centralista precipita in un sottosistema parziale, che rischia costantemente di ratificare o di subire le decisioni altrove adottate in altri sistemi di potere più aperti e dinamici, primo fra tutti il potere economico, con l'inevitabile conseguenza del restringimento degli spazi di democrazia.

La crisi sociale e politica della società pluralista investe in sostanza anche le istituzioni, che si presentano apparentemente forti e centrali nel governo delle complessità delle questioni, in realtà manifestano debolezza e incapacità nel rispondere alle domande di nuova cittadinanza avanzate dai cittadini e dalle persone sul territorio.

2. *Il disegno di riforma istituzionale.*

Da questa analisi e dalla condizione reale del rapporto istituzioni-società occorre muovere per ripensare il disegno di riforma istituzionale.

Occorre partire, cioè, dai limiti specifici delle nostre istituzioni e dagli assetti e dalle domande che muovono dalla società complessa.

Per evitare la separatezza fra cittadini e istituzioni occorre una idea lunga di democrazia competitiva promuovendo, in una logica policentrica dei poteri, un rapporto diretto fra suffragio universale e scelta dei governi a tutti i livelli, a cominciare da quelli territorialmente più vicini ai cittadini fino al governo nazionale.

Idea lunga della democrazia competitiva, per la ricomposizione delle frantumazioni sociali e per la ricerca non consociativa delle mediazioni politiche a fronte delle segmentazioni corporative, significa affermare nel cittadino, nel corpo elettorale, articolato in una plurale e progressiva manifestazione della volontà, il titolare, l'arbitro degli indirizzi dei governi locali e nazionale.

Significa non fermarsi all'idea corta, ferma al connubio proporzionalismo-assemblearismo, che arresta al Parlamento e alle rappresentanze il potere di decisione del cittadino.

Occorre rifiutare la concezione conservatrice della democrazia come proiezione della società nello Stato attraverso la fotografia del paese nell'assemblea nazionale che si difende dai governi, ne limita e ne condiziona le scelte di programma, nega spazio alle realtà locali.

Una visione questa che pensa di superare la separatezza fra cittadini e istituzioni con un modello ideologico fondato sulla presunzione di appartenenze rigide, di collocazioni sociali stabili o poco mutabili, infine con una dipendenza degli eletti dagli iscritti ai partiti.

Le tre aporie storiche, i tre dubbi razionali, oggettivi e quindi le tre difficoltà di realizzazione della democrazia contemporanea (il ruolo della politica nelle società complesse nel suo rapporto con il potere; il rapporto fra principio di maggioranza e qualità sociale della politica in un'epoca in cui la maggioranza dei cittadini tende naturalmente a schierarsi in difesa degli equilibri esistenti con il rischio crescente dell'esclusione e dell'emarginazione proprio dei ceti più deboli e interessati al cambiamento; infine la contraddizione fra globalizzazione dei problemi e persistente nazionalità della politica) convergono infatti nel negare la possibilità stessa di identificare esclusivamente la democrazia con la centralità delle istituzioni rappresentative.

Di converso, è necessario contrastare le visioni che sollecitano ed operano per la compressione del potere politico in favore della registrazione delle dinamiche di mercato o che comunque vogliono organizzare lo Stato al solo fine di promuovere e regolare queste dinamiche.

Si finirebbe così per accettare il solo federalismo subnazionale per limitare gli oneri di solidarietà nazionale e planetaria, in una dimensione in cui la separatezza è accettata pacificamente se non è vista proprio come un valore.

Su questo versante si colloca la riforma appena approvata sulla autonomia statutaria delle regioni e sulla sua forma di governo.

3. *Le linee della riforma.*

Lo Stato e le regioni si collocano nell'ordinamento costituzionale come soggetti titolari entrambi di una parte della sovranità nell'esercizio della potestà legislativa, senza alcuna subordinazione dell'uno all'altro ente, in una relazione di pariordinazione in cui la convergenza nella realizzazione dei principi e dei valori della Costituzione è definita dalla rispettiva attribuzione di competenze. Gli eventuali conflitti sono risolti dalla Corte costituzionale, presidio della legalità costituzionale.

Vive in questa scelta la più profonda ed originale intuizione dei costituenti del 1948 che, profeticamente nell'articolo 5 della Carta fondamentale, affermata l'unità e l'indivisibilità della Repubblica, sancirono la volontà di promuovere le autonomie locali quali soggetti politici e istituzionali che non traggono la loro legittimazione genetica e funzionale da un atto autoritativo dello Stato ma che ad esso pre-esistono, tanto che la Repubblica ne prevede non la istituzione ma il riconoscimento.

È un disegno che tende ad avvicinare anche sul terreno istituzionale il nostro paese all'Europa, che ha già in gran parte compiuto il percorso di razionalizzazione e di rafforzamento del suo sistema delle autonomie.

La ragione ispiratrice è la volontà di realizzare istituzioni forti, centri di potere plurimi e diffusi, e di costruire una pubblica amministrazione snella ed efficiente: sono questi gli strumenti per contrastare gli altri poteri privi di legittimazione democratica, portatori di interessi settoriali, a volte egoistici.

Sono noti sotto questo profilo l'intreccio e la connessione fra istituzioni, economie e sviluppo.

Istituzioni deboli, accentramento del potere, apparati burocratici pletorici e conflittuali, oltre che costituire separatezza e lontananza dei cittadini dal potere, rap-

presentano altrettanti ostacoli allo sviluppo economico e all'attuazione dei programmi di governo.

La società complessa dei nostri giorni ed ancor di più quella del 2000 esige un nuovo patto federale che riconosca la pari dignità costituzionale di tutti gli enti politici territoriali nei quali si esplica la vita sociale, economica, culturale, morale delle comunità, pur nella diversità per grado, natura e dimensione delle funzioni, del ruolo e delle competenze di ciascun ente.

Solo così le istituzioni possono acquistare quel vigore, quella legittimazione capace di contrastare le spinte alla dissoluzione, al corporativismo, alla frammentazione e alla conflittualità permanente degli interessi contrapposti.

Pensiamo al federalismo come processo che investe, a partire dalle comunità, la natura, la forma, i poteri, le competenze, la tutela e le relazioni fra i soggetti istituzionali e fra questi e i cittadini.

Consideriamo questa la risposta alla domanda di trasferimento del potere verso i cittadini proprio nella fase del ripensamento della forma di Stato, caratterizzata dalla crescente cessione della sua sovranità verso gli enti sovranazionali.

Le tradizioni, la storia, le diverse autonomie, le capacità del municipio italiano debbono trovare in un nuovo modello costituzionale riconoscimento espresso e proiezione nell'avvenire.

Il principio storico del parallelismo, imperante nel nostro ordinamento, per il quale il soggetto che detta la regola cura anche necessariamente la sua attuazione attraverso la sua pubblica amministrazione, è spezzato.

Al suo posto si erge un ostacolo costituzionale alla proliferazione degli apparati, alla duplicazione delle funzioni, alla sovrapposizione dei compiti, alla confusione delle attribuzioni, alle incertezze delle responsabilità, fonte di inerzia, di ritardi, di arbitrio, di negazione dei diritti di cittadinanza.

Il patto federale prende corpo attraverso l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti politici territoriali.

All'autonomia delle risorse, attuata attraverso tributi ed entrate proprie, addizionali e sovrainposte, partecipazione al gettito fiscale nazionale, si accompagnano, per i territori con minore capacità fiscale per abitante, le entrate derivanti da un fondo perequativo nazionale, in modo da garantire agli enti territoriali le capacità di finanziare integralmente le funzioni che essi svolgono nell'ambito dei poteri previsti dalla Costituzione e acquisiti attraverso i modi e le forme dell'ulteriore autonomia (l'estensione del principio di specialità).

La riforma all'esame dell'Aula ridisegna dunque le istituzioni del nostro paese nella consapevolezza che sono sì i processi reali a definire il volto di una società moderna e avanzata ma che Stato ed enti politici debbono da una parte accogliere le domande frammentate di innovazione che i cittadini e le imprese producono, dall'altra debbono riappropriarsi di una funzione di guida e di direzione per ricomporre, nel policentrismo dei poteri, nella garanzia dei diritti di cittadinanza, in uno sviluppo che non abbandoni nessuno, le conflittualità inevitabili delle società pluraliste e complesse.

In sintesi, i punti salienti della proposta riguardano:

a) la definizione dei soggetti costitutivi dell'ordinamento federale, in posizione di pari dignità costituzionale;

b) l'attribuzione alle Regioni della competenza legislativa generale, escluse le materie di interesse unitario, e della competenza concorrente nelle materie in cui lo Stato definisce i soli principi fondamentali;

c) previsione di ulteriori più avanzate forme di autonomia delle Regioni a statuto ordinario;

d) federalismo fiscale secondo i principi di autonomia della capacità impositiva, compartecipazione delle Regioni ai tributi erariali, corrispondenza fra risorse e competenze, Fondo di solidarietà, interventi straordinari per il superamento degli squilibri territoriali;

e) principio di sussidiarietà istituzionale (il principio di sussidiarietà sociale verrà definito nella prima parte della Costituzione);

f) centralità del Comune nella funzione amministrativa;

g) soppressione dei controlli esterni di legittimità e di merito sugli atti degli enti politici territoriali;

h) tutela costituzionale dei soggetti costitutivi dell'ordinamento federale;

i) istituzione dei Consigli regionali di giustizia (ordinamento dei giudici di pace), quale prima articolazione territoriale dei servizi di giustizia e ampia e diretta partecipazione popolare alla giurisdizione;

l) soppressione del Commissario di governo;

m) costituzionalizzazione della Conferenza Stato-Regioni-Città e sua articolazione territoriale.

Sono state escluse espressamente dalla proposta le questioni relative alla seconda Camera (Camera delle Regioni o Senato federale, come necessario raccordo al centro delle istituzioni territoriali) e di conseguenza non è affrontato il nodo relativo ad un nuovo assetto del sistema delle fonti e del rapporto Parlamento-Governo.

Su questi temi controversi e dirompenti è necessario un ulteriore approfondimento delle forze politiche.

L'esclusione non pregiudica la validità della proposta, che rappresenta l'inizio di un disegno riformatore in grado di trasformare in senso federale il nostro ordinamento.

* * *

L'ordinamento italiano rimane fortemente caratterizzato come un ordinamento dal pluralismo istituzionale diffuso e differenziato, nel quale, cioè, accanto allo Stato centrale e alle Regioni, gli enti locali minori (Province, Città metropolitane e Comuni) ricevono pari dignità politico-costituzionale come quelli nei quali la Repub-

blica si articola nella pluralità dei suoi livelli di governo. Tutti vengono in qualche modo equiparati come istituzioni politiche nelle quali la collettività si esprime, e che la collettività stessa, nelle sue differenti articolazioni territoriali, sono chiamate a governare.

Questa scelta contenuta nel nuovo articolo 114 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2, appare in asse con l'impostazione originaria della nostra Costituzione quale espressa nel principio fondamentale di cui all'articolo 5, scelta già allora consapevole nel pensiero dei Costituenti, che viene qui ribadita, estesa, rafforzata, in una visione massimamente pluralistica dell'ordinamento. L'affermazione, contenuta nel secondo comma del nuovo articolo 114 della Costituzione, dei principi di sussidiarietà verticale e di differenziazione non è, tuttavia, accompagnata dall'affermazione del principio di sussidiarietà orizzontale in ordine al quale si è ritenuto, a maggioranza, di prevederne l'inserimento nella prima parte della Costituzione con un distinto progetto di legge costituzionale. Peraltro, al testo unificato in esame sono state abbinare nel corso dell'esame in Commissione le petizioni n. 846, presentata da Giorgio Vittadini e numerosissimi altri cittadini, con la quale si chiede l'introduzione nella Costituzione del principio di sussidiarietà, e n. 282, con la quale si chiede che si proceda ad una riforma in senso federalista dello Stato.

In un sistema che si avvia, almeno nelle intenzioni, a divenire federale, questa scelta presenta una sua specificità, anche solo guardando alle esperienze degli altri Paesi europei così caratterizzati. Mi riferisco particolarmente alla Repubblica Federale tedesca, paese di consolidata tradizione federalistica, e al Regno di Spagna, paese di novella tradizione federalistica, o comunque assimilabile a tale modello, laddove l'assetto del potere di governo è fondamentalmente distribuito tra lo Stato centrale, il *Bund*, e gli Stati regionali, i *Länder*; fondamentalmente un colloquio istituzionale a due voci, nell'ambito del quale agli enti locali minori è riservato un ruolo secondario, subordinato e fonda-

mentalmente giocato nell'ambito dell'ordinamento dei diversi Stati regionali. Insomma, nei modelli di questo tipo lo Stato centrale dialoga con i *Länder*, sia in termini di assetto delle funzioni, sia in termini di assetto delle risorse e sono i *Länder* che organizzano, al proprio interno, funzioni e risorse nell'ambito degli enti locali.

Questa scelta di fondo del testo in esame, al di là delle affermazioni di principio che pure hanno il loro peso politico-costituzionale, comporta una serie di conseguenze che trovano riscontro in successive disposizioni. Anzitutto l'assetto degli enti locali viene definito direttamente in Costituzione e non rinviato alla legge ordinaria, nè tantomeno alle leggi regionali. Gli enti locali sono i Comuni, le Città metropolitane e le Province. In secondo luogo, l'assetto delle funzioni di questi enti trova la sua definizione direttamente in Costituzione, ovvero viene rinviato alla legge dello Stato o delle Regioni, mentre l'organizzazione degli enti è senz'altro affidata alla legge statale o regionale. In terzo luogo, l'assetto delle risorse finanziarie degli enti locali viene definito sulla base di principi fissati dalla Costituzione, allo stesso modo che per le Regioni.

Sul riparto delle attribuzioni tra i diversi livelli di governo si deve segnalare una rilevante differenza che viene a porsi tra Regioni ed enti locali, segnatamente con riferimento ai comuni, categoria che emerge come quella dell'ente tipico e proprio del governo locale. Infatti, la Regione viene accomunata allo Stato come ente titolare della potestà normativa: la legislazione evidentemente è propria dello Stato e della Regione, a seconda delle rispettive competenze per materia; ma anche la potestà regolamentare, che acquista nell'ordinamento recente uno spazio sempre maggiore (c.d. delegificazione), si aggrega all'esercizio della potestà legislativa, salvo nei casi in cui viene espressamente delegata a livello di enti locali.

Viceversa l'amministrazione, intesa come cura concreta di interessi pubblici, attraverso l'esercizio di poteri amministrativi puntuali, viene attribuita in via di principio agli enti locali, e segnatamente ai

comuni. Una sorta di riserva di amministrazione ai comuni, cui si può derogare soltanto nel caso in cui la legge espressamente attribuisca la titolarità di poteri amministrativi ad altri livelli di governo, laddove ciò sia richiesto da esigenze di carattere unitario.

In ciò il provvedimento in esame intende realizzare appieno il principio di sussidiarietà che prevede, come è noto, che l'esercizio dell'amministrazione sia allocato al livello di governo più prossimo all'ambito di interessi degli amministrati, e che i livelli di governo superiori intervengano soltanto laddove quelli inferiori non abbiano la capacità o la dimensione necessaria.

Questa forte valorizzazione del potere locale fa emergere il problema delle dimensioni organizzative, e perciò delle capacità di governo degli enti locali stessi: sul punto, è ben noto che nel nostro sistema positivo, come in quello di altri Paesi europei, i comuni non solo sono numerosissimi (8.102), ma presentano anche delle dimensioni organizzative del tutto differenziate le une dalle altre e in nessun modo comparabili, da milioni di abitanti a poche centinaia di abitanti. Sul punto debbo ricordare che questo della dimensione organizzativa dei comuni è un problema europeo, che risulta tuttavia più accentuato laddove, come qui da noi, il livello di governo comunale vuole essere valorizzato nelle sue massime potenzialità (come peraltro imposto oramai dal principio di sussidiarietà). Gli strumenti per affrontare questo problema sono sostanzialmente due: quello delle fusioni tra gli enti locali più piccoli fino a raggiungere dimensioni adeguate, e quello dell'associazionismo comunale. I due strumenti sopra ricordati sono previsti, rispettivamente, dal secondo comma del nuovo articolo 133 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 17 del testo della Commissione, e dal terzo comma del nuovo articolo 115 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3. Il primo strumento è stato seguito con forza e decisione da alcuni Paesi europei, come, ad esempio, il Belgio, la Danimarca, la Svezia, mentre non ha avuto esiti ap-

prezzabili in altri Paesi, come ad esempio la Francia e la Spagna. Appare, peraltro, preferibile utilizzare l'altro strumento che si è indicato, quello dell'associazionismo comunale. In ciò è emblematica l'esperienza francese nella quale la presenza di comuni di dimensioni minime è molto più estesa che in Italia, e dove però il rafforzamento del governo locale è avvenuto attraverso la formazione di forti e diffuse forme associative tra comuni. Questo percorso a livello di legislazione ordinaria è ormai ben impostato sulla base della legge n. 59 del 1997 e dei suoi provvedimenti attuativi (decreto legislativo n. 112 del 1998 e leggi regionali di attuazione). A tale proposito, il secondo comma del nuovo articolo 115 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 del testo in esame, affida alla legge dello Stato il compito di stabilire un limite minimo di popolazione dei comuni, al di sotto del quale gli stessi sono chiamati ad associarsi per l'esercizio di funzioni e compiti che richiedano una determinata dimensione organizzativa.

L'associazionismo comunale deve essere inteso come strumento di valorizzazione e non di compressione dell'autonomia locale. Infatti attraverso la forma associativa il singolo comune, anche se piccolo, partecipa, attraverso i suoi rappresentanti e in condizioni di parità con gli altri enti dell'area, alla gestione di funzioni e compiti cui altrimenti, date le sue dimensioni, non potrebbe accedere, mentre conserva, come ente, la sua piena autonomia politica e la titolarità diretta delle funzioni e dei compiti di dimensioni più ridotte.

Sui rapporti tra gli enti locali e la regione si deve segnalare anzitutto l'importante novità rappresentata dalla soppressione dell'istituto dei controlli preventivi esterni di legittimità o di merito sugli atti amministrativi, adesso affidato all'organo regionale di controllo (nuovo testo dell'articolo 130 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 14). Questo punto, estremamente significativo anche sul versante della realizzazione della piena autonomia degli enti locali, è altresì significativo sul versante dei rapporti, perché viene definitivamente superato il modello del-

l'ente locale subordinato, nella sua autonomia, all'organo regionale di controllo, che aveva preso il luogo del prefetto come organo statale decentrato nella provincia.

E appare, altresì, significativa l'introduzione di un organo, anch'esso partecipato da esponenti degli enti locali oltre che da rappresentanti del mondo giudiziario, che si occupa di una serie di provvedimenti concernenti l'amministrazione della giustizia nell'ambito regionale (il Consiglio regionale di giustizia, previsto dal nuovo articolo 128 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 12). Quest'ultima innovazione appare particolarmente significativa anche in termini più generali, perché afferma l'idea secondo cui l'amministrazione della giustizia è una delle politiche di maggiore rilevanza sociale della quale devono farsi carico i poteri locali come lo Stato, incidendo essa, con la massima intensità, nella vita quotidiana e negli affari correnti dei cittadini.

In un ordinamento fortemente pluralistico e autonomistico, i livelli di governo regionale e locale devono essere coinvolti nelle decisioni statali che li riguardano; sul versante del riparto delle funzioni, della distribuzione delle risorse, della programmazione generale e così via. Ciò avrebbe reso necessaria la previsione nel testo costituzionale di un organo centrale, al quale partecipino sia esponenti del Governo o del Parlamento nazionale, sia esponenti regionali e locali. Su questo punto, tuttavia, non è stato, al momento, possibile raggiungere le condizioni per porre mano ad una riforma del bicameralismo e all'istituzione di una Camera delle regioni. Un modello alternativo, per ora, potrebbe essere la costituzionalizzazione della attuale Conferenza unificata Stato-Regioni-Città e autonomie locali, operante a livello di Governo nazionale, i cui compiti sono stati recentemente definiti e rafforzati e che ha consentito l'inserimento dei governi locali, dando loro in molti casi rilevanti poteri di contrattazione in importanti processi decisionali di livello nazionale che li riguardano: scelta, questa, in direzione della quale già si avvia il testo in esame.

Il profilo centrale della riforma in senso federale risiede, tuttavia, nel nuovo articolo 117 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 5, che segna l'inversione del criterio di riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni, enumerando le sole materie di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente. Con riguardo a tale ultima tipologia di potestà legislativa regionale, si è deciso, rispetto ad una precedente ipotesi di formulazione già contenuta nel progetto elaborato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, di ricorrere all'uso della nozione di « principi fondamentali », piuttosto che di « disciplina generale », per individuare i limiti cui soggiacciono le leggi regionali espressive di potestà ripartita. Il nuovo articolo 117 della Costituzione prevede, inoltre, che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di competenza legislativa esclusiva, salva delega alle Regioni, e che la potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia; si prevede anche che la legge statale o regionale attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni, alle Province o alle Città metropolitane, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni di loro attribuzione.

Quanto all'autonomia finanziaria, il nuovo articolo 119 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 7, dispone, con formulazione in merito alla quale si è registrato il fattivo contributo del gruppo di forza Italia, e in particolar modo dell'onorevole Tremonti, che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Si prevede, inoltre, che le Regioni e gli enti locali stabiliscono e applicano tributi e entrate propri e dispongono di compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. Il terzo e il quarto comma del nuovo articolo 119 della Costituzione prevedono, poi, che con legge dello Stato è istituito un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante e che le risorse finanziarie loro spettanti consentono alle Regioni e agli enti locali di finanziare inte-

gralmente le funzioni pubbliche di loro attribuzione.

Sono, inoltre, previsti interventi aggiuntivi dello Stato per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale o per consentire a Regioni e enti locali di provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni. L'ultimo comma del nuovo articolo 119 della Costituzione stabilisce, infine, che gli enti locali e le Regioni hanno un proprio patrimonio e possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

Quanto alle restanti disposizioni, l'articolo 8 sostituisce l'articolo 120 della Costituzione, disciplinando, tra l'altro, i poteri sostitutivi del Governo nei confronti degli organi di Regioni e enti locali, mentre l'articolo 10, sostituendo il primo comma dell'articolo 125 della Costituzione, sopprime i controlli preventivi esterni di legittimità e di merito sugli atti amministrativi delle Regioni. Il nuovo articolo 127 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 11, parifica, poi, la posizione dello Stato e delle Regioni nell'impugnativa delle leggi regionali e statali, prevedendo che anche il Governo possa promuovere (in via successiva) dinanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale su una legge regionale soltanto qualora ritenga che essa ecceda la competenza della Regione medesima, e non anche per qualunque vizio di costituzionalità.

I nuovi articoli 131, 132 e 133 della Costituzione riguardano, infine, la concessione ad altre Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia e le modificazioni territoriali delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

Attività conoscitive e pareri delle Commissioni parlamentari.

L'apposito Comitato ristretto nominato dalla Commissione ha proceduto, nella riunione del 22 giugno 1999, all'audizione informale della Compagnia delle Opere sul tema della sussidiarietà.

La Commissione giustizia ha espresso sul testo base parere favorevole con condizioni, mentre la Commissione bilancio ha

espresso parere favorevole con osservazioni e la Commissione finanze ha espresso parere favorevole con osservazioni.

La Commissione politiche dell'Unione europea ha, dal canto suo, espresso un parere di nulla osta sul testo base, la Commissione affari esteri ha espresso parere favorevole, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha

espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Auspichiamo, in conclusione, una rapida approvazione del provvedimento in esame.

Antonio SODA
e Vincenzo CERULLI IRELLI,
Relatori per la maggioranza.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La II Commissione Giustizia,

esaminato il testo unificato in oggetto;

considerato che occorre assicurare una funzionale suddivisione delle competenze tra Stato e Regioni;

sottolineato che l'articolo 12 del testo unificato (che sostituisce l'articolo 128 della Costituzione) fisserebbe in Costituzione l'obbligo per il legislatore ordinario di istituire in ciascuna Regione un organo, formato da rappresentanti dei giudici di pace, degli avvocati e degli enti locali, con funzioni di autogoverno nei confronti dei soli giudici di pace; spetterebbe poi alla legge regionale individuare uffici, circoscrizione e pianta organica dei giudici di pace;

rilevato che appare di difficile coordinamento la disposizione dell'articolo 12 rispetto al quadro complessivo del sistema giustizia. Infatti, tutte le funzioni relative alla giustizia, in base al testo in esame, rimarrebbero attribuite allo Stato (articolo 5), per cui non sarebbe agevole ricondurre a sistema unitario e coerente l'attribuzione di funzioni legislative alle Regioni in relazione al giudice di pace, nei termini indicati dall'articolo 12 del testo;

ricordato che l'esigenza di una legislazione unitaria nel settore della giustizia risulta ancor più evidente, nel momento in cui il legislatore ordinario si appresta a potenziare il ruolo del giudice di pace, che avrebbe competenza anche per il settore penale nonché una più ampia competenza per il settore civile; si viene così a delineare una figura di giudice diversa da quella, in passato ipotizzata, del giudice di pace quale giudice di equità;

ricordato che il testo lascia comunque immutato l'articolo 106 della Costituzione, in base a cui la legge sull'ordinamento giudiziario (necessariamente statale) può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Il coordinamento tra il nuovo articolo 128 e l'articolo 106 della Costituzione sarebbe problematico, nella prospettiva di assicurare l'unità del sistema;

considerato, in relazione all'articolo 5, che le caratteristiche e le funzioni della maggior parte delle professioni sconsigliano una diversificazione della relativa disciplina sul territorio nazionale e che non sarebbero a tal fine sufficienti le disposizioni delle leggi statali recanti

i principi fondamentali della materia, che per il resto verrebbe attribuita alla competenza legislativa delle Regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 5, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sia aggiunta la seguente lettera: «r) professioni »;

all'articolo 5, al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sia soppressa la parola: « professioni »;

sia soppresso l'articolo 12.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge costituzionale C. 4462 ed abbinata, recante la disciplina dell'ordinamento federale della Repubblica;

nel rammaricarsi della limitatezza del tempo a disposizione per un esame approfondito del provvedimento;

pur rilevando, in termini generali, che il nuovo testo unificato non fornisca una compiuta risposta a tutte le istanze federaliste avanzate dalle regioni e dalle autonomie locali;

valutato positivamente il fatto che l'articolo 6, nel disporre che la regione nelle materie di sua competenza possa concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, preveda altresì, come forma di garanzia, che ciò possa avvenire solo nei casi e con le forme disciplinate da legge dello Stato;

ritenuto, infine, che il nuovo testo unificato rappresenti, comunque, una mediazione accettabile, in quanto dispone la modifica, in senso meno centralista, della disciplina contenuta nel titolo V della Costituzione, anche alla luce dell'auspicata costituzione della cosiddetta « Europa delle regioni »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione Bilancio,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge costituzionale C. 6044 e abb. in materia di ordinamento federale della Repubblica;

valutato che, pur nella distinzione tra finanza statale, regionale e locale, la competenza dello Stato comprende la determinazione degli obiettivi e delle scelte relative al complesso della finanza pubblica, che ha un proprio carattere unitario (rafforzato dal fatto che i vincoli dell'ordinamento comunitario assumono come termine di riferimento il conto delle pubbliche amministrazioni);

pertanto, la funzione di coordinamento in materia finanziaria e tributaria, inserita nel testo unificato tra le materie di legislazione concorrente, riguarda non tanto la disciplina specifica di tributi o procedure contabili, che può essere ripartita tra i diversi livelli interessati, quanto piuttosto la coerenza dell'intero sistema, che spetta al livello di governo più alto garantire;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 117 della Costituzione, come riformulato dall'articolo 5 del testo unificato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (comma 2, lettera *d*), di seguito a « sistema tributario e contabile dello Stato », le parole « la determinazione degli obiettivi e delle decisioni fondamentali di finanza pubblica, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dai trattati internazionali »;

b) con riferimento all'articolo 117, comma 2, lettera *n*), della Costituzione, come riformulato dall'articolo 5 del testo unificato, dove si include tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato la « legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di province, comuni e città metropolitane », consideri la Commissione di merito se sia opportuno aggiungere espressamente i principi dell'ordinamento delle autonomie locali (tra i quali sono compresi anche i principi dell'ordinamento finanziario e contabile);

c) con riferimento all'articolo 119, comma 6, della Costituzione, come riformulato dall'articolo 7 del testo unificato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di eliminare la disposizione contenuta nel testo in base alla quale a livello costituzionale si esclude in modo tassativo ogni garanzia dello Stato sui prestiti contratti dalle regioni e dagli enti locali;

d) con riferimento al medesimo articolo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il secondo periodo del secondo

comma nei seguenti termini: « Istituiscono e applicano tributi ed entrate propri entro i limiti e le compatibilità stabiliti dalla legge »;

e) valuti inoltre la Commissione di merito, considerando da un lato l'impatto della spesa pensionistica sulla finanza pubblica e, dall'altro, l'esigenza di garantire a tutti i diritti di cittadinanza, l'opportunità di includere tra le materie oggetto di legislazione esclusiva dello Stato, anziché tra quelle oggetto di legislazione concorrente, « la previdenza sociale ».

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 119 della Costituzione, come riformulato all'articolo 7 del testo unificato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre alcune precisazioni dirette ad incentivare la responsabilizzazione degli enti territoriali nella acquisizione delle risorse ad essi necessarie, eventualmente determinando la quota di partecipazione da applicare a tutte le regioni assumendo come parametro di riferimento quelle economicamente più ricche. A tal fine si potrebbe ipotizzare che tale quota debba essere stabilita in una misura tale da garantire, insieme alle risorse derivanti dai tributi propri, l'autosufficienza finanziaria delle regioni più ricche; in questo modo, si eviterebbe il rischio di ampliare eccessivamente l'entità del fondo perequativo;

b) sempre con riferimento alla previsione di una compartecipazione degli enti territoriali al gettito dei tributi erariali, valuti la Commissione l'opportunità di indicare in base a quali procedure verrebbe determinata la misura della stessa e se, in particolare, essa debba includersi tra le materie oggetto della legislazione concorrente;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di includere addizionali e sovrimposte tra le fonti a disposizione degli enti territoriali, di cui al citato articolo 119;

d) con riferimento al medesimo articolo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di distinguere, almeno parzialmente, lo *status* giuridico delle regioni rispetto agli altri enti territoriali, anche alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, come riformulato all'articolo 5 del testo unificato, che includono il coordinamento del sistema tributario tra le materie oggetto della legislazione concorrente. Ciò vale in particolare per quanto concerne

il riparto delle risorse di cui al fondo perequativo, per il quale l'attribuzione di un ruolo prioritario alle regioni sembra assai opportuno;

e) sempre all'articolo 119, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il secondo periodo del secondo capoverso nei seguenti termini: « Istituiscono e applicano tributi ed entrate propri entro i limiti e le compatibilità stabiliti dalla legge ».

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione politiche dell'Unione europea;

esaminato il testo unificato dei progetti di legge costituzionale in oggetto;

tenuto conto della complessità dell'architettura istituzionale europea e della varietà dei modi di intervento nel processo legislativo: indiretto verso il Governo di ciascuno Stato membro o diretto verso il Consiglio europeo; singolo o collettivo, attraverso il Comitato delle regioni;

ritenuto importante che la Commissione di merito approfondisca questi aspetti e valuti l'opportunità di una articolazione dei modi di intervento;

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria,

esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore *iter* del provvedimento.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato C. 5830 cost. e abb., recante « Ordinamento federale della Repubblica »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni e condizioni:

con riferimento all'articolo 1, la Commissione rileva che l'intitolazione all'ordinamento federale della Repubblica non rispecchia i contenuti sostanziali del provvedimento, che costruisce un impianto autonomistico avanzato, ma non ancora riconducibile al modello federalista per la mancanza dei necessari interventi sulla struttura del Parlamento e la forma di governo. Tra l'altro, la nuova intitolazione porrebbe un problema di compatibilità anche con l'articolo 5 della Costituzione, aspetto questo che non sembra essere stato sufficientemente considerato. Pertanto, la riforma che si prospetta realizza un modello più spiccatamente autonomista, ma non ancora propriamente federalista. La nuova rubrica del titolo V può quindi essere accolta soprattutto per il suo significato programmatico;

con riferimento all'articolo 2, che definisce i vari enti territoriali come soggetti costitutivi della Repubblica, si osserva che la dottrina tradizionale insegna che nella Carta fondamentale il termine Repubblica viene impiegato con riferimento al concetto giuridico di Stato-istituzione o Stato-ordinamento, che si compone di tre elementi costitutivi (popolo, territorio e sovranità); in questo senso la Repubblica è comprensiva di tutti gli ordinamenti minori, intesi anche come formazioni sociali che in essa si sviluppano. Pertanto, la definizione della Repubblica come entità costituita dai vari enti territoriali è incompleta, perché pone apparentemente sullo stesso piano entità che non partecipano in modo paritario alla titolarità e all'esercizio dei poteri sovrani, dato che solo le regioni esercitano il potere legislativo e partecipano, sia pure in modo eventuale, alla funzione di revisione costituzionale. Ciò non vuole naturalmente sminuire il significato storico, socio-economico e politico degli enti locali, che sono comunità naturali addirittura preesistenti allo Stato unitario e sulle quali l'ordinamento repubblicano è fortemente radicato. A questo proposito anzi è significativa e prefigura uno sviluppo nella direzione di un effettivo federalismo la formulazione che costruisce la Repubblica dal basso partendo dagli enti territoriali di base, cioè dai comuni.

Per quanto concerne l'esplicitazione del principio di sussidiarietà, la Commissione condivide tale scelta, che è del resto in linea con quanto la Commissione stessa ha auspicato nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle problematiche della transizione costituzionale.

In merito al terzo comma del nuovo articolo 114, che afferma una sorta di riserva di amministrazione a favore dei comuni, enunciando il principio secondo cui la funzione amministrativa è di spettanza dei comuni medesimi, anche nelle materie di competenza legislativa statale e regionale, si esprimono perplessità per l'eliminazione radicale del principio della titolarità regionale delle funzioni amministrative, attualmente fissato dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, eliminazione che comporta che le regioni non abbiano la garanzia di alcun ruolo concreto. Infatti, dando per scontato che nelle materie riservate alla potestà esclusiva del legislatore statale, in concreto, la potestà

amministrativa sia affidata all'apparato statale, appare problematico il riparto delle competenze nelle materie in cui allo Stato spetti la disciplina di cornice, prospettandosi la possibilità in astratto che tali funzioni siano svolte dallo Stato medesimo, dalle autonomie funzionali, da eventuali enti strumentali oltre che naturalmente dagli enti territoriali. Probabilmente tale aspetto risulterà rinviato alla legislazione statale che fissa la disciplina « cornice ». Si osserva, inoltre, che il regime delle deroghe alla regola generica della titolarità comunale delle funzioni amministrative appare poco perspicuo anche sotto altro profilo. Anzitutto, la formula deve essere specificata nel senso che le deroghe a tale principio, riservate alla legge (statale o regionale), possano essere finalizzate non solo a consentire l'esercizio unitario delle funzioni (a livello nazionale o regionale), ma anche a permettere l'esercizio delle funzioni ad un livello intermedio, qual è quello provinciale. Del resto, è poi evidente che in moltissimi rami di amministrazione vi sono funzioni che non sono attribuibili ai comuni per ragioni anche non attinenti alle esigenze di esercizio unitario, per le quali — del resto — basterebbe la previsione del ricorso a semplici forme associative come quelle previste dal nuovo articolo 115, ultimo comma. Il quadro di incertezza è ulteriormente aggravato dal fatto che il nuovo articolo 117 conferisce allo Stato la potestà esclusiva di legiferare in materia di funzioni fondamentali degli enti locali: anche attraverso questa via può essere quindi ridotto l'ambito di azione delle regioni. D'altra parte, non può sfuggire che, dato il carattere elastico e non giuridico ma politico delle « esigenze di carattere unitario », nulla impedirebbe allo Stato e alle regioni di riappropriarsi comunque di quelle competenze amministrative che si vorrebbero tendenzialmente affidare alle comunità locali. Al riguardo, proprio per l'accennata natura non giuridica e ambivalente della sussidiarietà, essa non è efficacemente giustiziabile dalla Corte costituzionale, ma deve trovare la sua garanzia nella partecipazione degli enti locali alle decisioni legislative che li riguardano attraverso lo strumento del Consiglio delle autonomie locali, che viceversa è stato soppresso. In realtà, il terzo comma del nuovo articolo 114 costituisce un'esplicitazione solo parziale e quindi una forzatura del principio di sussidiarietà di cui al secondo comma. Il parere è pertanto, per questo profilo, condizionato alla soppressione — nell'articolo 2, comma 1 — del terzo comma dell'articolo 114).

Inoltre, anche in relazione alle considerazioni svolte in appresso con riferimento alle città metropolitane, si propone, nel primo comma dell'articolo 114, dopo le parole: « delle province », la soppressione della disgiuntiva: « o » e la sua sostituzione con il segno di interpunzione ».

con riferimento all'articolo 3, si osserva che in realtà l'autonomia statutaria degli enti locali non è limitata soltanto dai principi della Costituzione, ma anche dalla legge statale che ne determina organi di governo e funzioni fondamentali. Per quanto riguarda l'autonomia statutaria delle regioni, essa è enunciata nell'articolo 123 della Costituzione, in corso di modificazione con la proposta di legge costituzionale C. 5389-D; quindi è inopportuno duplicare l'enunciazione del principio, tra l'altro con formule non perfettamente collimanti.

Per quanto poi concerne aree e città metropolitane si ritiene che la disciplina di cui al secondo comma dell'articolo 115 sia poco perspicua e comunque inadatta a trovare collocazione in un docu-

mento costituzionale. Su questo aspetto il parere della Commissione è subordinato alla sostituzione della disposizione con altra che si limiti a prevedere la possibilità di istituire città metropolitane, anche con ordinamento differenziato;

con riferimento all'articolo 4, concernente le regioni ad autonomia differenziata e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Commissione condivide la scelta di riconoscere le cosiddette specialità storiche, persistendo tuttora i presupposti di carattere etnico-linguistico e di collocazione geopolitica che ne costituirono a suo tempo il fondamento. In tal senso la formulazione secondo cui le suddette regioni e province autonome « dispongono » di forme specifiche di autonomia è un dato assai significativo della nuova architettura dello Stato, in quanto emerge implicitamente da essa il carattere pattizio di tali ordinamenti regionali, nel rispetto degli obblighi internazionali su cui in taluni di essi si basano, nel qual caso vanno osservate le procedure di informazione e di intesa con il partner internazionale. Peraltro, in una logica che attribuisca la generalità dei poteri legislativi alle regioni a statuto ordinario uno *status* differenziato può essere costruito non solo o non tanto su un maggiore ambito di autonomia normativa, quanto soprattutto su modelli procedurali che consentano la definizione di politiche differenziate concertate con le regioni a statuto speciale mediante meccanismi modellati ad esempio sull'articolo 21 dello statuto siciliano. Al fine poi di evitare che la specialità assuma una valenza « in negativo », si ravvisa la necessità di una normativa transitoria per consentire un rapido adeguamento degli statuti speciali ai poteri che via via si conferiscono alle regioni ordinarie (si veda la I disposizione transitoria del testo approvato dalla Commissione per le riforme costituzionali il 30 giugno 1997, che recita tra l'altro: « Gli Statuti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono adeguati alle previsioni della presente legge costituzionale, in quanto più favorevoli, con legge costituzionale, su proposta deliberata dal Consiglio regionale entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. L'adeguamento dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige è adottato con legge costituzionale, nel rispetto delle forme particolari di autonomia e degli obblighi internazionali, su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale ») e in generale alla più ampia sfera di autonomia che scaturirà a favore delle regioni ordinarie dall'approvazione del presente testo. Al riguardo si cita ad esempio la pienamente condivisibile abolizione del controllo governativo sulle leggi regionali. Inoltre si ritiene che sia da valutare l'opportunità o meno della sussistenza dell'istituto del commissario del Governo (vedi al riguardo lo statuto speciale della Valle d'Aosta). Su questo punto il parere è subordinato all'introduzione della citata norma transitoria;

con riferimento all'articolo 5, si osserva in generale che la più significativa limitazione dell'autonomia legislativa delle regioni è data dalla riserva esclusiva di competenza statale in materia di ordinamento civile (lettera *i*) del secondo comma del nuovo articolo 117. L'introduzione della clausola dei poteri residui diviene così ben poca cosa se si considera che le regioni potranno esercitare tali poteri solo nei

rapporti amministrativi tra autorità pubblica e privati. Sarebbe pertanto necessario consentire alle regioni di legiferare anche in ordine ai rapporti civilistici, quanto meno a quelli strettamente connessi all'azione amministrativa.

Inoltre, l'elenco delle materie riservate allo Stato appare eccessivo soprattutto con riferimento a due settori nei quali il mantenimento o la riattribuzione allo Stato è incompatibile con un moderno assetto autonomistico: si tratta delle materie dell'ordinamento degli enti locali e della tutela dell'ambiente e dei beni culturali. In entrambi i casi si ritiene necessario prevedere una potestà legislativa concorrente di Stato e regioni.

Con riferimento alla potestà legislativa ripartita, si suggerisce inoltre di configurare le leggi statali che fissano i principi fondamentali nelle materie di competenza regionale e che trasferiscono le corrispondenti funzioni alle regioni, come leggi rinforzate prevedendo che l'approvazione sia subordinata al parere della Commissione per le questioni regionali, integrata dai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e che in caso di parere negativo sia prescritta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, riprendendo così una proposta formulata nel testo della cosiddetta Commissione Bozzi.

Il parere della Commissione è pertanto su questo articolo subordinato alle seguenti condizioni:

è necessario che non vi sia alcuna *deminutio* delle competenze già attualmente spettanti alle regioni sulle singole materie;

al secondo comma dell'articolo 117 è necessario sopprimere, nella lettera *n*), le parole le funzioni fondamentali, e la lettera *q*); conseguentemente aggiungere al terzo comma le seguenti parole: « le funzioni fondamentali di province, comuni e città metropolitane; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali »;

al quarto comma dell'articolo 117, primo periodo, è necessario aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ivi compresa la disciplina dei rapporti civilistici strettamente connessi all'azione amministrativa »;

al quarto comma dell'articolo 117 è necessario aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'approvazione delle leggi statali che fissano i principi fondamentali è subordinata al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata dai presidenti delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale parere sia negativo, le leggi sono approvate solo ove ottengano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera ».

Si ritiene inoltre doveroso segnalare l'opportunità di uno sfoltimento degli elenchi con riferimento a materie prive di rilevanza costituzionale, quale l'ordinamento sportivo, ovvero prive di rilevanza nazionale, come la disciplina dei sistemi statistici regionali;

con riferimento all'articolo 6, che concerne i rapporti con le altre regioni italiane ed estere e con Stati esteri, si ritiene che la potestà di stipulare accordi da parte delle regioni con soggetti ed enti nell'ambito dell'Unione europea debba essere riconosciuta ampiamente con proce-

dure il più possibile semplificate; inoltre, per quanto concerne la possibilità delle regioni di concludere accordi con altri soggetti di diritto internazionale nelle materie di competenza, si propone di prevedere tale possibilità come normale esplicazione delle competenze regionali che solo in casi eccezionali e con puntuale motivazione possa essere limitata dal Governo. In caso di una tale limitazione governativa motivata, si ritiene opportuno che essa possa essere impugnata dalla regione eventualmente con ricorso alla Corte costituzionale. Si ritiene anche opportuno inserire una disposizione che preveda che prima della stipulazione di un trattato internazionale concernente questioni particolari di una regione o provincia autonoma sia necessario consultare preventivamente la regione o provincia autonoma interessata. Infine, il terzo comma dell'articolo 118 deve essere modificato, sostituendo le parole: « la regione » con le seguenti: « le regioni e le province autonome di Bolzano e di Trento » e sopprimendo le parole: « e degli atti dell'Unione europea », in quanto il potere di recepimento degli atti dell'Unione europea è già ricompreso nel nuovo quinto comma dell'articolo 117;

con riferimento all'articolo 7, sul federalismo fiscale, si valuta positivamente l'affermazione dell'autonomia finanziaria di entrata (oltre che di spesa) di tutti gli enti territoriali, svincolandola apparentemente dal precedente riferimento ad una legge statale, e prevedendo anche un fondo perequativo a beneficio dei territori con minore capacità fiscale *pro capite*, in quanto vi è dunque un significativo passo in avanti anche se va chiarito quale incidenza possa avere sull'autonomia di entrata la potestà legislativa concorrente in materia di « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », prevista nel nuovo terzo comma dell'articolo 117. Si osserva inoltre che, anche se risultano apparentemente poste sullo stesso piano le potestà tributarie di regioni ed enti locali, per questi ultimi, stante la riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione, dovrà sussistere a monte sempre un atto legislativo che attribuisca ai comuni e alle province il potere di istituire tributi. Alla gestione del fondo perequativo devono concorrere le regioni attraverso la Conferenza Stato-regioni.

Per quanto concerne il quinto comma dell'articolo 119, in tema di destinazione da parte dello Stato di risorse aggiuntive per lo sviluppo di zone determinate, si ritiene che tali eventuali finanziamenti straordinari debbano essere affidati alle regioni, che provvedono poi a destinarli nell'esercizio dei propri poteri di programmazione dello sviluppo;

con riferimento all'articolo 8, concernente i poteri sostitutivi del Governo nei confronti delle regioni e degli enti locali, si osserva che la disposizione per un verso appare eccessiva, in quanto sembra astrattamente riferibile anche al mancato esercizio da parte delle regioni della potestà legislativa e non solo di quella amministrativa; dall'altro appare riduttiva, perché il potere sostitutivo è giustificato anche in taluni casi (si pensi alla materia urbanistica e della difesa ambientale) non rientranti nella fattispecie. In generale, si rileva che i poteri sostitutivi devono essere costruiti come coerente espressione della logica della sussidiarietà. Pertanto, il potere sostitutivo in caso di inadempimento da parte delle regioni spetta allo Stato, ma se l'inadempimento è riferibile ad enti locali esso deve fare capo alle regioni. Si potrebbe anche valutare l'eventualità di prevedere, per talune

fattispecie, una procedura analoga a quella prevista dal diritto comunitario con il cosiddetto ricorso in carenza;

con riferimento all'articolo 9 la costituzionalizzazione della Conferenza Stato-regioni, da una parte non dà una risposta all'esigenza di garantire la presenza delle regioni nell'organo democraticamente legittimato alle decisioni politiche fondamentali, cioè nel Parlamento; dall'altra si tratta di una costituzionalizzazione « debole », che non fa della Conferenza un organo costituzionale, perché il rinvio alla legge ordinaria per l'identificazione delle funzioni ad essa spettanti non garantisce ad essa una sfera di attribuzioni fissata da disposizioni di rango costituzionale;

con riferimento all'articolo 11 dell'A.C. 5830 la Commissione valuta negativamente la soppressione di tale disposizione, che prevedeva l'istituzione del Consiglio delle autonomie locali, che costituisce in qualche modo la contropartita per gli enti locali del loro inserimento nel sistema regionale e la garanzia del rispetto del principio di sussidiarietà. Su questo punto il parere è subordinato al ripristino dell'articolo 11 del testo governativo, purché naturalmente venga accolta l'idea che gli enti locali siano parte del sistema regionale;

con riferimento all'articolo 11, riguardante il ricorso alla Corte costituzionale avverso leggi statali o regionali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire l'impugnazione dell'atto legislativo anche prima della sua pubblicazione così da accelerare — dopo l'eliminazione dei controlli preventivi — le eventuali pronunce da parte della Corte costituzionale. Si osserva inoltre che viene mantenuta la discriminazione tra il potere statale di impugnazione delle leggi statali, che si estende a qualunque vizio, ed il corrispondente potere regionale limitato alla sola lesione della sfera di competenza regionale. Va inoltre valutata l'eventuale previsione della possibilità per gli enti locali di inviare osservazioni al Governo, relativamente al profilo della violazione da parte delle regioni delle competenze spettanti ai comuni in base al principio di sussidiarietà, ai fini dell'eventuale esercizio da parte del Governo medesimo del potere di impugnativa presso la Corte costituzionale; di conseguenza potrebbero essere opportunamente rimodulati i termini per l'esercizio dell'impugnativa medesima;

con riferimento agli articoli 16 e 17 del testo unificato, si segnala la necessità di eliminare le rigidità in essi presenti, che di fatto sanciscono l'intangibilità dei confini di regioni, comuni e province. Ciò in particolare con riferimento al *quorum* deliberativo, che è pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto ed è quindi addirittura più elevato di quello stabilito per i *referendum* abrogativi di leggi ordinarie. Si ritiene inoltre necessario rendere possibile l'istituzione di nuovi comuni e nuove province anche non derivanti da fusione di enti preesistenti.

TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Ordinamento federale della Repubblica

ART. 1.

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente:

« Ordinamento federale della Repubblica ».

ART. 2.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 114. — La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province o Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. La legge garantisce le autonomie funzionali.

L'esercizio delle funzioni pubbliche è ripartito sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, sia diversamente disposto con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze ».

ART. 3.

1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 115. — I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Nelle aree metropolitane individuate dalla legge dello Stato, che stabilisce il numero minimo degli abitanti del Comune capoluogo e dell'area metropolitana nel suo complesso, il Comune capoluogo e gli altri Comuni ad esso uniti da rapporti di integrazione territoriale, economica, so-

ciali e culturale possono costituirsi in Città metropolitane a ordinamento differenziato. In tale caso, la stessa legge prevede le modalità per procedere alla soppressione o alla modificazione delle Province interessate.

I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte le loro funzioni mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni ».

ART. 4.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 116. — Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ».

ART. 5.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117. — La potestà legislativa è ripartita fra lo Stato e le Regioni, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; immigrazione, diritto di asilo e condizione giuridica dello straniero;

b) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

c) difesa e Forze armate; armi, munizioni ed esplosivi;

d) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

f) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

g) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

h) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

i) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;

l) determinazione dei livelli minimi di garanzia da assicurare sul territorio nazionale alle prestazioni concernenti i diritti sociali;

m) istruzione universitaria;

n) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Province, Comuni e Città metropolitane;

o) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

p) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

q) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribu-

zione nazionale dell'energia; previdenza sociale; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza e nei modi stabiliti dalla legge, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono alla loro attuazione.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. La legge statale o regionale attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni, alle Province o alle Città metropolitane, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica.

Le leggi elettorali promuovono l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi nell'accesso alle cariche pubbliche ».

ART. 6.

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 118. — La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati

e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da legge dello Stato.

La Regione, nelle materie di sua competenza, provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza ».

ART. 7.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 119. — I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti ».

ART. 8.

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 120. — La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, dei Comuni e delle Città metropolitane nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dell'uniformità delle condizioni di vita, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione ».

ART. 9.

1. L'articolo 124 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 124. — La legge disciplina la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni, prevedendo che essa sia composta da Ministri, presidenti di Regioni e di Province e sindaci di Città metropolitane e Comuni in relazione agli argomenti oggetto di trattazione nelle singole riunioni. La Conferenza è articolata su base territoriale, nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla legge, che ne prevede l'organizzazione sulla base di sezioni distaccate in ciascun capoluogo di Regione, presso le quali sono convocate le riunioni della Conferenza di interesse esclusivamente locale.

La Conferenza esercita le funzioni previste dalla legge in ordine ai rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni, anche mediante l'adozione di intese ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di governo.

La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da un Ministro da questi delegato o dal Vicepresidente, eletto tra i rappresentanti delle Regioni. È convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, anche su richiesta del Vicepresidente ».

ART. 10.

1. Il primo comma dell'articolo 125 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Gli atti amministrativi delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi esterni di legittimità o di merito ».

ART. 11.

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 127. — Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge ».

ART. 12.

1. L'articolo 128 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 128. — La legge dello Stato istituisce, presso ciascuna Regione, il Consi-

glio regionale di giustizia, composto dai rappresentanti dei giudici di pace, degli avvocati e degli enti locali.

Spettano al Consiglio regionale di giustizia, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le nomine e le revoche, le assegnazioni, i provvedimenti disciplinari e gli altri provvedimenti concernenti lo stato dei giudici di pace, nonché l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dei giudici di pace.

Gli uffici dei giudici di pace, la loro circoscrizione e la relativa pianta organica sono individuati dalla legge regionale.

Gli altri uffici giudiziari sono istituiti e soppressi con le modalità stabilite con legge dello Stato, sentita comunque la Regione interessata ».

ART. 13.

1. L'articolo 129 della Costituzione è abrogato.

ART. 14.

1. L'articolo 130 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 130. — Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane non sono sottoposti a controlli preventivi esterni di legittimità o di merito ».

ART. 15.

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 131. — Le Regioni sono: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Lucania, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Veneto.

Forme e condizioni particolari di autonomia, che non concernono le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117, possono essere stabilite anche per altre

Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.

La legge di cui al secondo comma del presente articolo è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa con la Regione interessata, ed è sottoposta a *referendum* limitato ai cittadini elettori della Regione stessa. Non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi ».

ART. 16.

1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 132. — Con legge costituzionale, sentito il Consiglio regionale e con l'approvazione della maggioranza della popolazione delle Regioni interessate espressa mediante *referendum*, si può modificare la denominazione delle Regioni esistenti e si possono creare nuove Regioni, con popolazione non inferiore a due milioni di abitanti, derivanti da fusioni di Regioni esistenti ».

ART. 17.

1. L'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 133. — Con legge dello Stato, sentiti i rispettivi Consigli regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum*, si può consentire che le Province o i Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e aggregati a un'altra confinante.

Con legge regionale e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante *referendum*, si possono istituire nuovi Comuni e nuove Province derivanti da fusioni di Comuni e di Province esistenti e se ne possono modificare la circoscrizione e la denominazione ».

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

**N. 4462, d'iniziativa del deputato
Poli Bortone**

ART. 1.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 116. Tutte le Regioni godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali approvati con legge costituzionale. Le Regioni possono articolarsi in province autonome ».

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è approvato con legge costituzionale ».

**N. 4495, d'iniziativa del deputato
Migliori**

ART. 1.

1. La rubrica del titolo V della Costituzione è sostituito dalla seguente:

« Titolo V – Comune, Provincia, Città metropolitane, Regione e Stato ».

ART. 2.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 114. – La Repubblica è costituita dai comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica ».

ART. 3.

1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 115. – Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite a comuni, Province o Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a comuni, Province o Città metropolitane, Regioni e Stato secondo i criteri di omogeneità ed adeguatezza. La legge garantisce le autonomie funzionali.

Sono attribuite ai comuni le funzioni regolamentari ed amministrative anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle Regioni. Senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione

delle rispettive responsabilità, la legge attribuisce alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni ed allo Stato le funzioni regolamentari ed amministrative che non possono essere più efficacemente svolte dai comuni.

Nelle aree metropolitane individuate dalla legge il Comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da rapporti di integrazione territoriale, economica, sociale, culturale possono costituirsi in Città metropolitane ad ordinamento differenziato.

I comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai comuni.

Gli atti dei comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito ».

ART. 4.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 116. – Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli Venezia-Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige/Sudtirolo; Umbria; Valle D'Aosta/Vallée d'Aoste; Veneto.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo e la Valle D'Aosta/Vallée D'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Forme e condizioni particolari di autonomia, che non concernono le materie di cui al primo comma dell'articolo 117, possono essere stabilite anche per altre Regioni, con legge approvata dalle Camere su iniziativa della regione interessata.

La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, sulla base di intesa con la regione interessata ed è sottoposta a referendum limitato ai cittadini elettori della Regione stessa. Non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi ».

ART. 5.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117. — Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali; immigrazione e condizione giuridica dello straniero;

b) difesa e Forze armate;

c) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; bilancio e ordinamento tributario e contabile proprio;

d) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezioni del Parlamento europeo;

e) pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

f) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

g) cittadinanza; ordinamento civile e penale; giurisdizioni e ordinamenti giuridici;

h) tutela dei beni culturali e ambientali;

i) determinazione dei livelli minimi delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale;

l) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, Province e Città metropolitane.

Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a: tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; territorio; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; grandi reti di trasporto; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali.

Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi ad organi dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di leale collaborazione ».

ART. 6.

1. Gli articoli 118, 120 e 121 della Costituzione sono abrogati.

ART. 7

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la

competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Quando un Comune, una Provincia, una Città metropolitana o una Regione ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione invada la propria competenza stabilita da norme costituzionali, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge ».

ART. 8.

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 123. — Ciascuna Regione ha uno statuto che ne definisce i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Lo statuto è adottato e modificato con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale, sentiti i Consigli comunali, provinciali e delle Città metropolitane della Regione.

Lo Statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua approvazione ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'assemblea regionale, cinque Sindaci o Consigli comunali che rappresentino complessivamente un trentesimo degli elettori o due Presidenti delle Province o due Consigli provinciali che rappresentino un decimo degli elettori. Lo statuto non è promulgato quando, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono sui voti favorevoli.

Lo Statuto disciplina:

a) la forma di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione;

b) i casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale;

c) la formazione delle leggi e degli atti normativi della Regione, con particolare riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

d) l'iniziativa popolare di leggi e di atti normativi e la richiesta di *referendum*;

e) i principi generali dell'autonomia finanziaria e tributaria della Regione;

i) i principi generali della contabilità e del bilancio regionale.

L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni.

La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.

I consiglieri regionali non possono appartenere contemporaneamente a più Assemblee regionali, né ad una Assemblea regionale e alla Camera dei deputati o al Parlamento europeo.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni ».

ART. 9.

1. Gli articoli 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 della Costituzione sono abrogati.

ART. 10.

1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 132. — La legge regionale disciplina le forme e i modi delle intese della regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazioni di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati o con enti territoriali interni ad altro Stato. Con legge sono disciplinate le modalità con cui il Governo esprime, anche in forma tacita, il proprio preventivo assenso e sono

determinati i casi di recesso dagli accordi che il Governo può richiedere alla Regione con atto motivato.

La Regione, nelle materie di sua competenza, provvede all'attuazione ed all'esecuzione degli accordi internazionali, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza ».

ART. 11.

1. L'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 133. — Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante *referendum*, si può disporre la fusione di Regioni esistenti.

Con legge costituzionale, sentita l'Assemblea regionale e con l'approvazione della maggioranza della popolazione della Regione interessata espressa mediante *referendum*, si può modificare la denominazione delle Regioni esistenti e si possono

creare nuove Regioni. Ciascuna delle Regioni interessate da mutamenti territoriali deve avere una popolazione non inferiore a un milione di abitanti.

Con legge ordinaria, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante *referendum*, si può consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante *referendum*, si possono istituire nuovi Comuni per scorporo da Comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge. Si può inoltre, con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle rispettive popolazioni interessate, disporre la fusione di più Comuni e modificarne la circoscrizione e la denominazione.

Con legge regionale, su iniziativa delle Città metropolitane o delle Province o dei Comuni interessati, si possono istituire nuove Province o modificarne la circoscrizione e la denominazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge ».

**N. 5017, d'iniziativa dei deputati
Volontè ed altri**

ART. 1.

1. All'articolo 5 della Costituzione, dopo le parole: « che dipendono dallo Stato » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto del principio di sussidiarietà, ».

ART. 2.

1. All'articolo 118 della Costituzione il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

« Lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite, in conformità alle finalità di interesse generale previste dalla Costituzione ed in maniera proporzionata all'obiettivo di volta in volta perseguito, quando il conseguimento di tali finalità non può essere adeguatamente assicurato dall'autonomia dei privati, anche attraverso le formazioni sociali. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province, Regioni e Stato in base a principi di sussidiarietà e differenziazione e secondo criteri di omogeneità e ragionevolezza. La legge garantisce le autonomie funzionali ».

**N. 5036, d'iniziativa del
Consiglio regionale del Veneto**

ART. 1.

*(Modifica dell'articolo 116
della Costituzione).*

1. L'articolo 116 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

« ART. 116. — Alla Sicilia, alla Sardegna,
al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia
Giulia, alla Valle d'Aosta ed al Veneto, e a
tutte le regioni che lo richiedono, sono
attribuite forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo statuti speciali adot-
tati con leggi costituzionali ».

**N. 5181, d'iniziativa dei deputati
Contento ed altri**

ART. 1.

1. All'articolo 116 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con le stesse modalità possono essere stabilite anche per altre ragioni, su iniziativa di ciascuna di esse, forme e condizioni particolari di autonomia ».

ART. 2.

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le forme e le condizioni particolari di autonomia previste dall'articolo 116 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 possono essere stabilite con legge approvata dal Parlamento, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, sulla base di un'intesa con la regione interessata.

2. La legge di cui al comma 1 è sottoposta a *referendum* regionale quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ne facciano domanda almeno 50 mila elettori.

3. La legge sottoposta a *referendum* ai sensi del comma 2 non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

**N. 5467, d'iniziativa dei deputati
Soda ed altri**

ART. 1.

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: « Titolo V – Ordinamento federale della Repubblica ».

ART. 2.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 114 – La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province e dalle città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato ».

ART. 3.

1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 115 – I Comuni, le Province, le città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Nelle aree metropolitane individuate dalla legge, il Comune capoluogo e gli altri Comuni ad esso uniti da rapporti di integrazione territoriale, economica, sociale e culturale possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato ».

ART. 4.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 116 – Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto-Adige/Sud Tirolo e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Sta-

tuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino Alto-Adige/Sud Tirolo è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano ».

ART. 5.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117. La potestà legislativa è ripartita fra lo Stato e le Regioni secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi costituzionali.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali, immigrazione e condizione giuridica dello straniero;

b) difesa e Forze armate;

c) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; bilancio e ordinamento tributario e contabile proprio;

d) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

e) pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

f) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

g) cittadinanza; ordinamento civile e penale; giurisdizione e ordinamenti giudiziari;

h) tutela dei beni culturali e ambientali;

i) determinazione dei livelli di garanzia delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere assicurati in tutto il territorio nazionale;

l) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e città metropolitane.

Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a: tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; territorio; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; grandi reti di trasporto; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione e di leggi costituzionali.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni altra materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi ad organi dei Comuni, delle Province, delle città metropolitane e delle Regioni nel caso che da una inadempienza derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto di leale collaborazione ».

ART. 6.

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 118. — Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte

dall'autonoma iniziativa dei privati, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province o città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà e di differenziazione.

La titolarità delle funzioni compete, rispettivamente, a Comuni, Province o città metropolitane, Regioni e Stato, secondo i criteri di omogeneità e di adeguatezza.

La legge garantisce le autonomie funzionali ».

ART. 7.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 119. — I Comuni, le Province, le città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nell'ambito delle leggi dello Stato.

Comuni, Province, città metropolitane e Regioni stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri. Possono disporre di addizionali e sovrainposte su tributi erariali e partecipare al loro gettito riferibile al loro territorio.

Le risorse autonome, nonché, per i territori con minore capacità fiscale per abitante, quelle derivanti da un fondo perequativo istituito con legge, devono consentire alle Regioni, alle Province, alle città metropolitane e ai Comuni di finanziare integralmente le funzioni che essi svolgono nell'ambito dei poteri previsti dalla Costituzione.

Per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni lo Stato destina trasferimenti straordinari a determinati Comuni, Province, città metropolitane e Regioni o svolge a loro favore attività e funzioni di natura straordinaria.

I Comuni, le Province, le città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi determinati dalla legge dello Stato. Essi possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È

esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti ».

ART. 8.

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 120. — La legge regionale disciplina le forme e i modi delle intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati o con enti territoriali interni ad altro Stato.

Con legge dello Stato sono disciplinate le modalità con cui il Governo esprime, anche in forma tacita, il proprio preventivo assenso e sono determinati i casi di recesso dagli accordi che il Governo può richiedere alla Regione con atto motivato.

La Regione, nelle materie di sua competenza, provvede all'attuazione ed all'esecuzione degli accordi internazionali, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza ».

ART. 9.

1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 121. — Ciascuna regione ha uno statuto che ne definisce i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento ».

ART. 10.

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — Lo statuto è adottato e modificato con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale, sentiti i Consigli comunali,

provinciali e delle città metropolitane della Regione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua approvazione ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti dell'Assemblea regionale, cinque Sindaci o Consigli comunali che rappresentino complessivamente un trentesimo degli elettori o due Presidenti delle Province o due Consigli provinciali che rappresentino un decimo degli elettori.

Lo statuto non è promulgato quando, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgano sui voti favorevoli ».

ART. 11.

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 123. — Lo statuto disciplina:

a) la forma di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione;

b) i casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea;

c) la formazione delle leggi e degli atti normativi della Regione, con particolare riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni, delle Province e delle città metropolitane;

d) l'iniziativa popolare di leggi e di atti normativi e la richiesta di *referendum*;

e) i principi generali dell'autonomia finanziaria e tributaria della Regione;

f) i principi generali della contabilità e del bilancio regionale.

L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni ».

ART. 12.

1. L'articolo 124 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 124. — Gli atti delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito ».

ART. 13.

1. L'articolo 125 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 125. — Il Governo quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Quando un Comune, una Provincia, una città metropolitana o una Regione ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione invada la propria competenza stabilita da norme costituzionali può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge ».

ART. 14.

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 126. — La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva fra i sessi ».

ART. 15.

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 127. — I consiglieri regionali non possono appartenere contemporaneamente a più Assemblee regionali, né ad un'Assemblea regionale e al Parlamento nazionale o europeo.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni ».

ART. 16.

1. L'articolo 128 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 128. — Sono attribuite ai Comuni le funzioni regolamentari e amministrative

anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato e delle Regioni. Senza duplicazioni di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità, la legge attribuisce alle Province, alle città metropolitane, alle Regioni e allo Stato le funzioni regolamentari e amministrative che non possono essere più efficacemente svolte dai Comuni ».

ART. 17.

1. L'articolo 129 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 129. — I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte le loro funzioni mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni ».

ART. 18.

1. L'articolo 130 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 130. — Gli atti dei Comuni, delle Province e delle città metropolitane non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito ».

ART. 19.

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 131. — Le Regioni sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, Umbria, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Veneto.

Forme e condizioni particolari di autonomia, che non concernono le materie di cui al primo comma dell'articolo 117 pos-

sono essere stabilite anche per le Regioni a statuto ordinario, con legge approvata su iniziativa della Regione interessata, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 119.

La legge è approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere, sulla base di intesa con la Regione interessata ed è sottoposta a *referendum* limitato ai cittadini elettori della Regione stessa. Non è promulgata se non è approvata della maggioranza dei voti validi ».

ART. 20.

1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 132. — Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante *referendum*, si può disporre la fusione di Regioni esistenti.

Con legge costituzionale, sentita l'Assemblea regionale e con l'approvazione della maggioranza della popolazione della Regione interessata espressa mediante *referendum*, si può modificare la denominazione delle Regioni esistenti e si possono creare nuove Regioni. Ciascuna delle Regioni interessate da mutamenti territoriali deve avere una popolazione non inferiore a un milione di abitanti.

Con legge dello Stato, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante *referendum*, si può consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante *referendum*, si possono istituire nuovi Comuni per scorporo da Comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge approvata dallo Stato. Si può inoltre, con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle rispettive popolazioni interessate, disporre la fusione di più Comuni e modificarne la circoscrizione e la denominazione ».

ART. 21.

1. L'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 133. — Con legge regionale, su iniziativa delle città metropolitane o delle Province o dei Comuni interessati, si possono istituire nuove Province o modificarne la circoscrizione e la denominazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge dello Stato ».

**N. 5671, d'iniziativa dei deputati
Fontan ed altri**

ART. 1.

1. All'articolo 5 della Costituzione le parole: « , una ed indivisibile, » sono soppresse.

2. All'articolo 5 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La Repubblica garantisce ai cittadini l'esercizio delle libertà e i diritti costituzionalmente ed internazionalmente protetti riconoscendo il diritto all'autodeterminazione che può essere esercitato attraverso un *referendum* propositivo ».

ART. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 85 della Costituzione le parole: « sette anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

ART. 3.

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: « Titolo V. Ordinamento federale della Repubblica ».

ART. 4.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 114. — La Repubblica è costituita dalle comunità locali delle quali riconosce e promuove la piena autonomia.

In applicazione del principio di sussidiarietà gli interessi collettivi sono curati dagli enti più vicini alla persona e al cittadino.

I Comuni, le Province e le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione ».

ART. 5.

1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 115. — Ciascuna Regione stabilisce nello statuto l'istituzione e la composizione dei propri organi ».

ART. 6.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117. — Le funzioni legislativa, amministrativa e finanziaria sono ripartite tra Comuni, Province, Regioni e Stato, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Spetta allo Stato la potestà legislativa esclusiva in riferimento a:

politica estera, rapporti internazionali ed immigrazione;

cittadinanza;

elezioni del Parlamento europeo;

difesa e Forze armate;

moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;

referendum statale;

bilancio e ordinamento tributari e contabili propri;

principi dell'attività amministrativa statale;

ordine pubblico e sicurezza di rilevanza nazionale.

Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o provinciale ecceda le competenze della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Qualora un Comune, una Provincia, una Regione ritengano una legge o un atto avente valore di legge dello Stato invada le

proprie competenze stabilite da norme costituzionali possono promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge ».

ART. 7.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 118 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

« Spettano alla Regione le competenze legislative, regolamentari e le funzioni amministrative per le materie non comprese tra quelle attribuite allo Stato. Le funzioni amministrative possono essere attribuite dalla Regione alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali. Le competenze legislative possono essere attribuite alla Provincia.

Il Governo può con legge delegare alla Regione l'esercizio di funzioni amministrative e trasferire competenze legislative e regolamentari attribuite allo Stato ».

ART. 8.

1. Dopo l'articolo 118 della Costituzione è inserito il seguente:

« ART. 118-bis. — La legge regionale disciplina le forme e i modi delle intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con l'individuazione di organi comuni.

La legge regionale disciplina le forme ed i modi degli accordi della Regione, nelle materie di sua competenza, con Stati o con enti territoriali interni ad un altro Stato ».

ART. 9.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 119. — È di competenza degli enti locali e delle Regioni la riscossione di tutto

il gettito tributario prodotto complessivamente nell'ambito geografico dei rispettivi enti locali e delle Regioni; essi trasferiscono una quota non inferiore al 15 per cento allo Stato per la copertura delle proprie spese e per la dotazione finanziaria del Fondo di perequazione e solidarietà a favore delle aree svantaggiate dello Stato.

Con legge statale regionale è disciplinata l'attribuzione del gettito tributario riscosso tra la Regione e gli enti locali di appartenenza.

Con legge statale è disciplinato il Fondo di perequazione e solidarietà statale.

In attuazione del principio di sussidiarietà e di piena autonomia impositiva spetta in via prioritaria alle Regioni e agli enti locali la competenza legislativa in materia tributaria ed impositiva.

Lo Stato non può contrarre debito pubblico. Il debito pubblico statale esistente alla data di entrata in vigore della presente disposizione è suddiviso tra le Regioni per una metà secondo il criterio di allocazione territoriale sulla base del prodotto interno lordo e per l'altra metà sulla base del criterio capitaro.

Gli enti locali e le Regioni hanno un proprio patrimonio. Essi possono ricorrere all'indebitamento solamente per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti da essi contratti ».

ART. 10.

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 123. — Le Regioni godono di forme particolari di autonomia secondo i rispettivi statuti adottati con legge regionale.

Lo statuto di ciascuna Regione ha il rango di legge costituzionale ed è approvato o modificato con legge regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri. Per diventare legge esso, ovvero ogni sua variazione, deve essere sottoposto a referendum popolare. Lo statuto è promulgato se alle votazioni ha ottenuto il parere favo-

revole della maggioranza degli aventi diritto al voto ».

ART. 11.

1. All'articolo 131 della Costituzione, le parole: « Emilia-Romagna » sono sostituite dalle seguenti: « Emilia; Romagna ».

ART. 12.

1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 132. — Due o più Regioni possono deliberare la loro fusione, previo accertamento della volontà dei cittadini mediante *referendum* vincolante nelle singole Regioni.

La costituzione di nuove Regioni per divisione di una Regione esistente è attuata con determinazione della Regione e previa consultazione referendaria vincolante dei soli cittadini interessati.

La costituzione di nuove Regioni per aggregazioni dei territori facenti parte di altre Regioni è attuata con determinazione delle Regioni interessate, previa consultazione referendaria vincolante, per la Regione da cui il territorio intende separarsi, dei soli cittadini interessati ».

ART. 13.

1. L'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 133. — Con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascun

Comune espressa mediante *referendum*, possono essere istituiti nuovi Comuni e mutati i confini e la denominazione dei Comuni esistenti, anche se appartenenti a diverse Province e diverse Regioni.

Con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuno dei territori comunali esclusivamente interessati possono essere istituite nuove Province o mutati i confini e la denominazione delle esistenti, anche tra diverse Regioni ».

ART. 14.

1. Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Corte costituzionale è composta da venti giudici. Ciascun Consiglio regionale nomina un giudice secondo le modalità stabilite dalla legge statale ».

ART. 15.

1. Gli articoli 59, 99, 122, quinto comma, 124, 125, 127, 128, 129 e 130 della Costituzione, sono abrogati.

ART. 16.

1. Le disposizioni dell'articolo 119 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge, hanno graduale attuazione nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**N. 5695, d'iniziativa dei deputati
Mario Pepe ed altri**

ART. 1.

*(Modifica dell'articolo 117
della Costituzione).*

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117. — La Regione ha la competenza legislativa nelle materie che non sono riservate allo Stato.

La competenza legislativa regionale deve essere esercitata in armonia con la Costituzione e con i principi generali posti dalle leggi di riforma economico-sociale dello Stato.

Le norme della legge regionale non devono essere in contrasto con l'interesse nazionale o con quello delle altre Regioni. Le relative controversie sono definite dal Parlamento.

È riservata allo Stato la competenza legislativa nelle seguenti materie:

affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;

difesa, Forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;

rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;

tutela dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico;

vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;

cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;

consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;

moneta e perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche;

dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

ordine pubblico e sicurezza pubblica;

amministrazione della giustizia;

poste e telecomunicazioni;

previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;

ricerca scientifica;

istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;

vigilanza in materia di lavoro e di cooperazione;

trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale ».

ART. 2.

*(Modifica dell'articolo 118
della Costituzione).*

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 118. — Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le Regioni, nelle materie in cui hanno competenza legislativa, conferiscono le funzioni e i compiti amministrativi ai Comuni e alle Province in applicazione del principio di sussidiarietà ».

ART. 3.

*(Modifica all'articolo 122
della Costituzione).*

1. All'articolo 122 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La Regione può adottare una diversa disciplina della forma di governo con disposizioni statutarie approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale e, con la stessa maggioranza, può adottare con legge re-

gionale un sistema di elezione del Presidente e dei consiglieri regionali diverso da quello stabilito dalla legge della Repubblica. Un quinto dei consiglieri regionali o un ventesimo degli elettori della Regione possono chiedere che le disposizioni statutarie o legislative di cui al presente articolo siano sottoposte a *referendum* popolare entro tre mesi dalla pubblicazione delle disposizioni medesime nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le disposizioni sono approvate se ottengono il consenso della maggioranza degli aventi diritto ».

ART. 4.

*(Modifica all'articolo 123
della Costituzione).*

1. Il secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi membri ».

ART. 5.

*(Modifica dell'articolo 127
della Costituzione).*

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 127. — Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione può, nei trenta giorni dalla promulgazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 5830

ART. 1.

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente:

« Titolo V — Ordinamento federale della Repubblica ».

ART. 2.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 114 — La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato ».

ART. 3.

1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 115 — Le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Nelle aree metropolitane individuate dalla legge dello Stato, che stabilisce il numero minimo degli abitanti del Comune capoluogo e dell'area metropolitana nel suo complesso, il Comune capoluogo e gli altri Comuni ad esso uniti da rapporti di integrazione territoriale, economica, sociale e culturale possono costituirsi in Città metropolitane ad ordinamento differenziato. In tal caso, la stessa legge prevede le modalità per procedere alla soppressione o alla modificazione delle Province interessate ».

ART. 4.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 116 — Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto-Adige/

Süd Tirolo e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino Alto-Adige/Süd Tirolo è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano ».

ART. 5.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117 — La potestà legislativa è ripartita fra lo Stato e le Regioni, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali; rapporti con l'Unione Europea; immigrazione, diritto di asilo e condizione giuridica dello straniero;

b) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

c) difesa e Forze armate; armi, munizioni ed esplosivi;

d) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; bilancio e ordinamento contabile proprio; sistema valutario; sistema tributario statale; perequazione delle risorse finanziarie;

e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

f) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

g) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

h) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

i) giurisdizione e norme di ordinamento giudiziario relative alle magistrature

professionali e onoraria e ai giudici di pace; norme processuali; ordinamento civile; norme penali o che disciplinano misure di sicurezza e misure di prevenzione;

l) determinazione dei livelli di garanzia da assicurare sul territorio nazionale alle prestazioni concernenti i diritti sociali;

m) università;

n) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Province, Comuni e Città metropolitane;

o) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

p) pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locali; opere dell'ingegno.

Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a: rapporti internazionali e rapporti con l'Unione europea dello Stato e delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; tutela dei beni culturali e ambientali; territorio; tutela della salute e assistenza sanitaria; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza sociale; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione e di leggi costituzionali.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con legge, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni altra materia non

espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

Nelle materie di rispettiva competenza legislativa, la potestà regolamentare spetta agli organi di governo dello Stato e delle Regioni. La legge statale o regionale può attribuire potestà regolamentare anche ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane. In ogni caso, è demandata ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane la disciplina dell'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi loro spettanti.

Le leggi elettorali promuovono l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi ».

ART. 6.

1. L'articolo 118 della Costituzione è Sostituito dal seguente:

« ART. 118. — La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di leale collaborazione ».

ART. 7.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 119. — Le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nell'ambito delle leggi dello Stato.

Le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane hanno risorse auto-

nome. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi generali determinati con legge dello Stato. Possono disporre dei proventi di addizionali e sovraimposte su tributi erariali e di compartecipazioni al relativo gettito riferibile al loro territorio.

Per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinate Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane.

Le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Essi possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti ».

ART. 8.

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 120. — La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, previo assenso del Governo, nei casi e con le forme disciplinate da legge dello Stato.

La Regione, nelle materie di sua competenza, provvede all'attuazione ed all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le mo-

dalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza; partecipa, nelle forme e con le modalità stabilite con legge dello Stato, alla formazione degli atti dell'Unione europea ».

ART. 9.

1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 121. — Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento in armonia con la Costituzione.

Lo Statuto è predisposto dal Consiglio regionale, integrato dai Presidenti delle Province, dai Sindaci dei Comuni capoluogo e da altri Sindaci eletti dai Sindaci della regione in modo che, complessivamente, il numero dei rappresentanti delle autonomie territoriali sia pari a quello dei componenti il Consiglio regionale. Alla sua approvazione finale provvede il Consiglio regionale, nella sua composizione ordinaria, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Lo Statuto approvato è sottoposto a referendum popolare e non è promulgato quando, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono sui voti favorevoli ».

ART. 10.

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — Lo Statuto disciplina:

a) la forma di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione;

b) la composizione e il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali;

c) i casi, le forme e le modalità di scioglimento anticipato dell'Assemblea;

d) la formazione delle leggi e degli atti normativi della Regione, con particolare

riferimento alla partecipazione ad essi delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane;

e) l'iniziativa popolare di leggi e di atti normativi e la richiesta di *referendum*;

f) i principi generali della contabilità e del bilancio regionale.

L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni.

Il Presidente della Regione, salvo che lo Statuto regionale disponga altrimenti, è eletto a suffragio universale e diretto; in tal caso, il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento dell'Assemblea regionale e la rimozione del Presidente della Regione che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Il decreto è emanato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita per le questioni regionali nei modi stabiliti con legge dello Stato ».

ART. 11.

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 123. — Presso ogni Regione è istituito il Consiglio delle autonomie locali, regolato dallo Statuto.

Del Consiglio fanno parte, in numero complessivo non superiore a quello dei componenti l'Assemblea regionale, i presidenti delle Province, i Sindaci dei Comuni capoluogo e altri Sindaci della Regione scelti nei modi indicati dallo Statuto.

Il Consiglio delle autonomie locali si esprime su:

a) le modifiche dello Statuto;

b) il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo;

c) le leggi in materia di ordinamento e di funzioni degli enti territoriali;

d) le norme e gli atti in materia di ripartizione delle risorse e dei trasferimenti regionali;

e) gli altri provvedimenti eventualmente indicati dallo Statuto ».

ART. 12.

1. L'articolo 124 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 124. — Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione ovvero violi la Costituzione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato leda la sfera di competenza della Regione stabilita da norme costituzionali, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ».

ART. 13.

1. Il primo comma dell'articolo 125 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Gli atti delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito ».

ART. 14.

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 126. — La legge dello Stato istituisce, presso ciascuna Regione, il Consiglio regionale di giustizia. I Consigli sono composti per due terzi da giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nella Regione e per un terzo da avvocati e rappresentanti delle comunità locali eletti dall'Assemblea regionale.

Spettano al Consiglio regionale di giustizia, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le nomine e le revoche, le assegnazioni, i provvedimenti disciplinari e gli altri provvedimenti concernenti lo stato dei giudici di pace. Spettano, altresì, al Consiglio regionale di giustizia l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dei giudici di pace.

Gli uffici dei giudici di pace, la loro circoscrizione e la relativa pianta organica sono stabiliti dalla legge regionale.

Gli altri uffici giudiziari sono istituiti e soppressi con le modalità stabilite da legge dello Stato, sentita comunque la Regione interessata ».

ART. 15.

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 127. — I deputati regionali non possono appartenere contemporaneamente a più Assemblee regionali, né ad un'Assemblea regionale e al Parlamento nazionale o europeo.

I deputati regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni ».

ART. 16.

1. L'articolo 128 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 128. — Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative, salvo che sia diversamente disposto con legge per assicurarne l'esercizio unitario ».

ART. 17.

1. L'articolo 129 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 129. — Per i Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero situati in zone montane, la

legge promuove l'esercizio, anche parziale, delle funzioni mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni ».

ART. 18.

1. L'articolo 130 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 130. — Gli atti delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito ».

ART. 19.

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 131. — Le Regioni sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige/Süd Tirol, Umbria, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Veneto.

Forme e condizioni particolari di autonomia possono essere stabilite anche per le Regioni a Statuto ordinario, con legge approvata su iniziativa della Regione interessata, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 117, 118 e 119.

La legge è approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere, sulla base di intesa con la Regione interessata ed è sottoposta a *referendum*, limitato ai cittadini elettori della Regione stessa. Non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi ».

ART. 20.

1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 132. — Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni in-

teressate espressa mediante *referendum*, si può disporre la fusione di Regioni esistenti.

Con legge costituzionale, sentita l'Assemblea regionale e con l'approvazione della maggioranza della popolazione delle Regioni interessate espressa mediante *referendum*, si può modificare la denominazione delle Regioni esistenti e si possono creare nuove Regioni. Ciascuna delle Regioni create a seguito di mutamenti territoriali deve avere una popolazione non inferiore a un milione di abitanti.

Con legge dello Stato, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante *referendum*, si può consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Con legge regionale e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante

referendum, si possono istituire nuovi Comuni per scorporo da Comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge approvata dallo Stato. Si può inoltre, con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle rispettive popolazioni interessate, disporre la fusione di più Comuni e modificarne la circoscrizione e la denominazione ».

ART. 21.

1. L'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 133. — Con legge di ciascuna Regione interessata, su iniziativa delle Province o di almeno dieci Comuni o Città metropolitane, si possono istituire nuove Province o modificarne la circoscrizione e la denominazione, nei limiti stabiliti dalla legge dello Stato ».

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

**N. 5856, d'iniziativa del deputato
Novelli**

ART. 1.

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: « Titolo V — Ordinamento federale della Repubblica ».

ART. 2.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 114. — La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province e dalle Aree metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato ».

ART. 3.

1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 115. — I Comuni, le Province, le Aree metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Nelle Aree metropolitane individuate dalla legge, il Comune capoluogo si articola in Municipalità e gli altri Comuni ad esso uniti da rapporti di integrazione territoriale, economica, sociale e culturale possono costituirsi in Aree metropolitane ad ordinamento differenziato per la realizzazione e la gestione dei servizi di vasta area ».

ART. 4.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 116 — Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto-Adige/Sud Tirolo e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino Alto-Adige/Sud Tirolo è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano ».

ART. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il numero dei deputati è di trecentoquindici ».

2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: « per seicentotrenta » sono sostituite dalle seguenti: « per trecentoquindici ».

ART. 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il numero dei senatori elettivi è di centocinquantotto; cinque senatori a vita sono nominati dal Presidente della Repubblica ».

2. Il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ».

ART. 7.

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Compete al Presidente della Repubblica la nomina dei senatori a vita, scegliendo tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario ».

ART. 8.

1. Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per quattro anni. Non sono rieleggibili coloro che hanno svolto per due volte consecutive il mandato parlamentare ».

ART. 9.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117. — La potestà legislativa è ripartita fra lo Stato e le Regioni secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi costituzionali.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali, immigrazione e condizione giuridica dello straniero;

b) difesa e Forze armate;

c) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; bilancio e ordinamento tributario e contabile proprio;

d) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

e) pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

f) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

g) cittadinanza; ordinamento civile e penale; giurisdizione e ordinamenti giudiziari;

h) tutela dei beni culturali e ambientali;

i) determinazione dei livelli di garanzia delle prestazioni concernenti i diritti

sociali che devono essere assicurati in tutto il territorio nazionale;

l) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Aree metropolitane.

Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a: tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; territorio; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; grandi reti di trasporto; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione e di leggi costituzionali.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni altra materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi ad organi dei Comuni, delle Province, delle Aree metropolitane e delle Regioni nel caso che da una inadempienza derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto di leale collaborazione ».

ART. 10.

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 118. — Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte

dall'autonoma iniziativa dei privati, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province o Aree metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà e di differenziazione.

La titolarità delle funzioni compete, rispettivamente, a Comuni, Province o Aree metropolitane, Regioni e Stato, secondo i criteri di omogeneità e di adeguatezza.

La legge garantisce le autonomie funzionali ».

ART. 11.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 119. — I Comuni, le Province, le Aree metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nell'ambito delle leggi dello Stato.

Comuni, Province, Aree metropolitane e Regioni stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri. Possono disporre di addizionali e sovrainposte su tributi erariali e partecipare al loro gettito riferibile al loro territorio.

Le risorse autonome, nonché, per i territori con minore capacità fiscale per abitante, quelle derivanti da un fondo perequativo istituito con legge, devono consentire alle Regioni, alle Province, alle Aree metropolitane e ai Comuni di finanziare integralmente le funzioni che essi svolgono nell'ambito dei poteri previsti dalla Costituzione.

Per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni lo Stato destina trasferimenti straordinari a determinati Comuni, Province, Aree metropolitane e Regioni o svolge a loro favore attività e funzioni di natura straordinaria.

I Comuni, le Province, le Aree metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi determinati dalla legge dello Stato. Essi possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È

esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti ».

ART. 12.

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 120. — La legge regionale disciplina le forme e i modi delle intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati o con enti territoriali interni ad altro Stato.

Con legge dello Stato sono disciplinate le modalità con cui il Governo esprime, anche in forma tacita, il proprio preventivo assenso e sono determinati i casi di recesso dagli accordi che il Governo può richiedere alla Regione con atto motivato.

La Regione, nelle materie di sua competenza, provvede all'attuazione ed all'esecuzione degli accordi internazionali, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza ».

ART. 13.

1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 121. — Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento ».

ART. 14.

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — Lo Statuto è adottato e modificato con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale, sentiti i Consigli comunali,

provinciali e delle Aree metropolitane della Regione.

Lo Statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua approvazione ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti dell'Assemblea regionale, cinque Sindaci o Consigli comunali che rappresentino complessivamente un trentesimo degli elettori o due Presidenti delle Province o due Consigli provinciali che rappresentino un decimo degli elettori.

Lo Statuto non è promulgato quando, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono sui voti favorevoli ».

ART. 15.

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 123. — Lo Statuto disciplina:

a) la forma di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione;

b) i casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea;

c) la formazione delle leggi e degli atti normativi della Regione, con particolare riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni, delle Province e delle Aree metropolitane;

d) l'iniziativa popolare di leggi e di atti normativi e la richiesta di *referendum*;

e) i principi generali dell'autonomia finanziaria e tributaria della Regione;

f) i principi generali della contabilità e del bilancio regionale.

L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni ».

ART. 16.

1. L'articolo 124 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 124. — Gli atti delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito ».

ART. 17.

1. L'articolo 125 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 125. — Il Governo quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Quando un Comune, una Provincia, una Area metropolitana o una Regione ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione invada la propria competenza stabilita da norme costituzionali può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge ».

ART. 18.

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 126. — La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva fra i sessi ».

ART. 19.

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 127. — I Presidenti delle Regioni, nonché gli assessori ed i consiglieri regionali non possono appartenere contemporaneamente a più Assemblee siano esse regionali, provinciali, comunali, di Aree metropolitane, né possono fare parte del Parlamento nazionale o europeo. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni ».

ART. 20.

1. L'articolo 128 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 128. — Sono attribuite ai Comuni le funzioni regolamentari e amministrative anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato e delle Regioni. Senza duplicazioni di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità, la legge attribuisce alle Province, alle Aree metropolitane, alle Regioni e allo Stato le funzioni regolamentari e amministrative che non possono essere più efficacemente svolte dai Comuni ».

ART. 21.

1. L'articolo 129 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 129. — I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte le loro funzioni mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni ».

ART. 22.

1. L'articolo 130 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 130. — Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Aree metropolitane non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito ».

ART. 23.

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 131. — Le Regioni sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Ro-

magna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige/Sud-tirolo, Umbria, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Veneto.

Forme e condizioni particolari di autonomia, che non concernono le materie di cui al primo comma dell'articolo 117 possono essere stabilite anche per le Regioni a statuto ordinario, con legge approvata su iniziativa della Regione interessata, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 119.

La legge è approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere, sulla base di intesa con la Regione interessata ed è sottoposta a *referendum* limitato ai cittadini elettori della Regione stessa. Non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi ».

ART. 24.

1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 132. — Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante *referendum*, si può disporre la fusione di Regioni esistenti.

Con legge costituzionale, sentita l'Assemblea regionale e con l'approvazione della maggioranza della popolazione della Regione interessata espressa mediante *referendum*, si può modificare la denominazione delle Regioni esistenti e si possono creare nuove Regioni. Ciascuna delle Regioni interessate da mutamenti territoriali deve avere una popolazione non inferiore a un milione di abitanti.

Con legge dello Stato, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante *referendum*, si può consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante *referendum*, si possono istituire nuovi Comuni per scorporo da Comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge approvata dallo Stato. Si può inoltre, con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle rispettive popolazioni interessate, disporre la fusione di più Co-

muni e modificarne la circoscrizione e la denominazione ».

ART. 25.

1. L'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 133. — Con legge regionale, su iniziativa delle Aree metropolitane o delle Province o dei Comuni interessati, si possono istituire nuove Province o modificarne la circoscrizione e la denominazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge dello Stato ».

**N. 5874, d'iniziativa dei deputati
Paissan ed altri**

ART. 1.

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: « Titolo V – Ordinamento federale della Repubblica ».

ART. 2.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 114. – La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Città metropolitane, le Province e le Regioni sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica; ad essa sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo lo Statuto speciale adottato con legge costituzionale. ».

ART. 3.

1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 115. – La ripartizione di funzioni tra Comuni, Province o Città metropolitane e Regioni è determinata in adesione ai principi di coordinamento, sussidiarietà, omogeneità ed efficacia, in modo che ciascun ente possa direttamente e responsabilmente soddisfare, senza sovrapposizioni di compiti, le esigenze fondamentali di convivenza delle rispettive comunità potendo disporre di una organizzazione amministrativa, di servizi sociali e di risorse adeguate. Gli stessi enti ricercano la collaborazione dei privati per elevare il rendimento e diminuire i costi delle prestazioni indispensabili per assicurare una vita libera e dignitosa a tutte le persone che

risiedono anche non stabilmente nell'ambito territoriale di rispettiva competenza.

Al fine di cui al primo comma i rapporti tra gli enti di cui al medesimo comma e tra questi e i privati sono liberamente definiti attraverso forme associative o decentrate per il più adeguato governo di aree territoriali determinate, nonché attraverso intese e convenzioni nell'esclusivo interesse degli amministrati e nel rispetto dei principi costituzionali di solidarietà, di legalità e di sostenibilità finanziaria.

Gli atti degli enti di cui al primo comma e dei soggetti espressione del loro potere di auto-organizzazione, ai sensi del secondo comma, non possono essere sottoposti a controlli preventivi di alcun tipo, salvo la responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile degli amministratori per fatti compiuti in violazione di leggi o degli atti di cui al secondo comma.

È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari ed amministrative anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle Regioni. Senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità, la legge attribuisce alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni e allo Stato le funzioni regolamentari ed amministrative che non possono essere più efficacemente svolte dai Comuni.

Nelle aree metropolitane individuate dalla legge il Comune capoluogo e gli altri Comuni ad esso uniti da rapporti di integrazione territoriale, economica, sociale e culturale possono costituirsi in Città metropolitane ad ordinamento differenziato.

I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni. ».

ART. 4.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 116. – Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Ro-

magna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige/Südtirol; Umbria; Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste; Veneto.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Forme e condizioni particolari di autonomia, che non concernono le materie di cui al primo comma dell'articolo 117, possono essere stabilite, con legge, anche per altre Regioni, su iniziativa della Regione interessata.

La legge è approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun ramo del Parlamento sulla base di intesa con la Regione interessata ed è sottoposta a *referendum* limitato ai cittadini elettori della Regione stessa. Non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. ».

ART. 5.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117. — Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali; immigrazione e condizione giuridica dello straniero;

b) difesa e Forze armate;

c) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; bilancio e ordinamento tributario e contabile proprio;

d) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezioni del Parlamento europeo;

e) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo, stati-

stico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

f) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

g) cittadinanza; ordinamento civile e penale; giurisdizione e ordinamenti giudiziari;

h) tutela dei beni culturali e ambientali;

i) determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono comunque essere garantiti in tutto il territorio nazionale in maniera omogenea;

l) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

m) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Le Regioni possono emanare ulteriori disposizioni per una maggiore tutela e salvaguardia.

Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a: tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; territorio; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; grandi reti di trasporto; ordinamento della comunicazione e tutela del pluralismo; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Regione non può istituire dazi di importazione o di esportazione o di transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la

libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi ad organi dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, nel caso che da inadempienze o da inottemperanza alla disciplina generale derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica e per l'ambiente. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei principi di leale collaborazione. ».

ART. 6.

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 118. — Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Quando un Comune, una Provincia, una Città metropolitana o una Regione ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione invada la propria competenza stabilita da norme costituzionali, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge. ».

ART. 7.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 119. — Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento.

Lo Statuto è adottato e modificato con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea regionale, sentiti i Consigli comunali, provinciali e delle Città metropolitane della Regione.

Lo Statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua approvazione ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale, cinque Sindaci o Consigli comunali che rappresentino complessivamente un trentesimo degli elettori o due Presidenti delle Province o due Consigli provinciali che rappresentino un decimo degli elettori. Lo Statuto non è promulgato quando, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono sui voti favorevoli.

Lo Statuto disciplina:

a) la forma di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione;

b) i casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale;

c) i procedimenti di formazione delle leggi e degli atti normativi della Regione, la richiesta di *referendum*, nonché le forme di partecipazione, in particolare di Comuni, Province e Città metropolitane, ai procedimenti medesimi;

d) l'iniziativa popolare di leggi e di atti normativi e la richiesta di *referendum*;

e) i principi generali dell'autonomia finanziaria e tributaria della Regione;

f) i principi generali della contabilità e del bilancio regionale.

L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni.

La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.

Il mandato di consigliere regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio o attività pubblica.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni. ».

ART. 8.

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 120. — Le Regioni possono con legge stabilire intese tra di loro per il più efficiente ed efficace esercizio delle proprie competenze e per l'istituzione di organismi comuni che, senza aggravii di bilancio, aumentino il rendimento dell'azione amministrativa e dei servizi prestati alle rispettive comunità.

Le Regioni nelle materie di loro competenza possono con legge approvare accordi con Stati esteri o con loro articolazioni territoriali, e con soggetti internazionali. Tale legge è sottoposta ad assenso del Governo della Repubblica che può negarlo entro trenta giorni dalla comunicazione della legge medesima con deliberazione del Consiglio dei ministri. L'assenso può essere successivamente revocato per gravi ragioni di interesse nazionale o su invito dell'Unione europea.

Le Regioni, nelle materie di loro competenza, provvedono all'attuazione ed alla esecuzione degli accordi internazionali, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza. ».

ART. 9.

1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 121. — L'autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni, dei Comuni e delle Province è garantita dalla legge che determina:

a) i beni demaniali e patrimoniali riservati allo Stato per l'esercizio delle proprie funzioni; i principi e i criteri per la redistribuzione a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni dei beni non conferiti allo Stato, attraverso decreti legislativi;

b) il livello massimo complessivo di imposizione tributaria diretta a carico

delle persone fisiche e giuridiche, programmato per non oltre cinque anni, e le quote che spettano rispettivamente allo Stato, alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni, salvo la facoltà per gli enti territoriali di stipulare accordi all'interno di ciascuna Regione per una redistribuzione delle quote a loro disposizione per meglio fare fronte alle esigenze delle rispettive comunità;

c) i tipi di tributi che possono essere devoluti a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni e le forme di riscossione nel rispetto dei principi di trasparenza, immediatezza ed economicità; le Regioni, le Province, le Città metropolitane ed i Comuni dispongono dei proventi della vendita di propri beni e servizi, nonché dei contributi e delle tariffe ricavati dall'erogazione di servizi gestiti direttamente nell'ambito delle rispettive competenze.

Le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni devono osservare il principio del pareggio di bilancio, sia pure con riferimento a non più di cinque esercizi finanziari. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare investimenti durevoli; in tale caso per le obbligazioni assunte rispondono integralmente e direttamente con il proprio patrimonio, esclusa ogni forma di garanzia dello Stato.

Il coordinamento tra l'attività finanziaria e tributaria dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni è disciplinato dalla legge.

Con legge è istituito il Fondo perequativo di convivenza ai fini dei trasferimenti di risorse agli enti territoriali con minore capacità fiscale per abitante o in grave situazione di disequilibrio economico, strutturale o sociale.

I trasferimenti alimentati dal Fondo di cui al quarto comma integrano le risorse proprie degli enti territoriali ai fini della più adeguata ed efficiente erogazione dei servizi essenziali per la dignità della persona che richiedono uniformità di prestazioni in tutto il territorio nazionale in quanto costituiscono adempimento dei doveri di solidarietà e di convivenza stabiliti dalla Costituzione. ».

ART. 10.

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante *referendum*, si può disporre la fusione di Regioni esistenti.

Con legge costituzionale, sentita l'Assemblea regionale e con l'approvazione della maggioranza della popolazione della Regione interessata espressa mediante *referendum*, si può modificare la denominazione delle Regioni esistenti e si possono creare nuove Regioni. Ciascuna delle Regioni interessate da mutamenti territoriali deve avere una popolazione non inferiore a un milione di abitanti.

Con legge, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante *referendum*, si può consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Con legge regionale, sentite tutte le popolazioni interessate mediante *referendum*, possono essere istituiti nuovi comuni, unificati Comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge, modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

Con legge regionale, previo parere favorevole della maggioranza dei Comuni interessati, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione residente nell'area interessata dalle modificazioni, oppure previo parere favorevole, espresso mediante *referendum*, della popolazione residente nell'area interessata dalle modificazioni, possono essere istituite nuove Province, unificate Province esistenti, modificate le loro circoscrizioni e denominazioni. ».

ART. 11.

1. Gli articoli da 123 a 133 della Costituzione sono abrogati.

**N. 5888, d'iniziativa dei deputati
Crema ed altri**

CAPO I

MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Regioni ».

ART. 2.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 57. — Le regioni partecipano all'attività del Parlamento mediante il Senato delle Regioni, che esercita le competenze ad esso conferite dalla Costituzione o da leggi bicamerali.

Il numero dei membri del Senato delle Regioni è determinato con legge della Repubblica proporzionalmente al numero degli abitanti quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, in modo che a ciascuna Regione non spettino meno di sei o più di dieci Senatori. Sono membri di diritto del Senato i Presidenti delle Regioni ».

ART. 3.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 58. — I Senatori rappresentano la propria Regione e sono eletti, secondo quanto stabilito dalla legge elettorale regionale, simultaneamente ai membri del Consiglio regionale di questa. Essi cessano dalla carica al momento dello scioglimento del Consiglio regionale.

Ciascuna legge elettorale regionale disciplina il collegamento tra i candidati al Consiglio regionale e quelli al Senato delle regioni in modo che sia assicurata, anche mediante un unico voto, una corrispondenza tra la composizione politica dell'Assemblea rappresentativa della Regione e quella della rappresentanza regionale in Senato.

I senatori eletti nella medesima Regione appartengono ad un unico gruppo parlamentare regionale e non possono aderire a gruppi diversi. I membri dei governi regionali, hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Senato delle Regioni e dei rispettivi gruppi parlamentari regionali.

Il Presidente di ciascuna Regione presiede il gruppo parlamentare di questa e lo convoca, anche a mezzo di un suo delegato, al fine di promuovere un miglior coordinamento con l'indirizzo politico regionale.

Il Senato delle Regioni delibera sempre con voto palese. Ciascun gruppo regionale vota unitariamente. In caso di parità all'interno di ciascun gruppo prevale il voto del Presidente ».

ART. 4.

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 59. — È membro della Camera dei deputati di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica ».

ART. 5.

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 60. — La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La sua durata non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra ».

ART. 6.

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 61. — Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente ».

ART. 7.

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 67. — Ogni membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato ».

ART. 8.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 70. — La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, salvo quanto previsto dall'articolo 117 ».

ART. 9.

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 72. — Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza ».

ART. 10.

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 74. — Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può

con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se la legge è nuovamente approvata, il Presidente della Repubblica deve promulgarla ».

ART. 11.

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: « Titolo V — Autonomia politica degli enti territoriali ».

ART. 12.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 114. — La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.

Previa contestuale soppressione o modificazione della Provincia interessata, su iniziativa di uno o più Comuni, la legge dello Stato, approvata dalle due Camere, può istituire una Città metropolitana purché la proposta sia approvata dalla maggioranza delle popolazioni dei Comuni medesimi.

La Città metropolitana succede nei rapporti di cui era parte la Provincia soppressa o modificata ».

ART. 13.

1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 115. — Le Regioni, i Comuni, le Province e, qualora siano state istituite in sostituzione di esse, le Città metropolitane sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione ».

ART. 14.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 116. — Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce l'organizzazione ed il funzionamento.

Lo Statuto è adottato a maggioranza assoluta del Consiglio regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali. Lo Statuto è sottoposto a *referendum*, e promulgato se è approvato dalla maggioranza dei voti validi. Lo Statuto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione.

Lo Statuto disciplina il procedimento per la propria revisione.

Al Friuli-Venezia Giulia, alla Sardegna, alla Sicilia, al Trentino-Alto Adige/Sud Tirolo e alla Valle d'Aosta/Valleé d'Aoste sono garantite anche le forme e condizioni particolari di autonomia previste da leggi costituzionali ».

ART. 15.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117. — Lo Stato esercita potestà normativa in via esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali, immigrazione e condizione giuridica dello straniero;

b) difesa e Forze armate;

c) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; bilancio e ordinamento tributario e contabile proprio;

d) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

e) pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale regionale e locale;

f) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

g) cittadinanza; ordinamento civile e penale; giurisdizione e ordinamenti giudiziari;

h) tutela dei beni culturali e ambientali;

i) determinazione dei livelli di garanzia delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere assicurati in tutto il territorio nazionale.

Spetta inoltre allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a: tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; territorio; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; grandi reti di trasporto; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; ordinamento di Comuni, Province e Comunità autonome. Tali norme generali non possono pregiudicare, per gli enti cui spetta la relativa attuazione, un autonomo intervento proporzionato, in qualità ed ampiezza, alla autonomia politica ad essi riconosciuta dalla Costituzione.

Nell'ambito della competenza esclusiva statale le Regioni esercitano la potestà legislativa solo se delegata con legge dello Stato.

La funzione legislativa nelle materie spettanti allo Stato è esercitata dalle due Camere nei modi previsti dal presente articolo.

Sono esaminate e approvate dalla Camera dei deputati con l'assenso del Senato delle Regioni le leggi relative alla tutela delle minoranze linguistiche e quelle di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali nel caso in cui questi possano incidere su materie di competenza delle Regioni, nonché le leggi che intervengono in materia di organizzazione amministrativa, formazione dei funzionari, loro responsabilità disciplinari e procedimento amministrativo relativo alle attribuzioni delle Regioni.

Sono esaminate e approvate dalla Camera dei deputati le altre leggi riservate allo Stato.

Il Senato delle Regioni può chiedere, entro quindici giorni dall'approvazione di un progetto di legge da parte della Camera dei deputati, che esso sia sottoposto al proprio esame. La stessa richiesta può essere fatta dal Governo. In tali casi il

Senato delle Regioni può, entro trenta giorni, rinviare alla Camera dei deputati il progetto con proposte di modificazione sulle quali la Camera si pronuncia anche con unica votazione.

Le Regioni esercitano la potestà legislativa nelle materie e nella misura in cui essa non sia attribuita da norme costituzionali ad altri enti.

Nelle materie che non appartengono alla competenza esclusiva dello Stato, le Regioni la esercitano per quanto la legge statale non detti una disciplina dichiarata espressamente necessaria a garantire la qualità della vita minima, equivalente su tutto il territorio nazionale, ovvero necessaria alla conservazione dell'unitarietà del diritto e dell'economia.

Qualora il Senato delle Regioni richieda la modificazione dei progetti approvati dalla Camera dei deputati nei casi di cui al nono comma, la Camera dei deputati può pronunciarsi in modo difforme solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nel caso in cui il Senato delle Regioni abbia approvata tale richiesta a maggioranza dei due terzi dei voti, la Camera dei deputati può pronunciarsi in modo difforme solo a maggioranza dei due terzi dei componenti ».

ART. 16.

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 118. — L'amministrazione pubblica si esercita nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei privati, anche attraverso le formazioni sociali.

Salvo che sia diversamente disposto da norme costituzionali, la titolarità delle funzioni amministrative è ripartita tra la Regione e gli altri enti locali, ai sensi di quanto stabilito nel rispetto del principio di sussidiarietà, dallo Statuto o da leggi regionali approvate con parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali.

La legge dello Stato, approvata da entrambe le Camere, può stabilire principi

uniformi in materia di organizzazione degli uffici, di formazione e responsabilità dei funzionari, di procedimento amministrativo e di garanzia della partecipazione dei privati al procedimento.

Sono escluse dall'amministrazione regionale le seguenti materie di competenza esclusiva dello Stato: affari esteri, finanze statali, dogane, pubblica sicurezza di interesse nazionale e polizia giudiziaria, autorità amministrative indipendenti, difesa e Forze armate, traffico aereo e navale, ordinamento degli uffici pubblici nazionali, strade e ferrovie sovraregionali, nonché ogni altra materia, tra quelle previste dall'articolo 117, qualora ciò sia previsto da una legge approvata dalle due Camere. È fatta salva la facoltà di delega alle Regioni con contestuale attribuzione dei mezzi finanziari necessari mediante legge dello Stato approvata in identico testo dalle due Camere.

Lo Stato vigila sull'esecuzione delle leggi statali. A tale fine il Governo può adottare direttive o atti di indirizzo nei confronti delle amministrazioni regionali e locali. Nelle materie di competenza legislativa regionale lo Stato indirizza o coordina l'attività delle Regioni e degli enti locali solo attraverso e nei limiti della potestà normativa ad esso riconosciuta dall'articolo 117 ».

ART. 17.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 119. — Per l'adempimento delle proprie funzioni, le Regioni, le Province o le Città metropolitane ed i Comuni godono di piena autonomia finanziaria in relazione sia alle entrate che alle spese. Lo Stato adegua la propria legislazione ai principi del presente articolo. Le politiche di bilancio si svolgono nel rispetto dei principi dell'Unione europea.

Le entrate delle Regioni sono costituite, in prevalenza, dal gettito di tributi propri, istituiti e regolati con legge regionale, nonché da sovrimposte e da addizionali su

tributi erariali e da proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi.

A ciascuna Regione è destinata, di norma, la totalità del gettito prodotto all'interno di essa, salvo quanto destinato dalla legge alla formazione del Fondo perequativo di cui al quarto comma nonché alla copertura del fabbisogno dello Stato. Nei casi in cui sia riservata allo Stato una quota superiore al cinquanta per cento del gettito comunque prodotto all'interno di una o più Regioni è necessario che la legge che definisce tale quota sia approvata dal Senato delle Regioni.

Con legge, sentito il Senato delle Regioni, è istituito un Fondo perequativo finalizzato alla erogazione dei trasferimenti annuali a favore delle comunità regionali nelle quali la capacità fiscale per abitante sia inferiore a parametri definiti dalla legge stessa, ovvero nelle quali siano superiori i costi necessari all'erogazione dei servizi cui la Regione e gli altri enti locali sono tenuti. Scopo del Fondo è quello di consentire agli enti beneficiari di svolgere le funzioni e di erogare i servizi di loro competenza ad un livello di adeguatezza medio ed in condizioni di massima efficienza ed economicità. Le modalità relative alla costituzione e alla distribuzione del Fondo sono definite con legge secondo parametri uniformi ed oggettivamente determinabili, stabiliti per un periodo pluriennale.

La legge approvata dalle due Camere può richiedere, a carico del bilancio delle Regioni, il versamento di ulteriori contributi necessari per fare fronte a calamità naturali, ad esigenze connesse alla sicurezza del Paese ed agli obblighi discendenti dalla partecipazione italiana all'Unione europea.

L'autonomia tributaria delle Regioni si esercita nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge dello Stato approvata dalle due Camere del Parlamento, che la coordina con l'ordinamento tributario nazionale e degli altri enti locali. In mancanza della legge dello Stato, le leggi regionali si conformano ai principi della legislazione statale vigente.

Alle Province e agli altri enti locali di cui al primo comma sono attribuiti tributi propri, quote del gettito di tributi erariali e fondi trasferiti idonei ad assicurare i servizi essenziali in tutto il territorio nazionale.

La legge regionale, approvata con l'assenso del Consiglio delle Autonomie locali, coordina ai fini dell'articolo 118 l'autonomia finanziaria della Regione con quella degli altri enti locali.

Vincoli di destinazioni sono ammessi solo per trasferimenti relativi all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato agli enti autonomi.

Le Regioni hanno un proprio demanio e patrimonio secondo le modalità stabilite con legge dello Stato.

Le Regioni e gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento e rispondono con il loro patrimonio disponibile delle obbligazioni contratte. È esclusa ogni forma di garanzia dello Stato sui prestiti accessi dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni ».

ART. 18.

1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 121. — Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, il Consiglio delle Autonomie locali, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.

Il Consiglio regionale è l'organo legislativo della Regione. Può presentare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

I rapporti tra gli organi regionali ed ogni altra disciplina sulla forma di governo della Regione sono stabiliti dallo Statuto regionale, che determina i casi, le forme ed

i modi di scioglimento del Consiglio regionale.

Lo Statuto disciplina altresì il *referendum* sugli atti normativi della Regione, prevedendone l'iniziativa, oltre che da parte dei cittadini della Regione, anche di un determinato numero di enti locali e del Consiglio delle autonomie locali ».

ART. 19.

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge regionale approvata a maggioranza assoluta del Consiglio.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e un Ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni ».

ART. 20.

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 123. — I Comuni, le Province e, qualora istituite, le Città metropolitane, partecipano all'attività della Regione attraverso il Consiglio delle autonomie locali, composto, in numero non superiore a quello dei componenti del Consiglio regionale, dai Presidenti delle Province o delle Città metropolitane, e dai Sindaci delle città capoluogo, nonché da altri Sindaci della Regione scelti nei modi indicati dallo Statuto regionale.

Il Consiglio delle autonomie locali esercita le competenze ad esso assegnate dallo Statuto regionale. In particolare, salvo quanto eventualmente disposto dallo Sta-

tuto a maggiore tutela degli enti locali, partecipa con voto consultivo:

- a) alle modifiche dello Statuto;
- b) alla formazione delle leggi regionali;
- c) alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo;
- d) ad ogni procedimento in cui la sua partecipazione sia prevista dallo Statuto.

Lo Statuto assicura alle Province, alle Città metropolitane ed ai Comuni particolari garanzie di partecipazione ai procedimenti in materia di ordinamento e di funzioni degli enti territoriali ».

ART. 21.

1. L'articolo 124 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 124. — Nel caso in cui una Regione non adempia a quanto previsto dalla Costituzione, dalle leggi o dal diritto comunitario, il Governo, con il parere favorevole del Senato delle Regioni, può intimare alla Regione di provvedere imponendo un congruo termine. Nel caso in cui la Regione non provveda, il Governo, informato il Senato delle Regioni, adotta le misure necessarie. Per la violazione di obblighi comunitari è necessario che l'indempimento sia stato previamente accertato, nei confronti dell'Italia, da un organo giurisdizionale comunitario.

Qualora, nei casi previsti dall'articolo 77, il Governo adotti decreti-legge in materie di competenza anche regionale, la relativa legge di conversione deve essere approvata anche dal Senato delle Regioni ».

ART. 22.

1. L'articolo 125 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 125. — Il Senato delle Regioni partecipa alla formazione della volontà della Repubblica italiana nell'Unione eu-

ropea nei casi e nella misura in cui esso o le Regioni sarebbero competenti secondo le norme costituzionali.

Il Governo informa costantemente ed in modo esauriente il Senato delle Regioni. Prima della formazione degli atti comunitari, il Governo è tenuto a presentare i relativi progetti anche al Senato delle Regioni; su tali progetti esso si pronuncia elaborando propri pareri, dei quali il Governo deve tenere conto nel corso delle trattative. Qualora siano in gioco competenze esclusive delle Regioni, ed il Governo abbia ritenuto di discostarsi dagli indirizzi del Senato delle Regioni, esso è tenuto a darne tempestiva e motivata giustificazione al Senato stesso. Una legge approvata dalle due Camere può prevedere modalità di raccordo più stretto tra Senato delle Regioni e Governo.

I regolamenti del Senato delle Regioni disciplinano i procedimenti interni per l'attuazione del presente articolo e perché sia assicurata la tempestiva attuazione, per quanto di rispettiva competenza, degli obblighi comunitari.

Qualora si tratti di esercitare competenze relative alla nomina di membri italiani di organi giurisdizionali comunitari la proposta deve riguardare personalità di alta e riconosciuta competenza in materie giuridiche. Il Governo formula la propria proposta sulla base di una deliberazione della Camera dei deputati e del Senato delle Regioni.

Qualora si tratti di nominare i componenti di organi comunitari rappresentativi di enti territoriali, una legge costituzionale stabilisce le modalità mediante le quali la relativa deliberazione è assunta, direttamente o mediante organi rappresentativi nazionali, dagli enti territoriali interessati. In attesa di tale legge alla nomina provvede il Senato delle Regioni.

Le Regioni, per quanto di propria competenza, danno tempestivamente attuazione a tutti gli obblighi comunitari.

Qualora una competenza regionale sia reputata illegittimamente lesa da un atto comunitario, e non siano previsti mezzi di ricorso regionale diretto, il Senato delle

Regioni, di propria iniziativa o previa richiesta di una Regione, può con deliberazione a maggioranza assoluta, richiedere che il competente organo dello Stato adisca gli organi giurisdizionali comunitari competenti, sulla base della legittimazione che, in materia, i trattati europei o altre fonti riconoscono agli Stati membri.

In caso di mancato annullamento dell'atto comunitario, il Senato delle Regioni, con deliberazione a maggioranza assoluta, può richiedere che la Corte costituzionale si pronunzi sulla legittimità costituzionale della limitazione della competenza regionale ».

ART. 23.

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 126. — Le Regioni possono, anche in adempimento al diritto comunitario, stipulare accordi con lo Stato, con altre Regioni italiane o con enti territoriali di altri Stati, per l'esercizio delle proprie competenze.

Per concludere accordi con altri Stati o con enti territoriali di questi, la Regione chiede l'assenso del Governo. Se dopo due mesi dalla richiesta del Presidente della Regione il Governo non si è pronunciato, l'assenso si considera dato.

La Regione recede dagli accordi stipulati in base al secondo comma nel caso in cui il Governo lo richieda e il Senato delle Regioni abbia espresso parere favorevole. Nel caso in cui la Regione non provveda, il Governo procede al recesso ».

ART. 24.

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 127. — Il Governo quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione può promuovere la questione di legittimità costituzionale da-

vanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Quando una Regione ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione violi le norme costituzionali stabilite a garanzia delle proprie competenze può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge ».

ART. 25.

1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 132. — Con legge costituzionale, sentiti i rispettivi Consigli regionali e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante *referendum*, si può disporre la fusione di Regioni esistenti.

Con legge costituzionale, sentito il Consiglio regionale e con l'approvazione della maggioranza della popolazione della Regione interessata espressa mediante *referendum*, si può modificare la denominazione delle Regioni esistenti e si possono creare nuove Regioni. Ciascuna delle Regioni interessate da mutamenti territoriali deve avere una popolazione non inferiore a un milione di abitanti.

Con legge dello Stato, sentiti i rispettivi Consiglio regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante *referendum*, si può consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante *referendum*, si possono istituire nuovi Comuni per scorporo da Comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge approvata dallo Stato. Si può inoltre, con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle rispettive popolazioni interessate, disporre la fusione di più Co-

muni e modificarne la circoscrizione e la denominazione ».

ART. 26.

1. Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Corte costituzionale è composta da quindici giudici nominati:

a) tre dal Presidente della Repubblica;

b) tre dalla Camera dei deputati;

c) quattro dal Senato delle Regioni, tra i candidati proposti da ciascun Consiglio regionale in numero pari al numero dei giudici da eleggere;

d) cinque dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative ».

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 27.

1. Ogni Regione approva il primo Statuto secondo le norme di una legge approvata dal Consiglio regionale in carica. Tale legge prevede che il progetto di Statuto sia deliberato sentito un Collegio composto dai Presidenti delle Province, dai Sindaci dei Comuni capoluogo e da altri Sindaci da essi indicati in modo che il numero dei componenti il collegio sia pari a quello dei componenti il Consiglio regionale.

2. La legislazione statale vigente alla data della prima formazione degli organi regionali secondo le norme degli Statuti approvati sulla base del presente articolo si applica all'ordinamento di ciascuna Regione, anche in via integrativa, fino all'approvazione delle nuove leggi regionali. Lo Statuto può differire di non più di sei anni il termine di applicazione della legislazione statale, anche in materia al di fuori della competenza esclusiva dello Stato.

3. Le forme e le condizioni particolari di autonomia garantite alle Regioni ad autonomia speciale dagli Statuti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non possono essere revocate. Le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Sud

Tirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste possono modificare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento adottando propri Statuti secondo quanto previsto dal primo e dal secondo comma dell'articolo 116 della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale.

**N. 5918, d'iniziativa dei deputati
Fini ed altri**

ART. 1.

1. All'articolo 116 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Forme e condizioni particolari di autonomia, in deroga a quanto disposto dagli articoli 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130 e 133, possono essere concesse anche a Regioni diverse da quelle di cui al primo comma, con legge approvata dalle Camere.

L'iniziativa della legge spetta alla Regione interessata. Il progetto di legge è approvato dalle due Camere, a maggioranza assoluta dei loro componenti. La proposta di iniziativa regionale deve essere, altresì, sottoposta a *referendum*, limitato ai cittadini elettori della Regione stessa, e non può essere presentata al Parlamento per l'approvazione se non abbia ottenuto in tale consultazione la maggioranza dei voti validi.

La Regione non può richiedere forme e condizioni particolari di autonomia qualora il finanziamento delle complessive competenze regionali comporti trasferimenti statali superiori al gettito erariale riscosso nella Regione stessa.

L'abrogazione o la modifica delle forme e delle condizioni particolari di autonomia possono essere disposte solo con legge approvata dalle due Camere, a maggioranza assoluta dei loro componenti, e confermata, con la maggioranza dei voti validi, da un *referendum* limitato ai cittadini elettori della Regione stessa ».

**N. 5919, d'iniziativa dei deputati
Garra ed altri**

ART. 1.

1. L'articolo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — L'Italia è una Repubblica democratica e federale, fondata sul lavoro ».

ART. 2.

1. L'articolo 5 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — Nella salvaguardia dell'unità nazionale, la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

Lo Stato e le Regioni attuano, nelle attività di rispettiva competenza, il più ampio decentramento amministrativo.

Lo Stato e le Regioni adeguano i principi e i metodi della loro legislazione alle esigenze della autonomia e del decentramento ».

ART. 3.

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente:

« Titolo V — Comune, Provincia, Città metropolitana, Regione e Stato ».

ART. 4.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 114. — Lo Stato attua il proprio decentramento in ambito interregionale o regionale, nonché in ambiti provinciali. Le forme di decentramento statale a livello comunale possono essere attuate tenute

presenti le condizioni geografiche e demografiche delle comunità locali.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica ».

ART. 5.

1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 115. — Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province o Città metropolitane, Regioni e allo Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province o Città metropolitane, Regioni e Stato secondo criteri di omogeneità ed adeguatezza. La legge garantisce le autonomie funzionali.

Sono attribuite ai Comuni le funzioni regolamentari ed amministrative anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle Regioni. Senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità, la legge attribuisce alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni ed allo Stato le funzioni regolamentari ed amministrative che non possono essere più efficacemente svolte dai Comuni.

Nelle aree metropolitane individuate dalla legge il Comune capoluogo e gli altri Comuni ad esso uniti da rapporti di integrazione territoriale, economica, sociale, culturale possono costituirsi in Città metropolitane ad ordinamento differenziato.

I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.

Gli atti dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni non

sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito ».

ART. 6.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 116. — Le Regioni sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Veneto.

Il Friuli Venezia-Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Forme e condizioni particolari di autonomia, che non concernono le materie di cui al primo comma dell'articolo 117, possono essere stabilite anche per altre Regioni, con legge approvata dalle Camere su iniziativa della Regione interessata.

La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, sulla base di intesa con la Regione interessata ed è sottoposta a *referendum* limitato ai cittadini elettori della Regione stessa. Non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi ».

ART. 7.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117. — Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali; immigrazione e condizione giuridica dello straniero;

b) difesa e Forza armate;

c) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; bilancio e ordinamento tributario e contabile proprio;

d) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezioni del Parlamento europeo;

e) pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

f) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

g) cittadinanza; ordinamento civile e penale; giurisdizioni e ordinamenti giudiziari;

h) tutela dei beni culturali e ambientali;

i) determinazione dei livelli minimi delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale;

l) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a: tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; territorio; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; grandi reti di trasporto; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali.

Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà dello Stato.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi ad organi dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di leale collaborazione ».

ART. 8.

1. Gli articoli 118, 120 e 121 della Costituzione sono abrogati.

ART. 9.

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Quando un Comune, una Provincia, una Città metropolitana o una Regione ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione invada la propria competenza stabilita da norme costituzionali, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge ».

ART. 10.

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 123. — Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento.

Lo Statuto è adottato e modificato con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale, sentiti i consigli comunali, provinciali e delle Città metropolitane della Regione.

Lo Statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua approvazione ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale, cinque Sindaci o consigli comunali che rappresentino complessivamente un trentesimo degli elettori o due Presidenti delle Province o due consigli provinciali che rappresentino un decimo degli elettori.

Lo Statuto non è promulgato quando, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono sui voti favorevoli.

Lo Statuto disciplina:

a) la forma di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione;

b) i casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale;

c) la formazione delle leggi e degli atti normativi della Regione, con particolare riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

d) l'iniziativa popolare di leggi e di atti normativi e la richiesta di *referendum*;

e) i principi generali dell'autonomia finanziaria e tributaria della Regione;

f) i principi generali della contabilità e del bilancio regionale.

L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni.

La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.

I consiglieri regionali non possono appartenere contemporaneamente a più Assemblee regionali, né ad una Assemblea regionale e alla Camera dei deputati o al Parlamento europeo.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni ».

ART. 11.

1. Gli articoli 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 della Costituzione sono abrogati.

ART. 12.

1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 132. — La legge regionale disciplina le forme e i modi delle intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazioni di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati o con enti territoriali interni ad altro Stato. Con legge sono disciplinate le modalità con cui il Governo esprime, anche in forma tacita, il proprio preventivo assenso e sono determinati i casi di recesso dagli accordi che il Governo può richiedere alla Regione con atto motivato.

La Regione, nelle materie di sua competenza, provvede all'attuazione ed all'esercizio degli accordi internazionali, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza ».

ART. 13.

1. L'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 133. — Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante *referendum*, si può disporre la fusione di Regioni esistenti.

Con legge costituzionale, sentita l'Assemblea regionale e con l'approvazione della maggioranza della popolazione della Regione interessata espressa mediante *referendum*, si può modificare la denominazione delle Regioni esistenti e si possono creare nuove Regioni. Ciascuna delle Regioni interessate da mutamenti territoriali deve avere una popolazione non inferiore a un milione di abitanti.

Con legge ordinaria, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante *referendum*, si può consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante *referendum*, si possono istituire nuovi Comuni per scorporo da Comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge. Si può, inoltre, con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle rispettive popolazioni interessate, disporre la fusione di più Comuni e modificarne la circoscrizione e la denominazione. Con legge regionale, su iniziativa delle Città metropolitane o delle Province o dei Comuni interessati, si possono istituire nuove Province o modificarne la circoscrizione e la denominazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge ».

N. 5947, d'iniziativa del Consiglio regionale della Toscana

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 114).

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 114. — La Repubblica è costituita dai cittadini, dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato. La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti, e favorisce la libera organizzazione dei cittadini volta a perseguire gli interessi generali della comunità secondo principi di democrazia e trasparenza.

I Comuni, le Province e le Regioni, nell'unità politica della Repubblica, sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione; la loro azione deve tendere a realizzare pari opportunità per i cittadini in ogni parte del Paese.

Nell'esercizio delle loro funzioni Comuni, Province, Regioni e Stato riconoscono e valorizzano interventi autonomi dei cittadini e delle loro formazioni sociali ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 116).

1. Dopo il primo comma dell'articolo 116 della Costituzione sono aggiunti i seguenti:

« Forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite, nel rispetto dell'articolo 117, primo comma, anche per le altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata.

La legge è approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle Camere ed è sottoposta a *referendum* limitato ai cittadini elettori della Regione

stessa. Non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

L'iniziativa regionale di cui al secondo comma è assunta d'intesa con gli enti locali, secondo modalità stabilite nello Statuto regionale ».

ART. 3.

(Modifica dell'articolo 117).

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117. — Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali; immigrazione e condizione giuridica dello straniero;

b) difesa e Forze armate;

c) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; bilancio e ordinamento tributario e contabile proprio;

d) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali, elezioni del Parlamento europeo;

e) pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

f) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

g) cittadinanza; ordinamento civile e penale; ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;

h) determinazione dei livelli minimi delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale;

i) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province. Le leggi elettorali promuovono l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi.

Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a:

- a) lavoro;
- b) istruzione, università e professioni;
- c) ricerca scientifica e tecnologica;
- d) tutela dei beni culturali, dell'ambiente, dell'ecosistema; territorio;
- e) tutela della salute; alimentazione;
- f) ordinamento sportivo;
- g) protezione civile;
- h) grandi reti di trasporto;
- i) poste e telecomunicazioni;
- l) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali.

Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato ».

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 118).

1. Il primo comma dell'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa delle Regioni sono esercitate, sulla base del principio di sussidiarietà, dai Comuni e dalle Province; sono esercitate dalle Regioni medesime le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale. Le funzioni amministrative possono altresì essere svolte dalle autonomie funzionali ove previsto dalla legge regionale ».

2. Il terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione è abrogato.

ART. 5.

(Modifica dell'articolo 119).

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 119. — Le Regioni, le Province e i Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. A tale fine le Regioni, nel rispetto delle disposizioni costituzionali, e le Province e i Comuni, nel rispetto delle disposizioni dettate con legge dello Stato, stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri.

Le Regioni, le Province e i Comuni dispongono inoltre di una quota del gettito complessivo delle entrate tributarie erariali; la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante ».

ART. 6.

(Modifiche all'articolo 122).

1. Il primo comma dell'articolo 122 della Costituzione è abrogato.

2. Il quarto comma dell'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I consiglieri regionali, il Presidente e i componenti della Giunta regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni ».

3. Il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta ».

ART. 7.

(Modifica dell'articolo 123).

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 123. — Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento.

Lo Statuto determina in particolare la forma di governo della Regione e il sistema elettorale ed istituisce il Consiglio delle autonomie locali quale sede istituzionale

dei rapporti tra il Consiglio regionale e il sistema delle autonomie.

Lo Statuto è approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale integrato dai presidenti delle Province, dai Sindaci dei Comuni capoluogo e da altri Sindaci della Regione in modo che complessivamente il numero dei rappresentanti delle autonomie territoriali sia pari a quello del Consiglio regionale nella sua composizione ordinaria.

Lo Statuto approvato è sottoposto a *referendum* popolare e non è promulgato se, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono sui voti favorevoli ».

**N. 5948, d'iniziativa dei deputati
Zeller ed altri**

CAPO I

MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE

ART. 1.

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 55. — Il Parlamento federale si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Regioni.

Il Parlamento federale si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione federale ».

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il numero dei deputati è di quattrocentosettantacinque ».

2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, dopo la parola: « Repubblica » è inserita la seguente: « federale ».

3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: « per seicentotrenta » sono sostituite dalle seguenti: « per quattrocentosettantacinque ».

ART. 3.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 57. — Il Senato delle Regioni è composto da senatori rappresentanti delle regioni ».

ART. 4.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 58. — Fanno parte del Senato delle Regioni un senatore per ogni milione

o frazione superiore a 500.000 abitanti, eletto dal consiglio regionale. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, ad eccezione del Molise, che ne ha due, e della Valle d'Aosta, che ne ha uno. Le modalità della designazione dei senatori sono disciplinate con legge regionale.

Ogni rappresentanza regionale esprime unitariamente la posizione e il voto della rispettiva regione, salvo che nei voti riguardanti le persone.

Il regolamento interno disciplina le modalità di formazione e di espressione del voto delle rappresentanze regionali, nonché le altre modalità di funzionamento del Senato e delle sue commissioni ».

ART. 5.

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

ART. 6.

1. Al primo comma dell'articolo 60 della Costituzione, le parole: « Senato della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « Senato delle Regioni ».

ART. 7.

1. Al secondo comma dell'articolo 62 della Costituzione, dopo la parola: « Repubblica » è inserita la seguente: « federale ».

2. Il terzo comma dell'articolo 62 della Costituzione è abrogato.

ART. 8.

1. Al secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione, dopo la parola: « Parlamento » è inserita la seguente: « federale ».

ART. 9.

1. Ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 64 della Costituzione dopo le parole: « Parlamento », « Costituzione » e « Governo », è inserita la seguente: « federale ».

ART. 10.

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 67. — Ogni membro del Parlamento federale rappresenta la Repubblica federale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato ».

ART. 11.

1. Ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 68 della Costituzione, dopo la parola: « Parlamento » è inserita la seguente: « federale ».

ART. 12.

1. All'articolo 69 della Costituzione, dopo la parola: « Parlamento » è inserita la seguente: « federale ».

ART. 13.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 70. — La funzione legislativa è esercitata dal Parlamento federale e dai consigli regionali.

Il Parlamento federale ha competenza legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) leggi costituzionali federali e leggi di revisione della Costituzione federale;

b) libertà e diritti fondamentali;

c) rapporti con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose;

d) elezioni della Camera dei deputati e del Parlamento Europeo;

e) ordinamento degli organi e degli uffici federali e del personale ad essi adde-
detto;

f) relazioni internazionali: conclusione di trattati ed alleanze nell'ambito delle competenze federali;

g) difesa;

h) ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari previsti dall'articolo 100;

i) diritto e procedura civile e penale;

l) ordinamento amministrativo, tributario e contabile della Federazione;

m) passaporti ed estradizioni;

n) contabilità, bilancio di previsione e rendiconto consuntivo della Federazione; moneta, pesi e misure, attività finanziarie e credito in ambito federale;

o) tributi federali;

p) dogane, dazi e monopoli fiscali;

q) statistica federale;

r) disciplina generale della circolazione;

s) ricerca scientifica e tecnologica di interesse federale; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale, marchi e brevetti;

t) espropriazioni per pubblica utilità per tutte le materie di competenza federale ».

ART. 14.

1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:

« ART. 70-bis. — Il Parlamento federale può dettare con legge quadro i principi fondamentali nelle seguenti materie:

a) stato civile, anagrafe e documenti di riconoscimento;

b) rifugiati ed apolidi;

c) armi ed esplosivi;

d) prevenzione degli abusi da parte di gruppi di potere economico.

Il Parlamento federale può determinare con legge quadro i principi fondamentali per l'adempimento dei compiti relativi ai settori in cui la Federazione e le regioni collaborano ai sensi del terzo comma dell'articolo 115 ».

ART. 15.

1. Dopo l'articolo 70-*bis* della Costituzione, è inserito il seguente:

« ART. 70-*ter*. — La funzione legislativa nelle materie spettanti alla Federazione è esercitata dalle due Camere nei modi previsti dal presente articolo.

Le proposte di legge sono deliberate dalla Camera dei deputati e sono trasmesse al Senato delle Regioni.

Il Senato delle Regioni, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, può chiedere il riesame della proposta di legge costituzionale deliberata dalla Camera dei deputati o proporre modifiche ad essa. In tali casi la proposta di legge è sottoposta a nuova deliberazione definitiva della Camera dei deputati.

Il Senato delle Regioni può opporsi alla deliberazione definitiva della Camera dei deputati soltanto a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, entro quindici giorni dalla deliberazione stessa.

Le leggi costituzionali federali, le leggi elettorali, le leggi quadro di cui all'articolo 70-*bis*, le leggi di cui all'articolo 115, terzo comma, le leggi di approvazione del bilancio e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, le leggi che disciplinano i rapporti tra la Federazione e le regioni, nonché le leggi di coordinamento della finanza pubblica sono deliberate da entrambe le Camere ».

ART. 16.

1. Il primo comma dell'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo federale, a ciascun membro della

Camera dei deputati, a ciascun membro del Senato delle regioni ed agli altri organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale ».

ART. 17.

1. Al terzo comma dell'articolo 72 della Costituzione, dopo la parola: « Governo » è inserita la seguente: « federale ».

ART. 18.

1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 73. — Le leggi federali sono promulgate dal Presidente della Repubblica federale entro un mese dall'approvazione da parte di entrambe le Camere ovvero dal vano decorso dei termini di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 70-*ter*.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso ».

ART. 19.

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 74. — Il Presidente della Repubblica federale prima di promulgare la legge, può, con messaggio motivato, chiedere una nuova deliberazione alle Camere. In tale ipotesi si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 70-*ter*.

Qualora la proposta di legge sia nuovamente approvata, questa deve essere promulgata ».

ART. 20.

1. All'articolo 75 della Costituzione, dopo la parola: « legge », ovunque ricorra, è inserita la seguente: « federale ».

ART. 21.

1. All'articolo 76 della Costituzione, dopo la parola: « Governo » è inserita la seguente: « federale ».

ART. 22.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — Il Governo federale non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Il Governo federale può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge nei soli casi di necessità ed urgenza concernenti la sicurezza federale, calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore o il recepimento e l'attuazione di atti normativi dell'Unione europea, quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità della Repubblica federale per inadempimento di obblighi comunitari.

Il Governo federale deve, il giorno stesso in cui lo adotta, presentare il decreto alla Camera dei deputati, ovvero ad entrambe le Camere ove questo riguardi materie di cui al quinto comma dell'articolo 70-ter, chiedendone la conversione in legge. Il Parlamento federale, anche se sciolto, è appositamente convocato e si riunisce entro cinque giorni.

La conversione in legge dei decreti-legge è deliberata ai sensi dell'articolo 70-ter.

Il Governo federale non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, né ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.

Il Parlamento federale è tenuto a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla pubblicazione. I regolamenti parlamentari attribuiscono ai Presidenti della Camera dei de-

putati e del Senato delle Regioni i poteri necessari.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni non sono convertiti in legge. Il Parlamento federale può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti ».

ART. 23.

1. All'articolo 78 della Costituzione, dopo la parola: « Governo », ovunque ricorra, è inserita la seguente: « federale ».

ART. 24.

1. Al primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, le parole: « di ciascuna Camera » sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati ».

2. All'articolo 79 della Costituzione, dopo la parola: « legge », ovunque ricorra, è inserita la seguente: « federale ».

ART. 25.

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 81. — Il Parlamento federale approva ogni anno i bilanci di previsione annuale e pluriennale della Federazione e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo federale.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

I bilanci della Federazione devono rispettare il principio dell'equilibrio economico globale. Gli emendamenti al disegno di legge di approvazione del bilancio ed agli altri disegni di legge che costituiscono la manovra annuale di finanza pubblica sono ammessi nell'ambito dei limiti mas-

simi dei saldi di bilancio previamente fissati.

Disposizioni recanti nuove o maggiori spese o minori entrate possono essere stabilite solo con legge federale. La legge deve indicare i mezzi per farvi fronte con riferimento all'intero periodo di efficacia della legge medesima e nel rispetto dei limiti per il ricorso all'indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio. Le norme per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con legge federale. Le disposizioni di tale legge non possono essere abrogate né derogate dalle leggi di approvazione o di variazione del bilancio, né dalle leggi di spesa o di entrata ».

ART. 26.

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — Il Presidente della Repubblica federale è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Regioni riuniti in seduta comune. Ai fini della sola elezione del Presidente della Repubblica federale, le regioni sono rappresentate, in aggiunta ai loro rappresentanti permanenti, da altri cinque delegati speciali eletti dai consigli regionali.

Ai fini dell'elezione del Presidente della Repubblica federale i rappresentanti delle regioni si esprimono senza vincolo di mandato.

L'elezione del Presidente della Repubblica federale avviene a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dell'Assemblea.

Dopo la terza votazione, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti ».

ART. 27.

1. Ai commi primo e secondo dell'articolo 84 della Costituzione, dopo le parole: « Presidente della Repubblica » è inserita la seguente: « federale ».

ART. 28.

1. Al primo comma dell'articolo 85 della Costituzione, dopo le parole: « Presidente della Repubblica » è inserita la seguente: « federale ».

2. Al secondo comma dell'articolo 85 della costituzione, dopo la parola: « Parlamento » è inserita la seguente: « federale ».

ART. 29.

1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 86. — Nel caso in cui il Presidente della Repubblica federale non possa adempiere alle proprie funzioni, è temporaneamente sostituito dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica federale, il Presidente del Senato delle Regioni indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica federale entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione ».

ART. 30.

1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 87. — Il Presidente della Repubblica federale:

a) rappresenta la Repubblica federale italiana;

b) può inviare messaggi alle Camere;

c) indice le elezioni della Camera dei deputati;

d) promulga le leggi federali ed emana i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti;

e) indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione federale;

f) accredita e riceve i rappresentanti diplomatici; ratifica i trattati internazio-

nali, previa autorizzazione, ove occorra, del Parlamento federale;

g) ha il comando delle Forze armate; dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere;

h) presiede il Consiglio superiore della magistratura;

i) conferisce le onorificenze della Repubblica federale;

l) concede la grazia e l'indulto ».

ART. 31.

1. Il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica federale può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati ».

ART. 32.

1. Al primo comma dell'articolo 89 della Costituzione, dopo le parole: « Il Presidente della Repubblica », è inserita la seguente: « federale ».

2. Al secondo comma dell'articolo 89 della Costituzione, le parole: « Presidente del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Primo Ministro ».

ART. 33.

1. L'articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 90. — Il Presidente della Repubblica federale non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione federale o allo statuto delle regioni.

Nei casi di cui al primo comma è messo in stato d'accusa dal Parlamento federale in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

ART. 34.

1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 91. — Prima di assumere il proprio incarico, il Presidente della Repubblica federale presta il seguente giuramento dinanzi al Parlamento federale in seduta comune: "Giuro di essere fedele alla Costituzione federale, di rispettare i diritti e le prerogative delle singole regioni, di osservare e difendere le leggi federali, consacrando le mie forze al perseguimento del benessere materiale e spirituale delle popolazioni che compongono la Repubblica federale, operando secondo coscienza e giustizia in ogni circostanza" ».

ART. 35.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 92. — Il Governo federale è composto dal Primo Ministro e dai Ministri federali ».

ART. 36.

1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 93. — Il Primo Ministro è designato dal Presidente della Repubblica federale ed è eletto a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati.

Ove non sia raggiunta la maggioranza prescritta dal primo comma, si procede ad un nuovo scrutinio, a seguito del quale risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.

Ove nel corso del primo o secondo scrutinio sia stata raggiunta la maggioranza assoluta dei membri della Camera dei deputati, il Presidente della Repubblica federale nomina l'eletto Primo Ministro. In caso contrario può nominare Primo Ministro colui che ha ottenuto al terzo scrutinio il maggior numero di voti ovvero procedere allo scioglimento della Camera dei deputati ».

ART. 37.

1. Dopo l'articolo 93 della Costituzione è inserito il seguente:

« ART. 93-*bis*. — Il Presidente della Repubblica federale nomina e revoca i Ministri federali su proposta del Primo Ministro.

Il Primo Ministro ed i Ministri federali prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica federale ».

ART. 38.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 94. — Il Governo federale deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia al Governo federale solo eleggendo un nuovo Primo Ministro.

L'elezione può avvenire solo a distanza di tre giorni dalla presentazione della mozione di sfiducia motivata contenente l'indicazione del nome del nuovo Primo Ministro, sottoscritta da almeno un terzo dei membri della Camera dei deputati.

Nel caso di cui al quarto comma, la Camera dei deputati è riunita entro otto giorni per l'elezione del nuovo Primo Ministro.

Ove sia raggiunta la maggioranza assoluta dei membri della Camera dei deputati, il Presidente della Repubblica federale nomina l'eletto Primo Ministro. In caso contrario, può nominare Primo Ministro colui che ha riportato il maggior numero di suffragi al terzo scrutinio ovvero procedere allo scioglimento della Camera dei deputati ».

ART. 39.

1. Dopo l'articolo 94 della Costituzione è inserito il seguente:

« ART. 94-*bis*. — Il voto contrario della Camera dei deputati ovvero del Senato

delle regioni nei casi di cui all'articolo 70-*ter*, commi terzo, quarto e quinto, su una proposta del Governo federale non importa obbligo di dimissioni.

Il Primo Ministro in carica può chiedere che la Camera dei deputati esprima la propria fiducia al Governo federale anche per conseguire con tale procedura l'approvazione di un disegno di legge.

Se la proposta non ottiene il consenso della maggioranza dei membri della Camera dei deputati, il Primo Ministro può chiedere al Presidente della Repubblica federale di sciogliere la Camera e di indire nuove elezioni ».

ART. 40.

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 95. — Il Primo Ministro definisce le linee direttive della politica del Governo federale e ne è politicamente responsabile.

Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo coordinando l'attività dei Ministri federali.

Nel quadro delle linee direttrici comuni, ogni Ministro federale dirige personalmente il proprio Dicastero e ne è responsabile.

L'ordinamento del Governo federale, il numero dei Ministeri e la loro organizzazione sono determinati con legge federale.

Le funzioni di Ministro federale sono incompatibili con l'appartenenza ad una delle due Camere ».

ART. 41.

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 96. — Il Primo Ministro ed i Ministri federali, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei deputati ».

ART. 42.

1. All'articolo 97 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Per il conferimento delle più alte cariche federali, si adotta un criterio che vede, in un rapporto adeguato, tali cariche assegnate a dirigenti provenienti da tutte le regioni della Repubblica federale.

La legge federale determina le modalità di attuazione dei princìpi stabiliti dal presente articolo ».

ART. 43.

1. Al primo comma dell'articolo 98 della Costituzione, le parole: « della Nazione » sono sostituite dalle seguenti: « della Repubblica federale ».

2. Al secondo comma dell'articolo 98 della Costituzione, dopo la parola: « Parlamento » è inserita la seguente: « federale ».

ART. 44.

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

ART. 45.

1. Ai commi secondo e terzo dell'articolo 100 della Costituzione, dopo la parola: « Governo » è inserita la seguente: « federale ».

2. Al secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, la parola: « Stato » è sostituita dalla seguente: « Federazione ».

ART. 46.

1. Al secondo comma dell'articolo 104 della Costituzione, dopo le parole: « Presidente della Repubblica » è inserita la seguente: « federale ».

ART. 47.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 114. — Fermo restando il diritto di autodeterminazione, le seguenti regioni: Piemonte, Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta, Lombardia, Südtirol/Sudtirolo, Trentino, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, costituiscono la Repubblica federale fondata sul principio della sussidiarietà ».

ART. 48.

1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 115. — Alla Federazione competono tutti i poteri che le sono conferiti dalla presente Costituzione.

Le regioni esercitano autonomamente tutti i poteri e le funzioni che non sono espressamente attribuiti o comunque delegati alla Federazione o agli organi dell'Unione europea.

La Federazione e le regioni collaborano nei seguenti settori:

- a) istruzione universitaria;
- b) ordinamenti delle libere professioni;
- c) programmazione economica federale;
- d) sicurezza pubblica interna ed esterna;
- e) trasporti e comunicazioni di interesse federale;
- f) poste e telecomunicazioni di interesse federale;
- g) opere pubbliche di interesse federale ».

ART. 49.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 116. — La Sicilia, la Sardegna, il Trentino, il Südtirol/Sudtirolo, il Friuli-

Venezia Giulia e la Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta disciplinano le particolari condizioni storiche, etniche, culturali e linguistiche delle proprie popolazioni con statuti speciali ».

ART. 50.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117. — Le regioni esercitano la potestà legislativa nelle materie non espressamente riservate alla Federazione dalla Costituzione federale ».

ART. 51.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione, è inserito il seguente:

« ART. 117-bis. — Le regioni possono stipulare accordi con altre regioni, con altri Stati, ovvero con altri enti territoriali esteri nelle materie di loro competenza.

Degli accordi di cui al primo comma devono essere informate le autorità federali in uno spirito di leale collaborazione ».

ART. 52.

1. Dopo l'articolo 117-bis della Costituzione, è inserito il seguente:

« ART. 117-ter. — Le regioni sono rappresentate presso l'Unione europea, con la quale intrattengono rapporti diretti.

Le regioni partecipano alla formazione della posizione dei rappresentanti dello Stato federale presso gli organi dell'Unione europea.

Le regioni danno attuazione alle direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza ».

ART. 53.

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 118. — Tutte le funzioni amministrative non espressamente riservate alla Federazione spettano alle regioni od ai comuni.

Sono riservate alla Federazione le funzioni amministrative relative alla giustizia, difesa, sicurezza pubblica federale, finanze e tributi federali, servizi pubblici svolti dalla Federazione.

Le funzioni amministrative in esecuzione delle leggi federali sono esercitate dalle regioni come materia di propria competenza attraverso le amministrazioni regionali e comunali.

Le funzioni amministrative dei comuni sono determinate dalla legge regionale, secondo criteri di autonomia e di sussidiarietà.

Il Governo federale, con l'assenso del Senato delle regioni, può adottare le misure necessarie per obbligare la regione ad adempiere ai doveri previsti dalla presente Costituzione ».

ART. 54.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 119. — La Federazione e le regioni provvedono separatamente alle spese relative ai compiti loro propri.

Qualora le regioni operino per conto della Federazione, quest'ultima sostiene le relative spese.

Le regioni hanno propria potestà impositiva.

La Federazione e le regioni ripartiscono tra di loro il gettito dei tributi erariali, nella misura stabilita con legge costituzionale.

La legge di cui al quarto comma stabilisce quali tributi siano, rispettivamente, di competenza della Federazione e quali di competenza delle regioni, nonché quali tributi siano oggetto di riparto fra Federazione e regioni ed in quale misura ciò debba avvenire.

Il prelievo fiscale è effettuato separatamente dalla Federazione e dalle regioni per i tributi di rispettiva competenza.

I tributi oggetto di riparto sono prelevati dal percettore della quota maggiore e devoluti trimestralmente al percettore della quota minore, per la restante quota.

I dazi doganali, i monopoli fiscali, le imposte sui consumi regolate da leggi federali, compresi l'importo sulle importazioni ed i contributi da corrispondere nel quadro dell'Unione europea, sono amministrati dagli uffici finanziari federali.

Per la tutela delle regioni economicamente svantaggiate la Federazione e le regioni istituiscono un fondo perequativo il cui ammontare è concordato tra le stesse in misura non superiore a quanto necessario per compensare la minore capacità di produrre gettiti tributari e contributivi rispetto alla media federale per abitante.

Quote di un ulteriore fondo possono essere devolute alle regioni di minore entità demografica per compensare le maggiori spese per abitante.

Ai comuni sono attribuiti tributi propri, quote del gettito dei tributi erariali prodotti nel rispettivo territorio e fondi trasferiti dai bilanci regionali idonei ad assicurare i servizi essenziali in tutto il territorio federale. Le relative modalità sono stabilite con legge regionale.

Le regioni hanno un proprio demanio e patrimonio ».

ART. 55.

1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 121. — Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta ed il suo presidente.

La regione può presentare proposte di legge alla Camera dei deputati.

Il funzionamento degli organi regionali è regolato dallo statuto regionale e dal regolamento interno ».

ART. 56.

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — Nessuno può appartenere contemporaneamente ad un consiglio regionale e alla Camera dei deputati o ad un altro consiglio regionale. La determina-

zione delle altre cause di incompatibilità e di ineleggibilità è riservata alla legge regionale.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione del consiglio regionale di appartenenza, nessun consigliere regionale può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ».

ART. 57.

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 123. — Ogni regione adotta uno statuto il quale, nel rispetto dei principi della Costituzione federale, del principio di sussidiarietà e dei diritti fondamentali dei cittadini, detta le norme fondamentali relative all'assetto costituzionale della regione.

Lo statuto è approvato con legge costituzionale regionale ».

ART. 58.

1. L'articolo 124 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 124. — Il presidente della giunta regionale dirige le funzioni amministrative decentralizzate dalla Federazione alla regione di cui all'articolo 118, e ne è responsabile di fronte al Governo federale.

Interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri ogniqualvolta vengano trattate questioni riguardanti la regione ».

ART. 59.

1. L'articolo 125 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 125. — Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione è

esercitato, nei casi, nei limiti e con le modalità stabiliti con legge regionale.

Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito dalla legge federale. Possono essere istituite sezioni con sede diversa dal capoluogo della regione ».

ART. 60.

1. L'articolo 126 della Costituzione è abrogato.

ART. 61.

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 127. — Il Governo federale, quando ritenga che una legge approvata dal consiglio regionale ecceda la competenza della regione, può, entro trenta giorni dalla pubblicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale federale.

Il presidente della regione, quando ritenga che una legge federale ecceda la competenza della Federazione, può, entro trenta giorni dalla pubblicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale federale ».

ART. 62.

1. L'articolo 128 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 128. — I comuni sono enti autonomi rappresentativi delle comunità locali. Ad essi è riconosciuta autonomia statutaria e sono attribuite funzioni proprie ».

ART. 63.

1. L'articolo 129 della Costituzione è abrogato.

ART. 64.

1. L'articolo 130 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 130. — Il controllo di legittimità sugli atti dei comuni e degli altri enti locali è esercitato secondo modalità stabilite con legge regionale ».

ART. 65.

1. L'articolo 131 della Costituzione è abrogato.

ART. 66.

1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 132. — Due o più regioni possono, con legge costituzionale regionale, disporre la propria fusione, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni di ogni Regione interessata.

Si può, con *referendum* e con legge federale, sentiti i consigli regionali, consentire che i comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra ».

ART. 67.

1. L'articolo 133 della Costituzione è abrogato.

ART. 68.

1. L'articolo 134 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 134. — La Corte costituzionale federale giudica:

a) sull'interpretazione della Costituzione federale e, in via incidentale, sulle

controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, della Federazione e delle regioni;

b) in caso di contrasto sui limiti della potestà legislativa della Federazione e delle singole regioni;

c) sugli obblighi reciproci tra la Federazione e le regioni;

d) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dei diversi organi federali e su quelli tra autorità federali e regionali, nonché sui conflitti di attribuzione tra le regioni;

e) sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica federale ».

ART. 69.

1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 135. — La Corte costituzionale federale è composta da dieci giudici eletti per metà da ciascuno dei due rami del Parlamento fra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati con venti anni di esercizio effettivo della professione.

I giudici della Corte costituzionale federale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine di cui al secondo comma il giudice costituzionale federale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte costituzionale federale elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge federale, il presidente, che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

Il presidente è eletto alternativamente fra i componenti nominati dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Regioni.

L'ufficio di giudice della Corte costituzionale federale è incompatibile con qual-

siasi altro ufficio pubblico o privato e con l'esercizio di qualsiasi professione.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica federale intervengono, oltre ai giudici ordinari della Corte costituzionale federale, undici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti di eleggibilità alla Camera dei deputati, che il Parlamento compila ogni cinque anni, mediante elezione, con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari ».

ART. 70.

1. L'articolo 136 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 136. — Quando la Corte costituzionale federale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Sui ricorsi di legittimità costituzionale proposti dalle regioni contro le leggi federali o dal Governo federale contro le leggi regionali la Corte decide entro novanta giorni.

La decisione della Corte costituzionale federale è pubblicata e comunicata alle Camere e ai consigli regionali interessati ».

ART. 71.

1. L'articolo 137 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 137. — Le forme ed i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte costituzionale federale sono stabiliti con legge costituzionale federale. Con legge federale sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione ed il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale federale non è ammessa alcuna impugnazione ».

ART. 72.

1. Al primo comma dell'articolo 138 della Costituzione, dopo le parole: « della Costituzione » è inserita la seguente: « federale » e dopo le parole: « leggi costituzionali » è inserita la seguente: « federali ».

ART. 73.

1. L'articolo 139 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 139. — La forma di Repubblica federale non può essere oggetto di revisione costituzionale ».

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI

ART. 74.

1. Sino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali, le regioni continuano a legiferare nelle singole materie già di propria competenza.

2. Le regioni, in corrispondenza delle nuove materie di propria competenza, suc-

cedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali della Federazione.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica federale, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore dei singoli statuti regionali, su proposta del Governo federale e d'intesa con la regione interessata, sono determinati i beni ed i diritti di cui al comma 2 e le modalità per la consegna dei beni stessi, sentite le speciali commissioni paritetiche istituite presso ciascuna regione, composte da sei membri di cui, rispettivamente, tre in rappresentanza della Federazione e tre in rappresentanza della regione.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente della Repubblica indice le elezioni della Camera dei deputati.

5. Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri delle Camere precedenti.

6. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, i nuovi statuti regionali sono approvati dalle assemblee costituenti delle singole regioni, i membri delle quali sono eletti sulla base del metodo proporzionale, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dai rispettivi consigli regionali.

**N. 5949, d'iniziativa del deputato
Caveri**

TITOLO I

**NORME FONDAMENTALI DELLO STATO
FEDERALE**

ART. 1.

1. I popoli delle Regioni Piemonte, Vallée d'Aoste-Valle d'Aosta, Lombardia, Süd Tirol-Sud-Tirolo, Trentino, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, nell'esercizio della loro sovranità e del loro diritto di autodeterminazione, si costituiscono in Repubbliche e liberamente si uniscono con vincolo federativo nella Repubblica federale italiana, di seguito denominata « Federazione italiana ».

ART. 2.

1. Alla Federazione italiana competono tutti i poteri che le sono conferiti dalla Costituzione federale.

2. Le Repubbliche federate esercitano autonomamente, senza controlli o autorizzazioni, tutti i poteri che non sono espressamente attribuiti o comunque delegati alla Federazione o agli organi dell'Unione europea.

ART. 3.

1. La Federazione italiana garantisce il rispetto dell'integrità territoriale e dell'autonomia delle Repubbliche federate, le libertà e i diritti individuali e collettivi dei popoli della Federazione.

ART. 4.

1. La Federazione italiana s'impegna a realizzare la Federazione delle Regioni

d'Europa, nel rispetto dell'autonomia politica delle entità costituenti e dei principi di sussidiarietà e di cooperazione fra le Regioni europee.

2. Le modalità di partecipazione delle Repubbliche federate e della Federazione italiana alla formazione della volontà comunitaria, nonché le procedure di recepimento del diritto comunitario nell'ordinamento interno, saranno disciplinate con legge costituzionale federale.

3. È garantita la presenza di rappresentanti di ciascuna Repubblica federata nel Parlamento europeo e in tutti gli organi europei rappresentativi delle entità regionali.

ART. 5.

1. Ogni Repubblica federata adotta, attraverso una sua Assemblea costituente, nel rispetto dei principi della Costituzione federale, la propria Costituzione che entra in vigore subito dopo la sua approvazione.

2. Le Costituzioni delle Repubbliche federate assicurano il libero esercizio dei diritti politici e delle libertà dei cittadini ed il rispetto delle autonomie locali che devono poter liberamente regolare tutti gli aspetti propri delle comunità locali.

3. La scelta della forma di governo da parte delle Repubbliche federate è libera, fatto salvo il mantenimento della forma repubblicana, democratica e rappresentativa ed il rispetto del principio di sussidiarietà.

4. Il Governo della Federazione italiana, qualora ritenga non conforme ai commi 2 e 3 il contenuto della Costituzione di ciascuna Repubblica federata, può, entro trenta giorni, impugnarla, in tutto o in parte, di fronte al Tribunale supremo federale che deve pronunciarsi entro novanta giorni.

ART. 6.

1. La Federazione italiana e ogni Repubblica federata stipulano trattati o ac-

cordi di cooperazione nelle materie di rispettiva competenza con le Repubbliche federate o con Stati e Regioni esteri.

2. Degli accordi di cui al comma 1 le autorità federali e le Repubbliche federate si informano reciprocamente in uno spirito di leale collaborazione.

ART. 7.

1. Le norme fondamentali del diritto internazionale formano parte integrante del diritto federale e delle Repubbliche federate.

2. Le comunità alloglotte possono essere garantite, al fine di una più efficace tutela del loro particolarismo, da appositi accordi internazionali; restano efficaci quelli già stipulati.

ART. 8.

1. La Federazione italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 9.

1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

2. È compito della Federazione italiana rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 10.

1. La Federazione italiana riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e pro-

muove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

2. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ART. 11.

1. Tutte le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento federale e delle Repubbliche federate.

2. I rapporti delle confessioni religiose con la Federazione italiana e con le singole Repubbliche federate sono regolati dalle rispettive leggi, nell'osservanza delle competenze proprie di ciascun ordinamento, sulla base di intese con le relative rappresentanze.

ART. 12.

1. La Federazione italiana può trasferire, con la procedura stabilita dall'articolo 90, parte delle proprie competenze ad istanze sovranazionali.

ART. 13.

1. Al fine di assicurare la pace internazionale, la Federazione italiana ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e può integrarsi ad un sistema comune di difesa sovranazionale.

ART. 14.

1. Le autorità federali e delle Repubbliche federate si prestano aiuto reciproco in uno spirito di solidarietà e di leale collaborazione.

ART. 15.

1. La lingua ufficiale della Federazione italiana è l'italiano.

2. Le Costituzioni delle Repubbliche federate, nel rispetto delle tradizioni culturali dei loro popoli, possono riconoscere carattere ufficiale alle loro lingue storiche.

3. Gli organi e gli uffici della Federazione italiana operano, nel territorio delle singole Repubbliche federate, nel rispetto dello statuto linguistico stabilito dalle Costituzioni delle Repubbliche federate stesse.

ART. 16.

1. La Federazione italiana riconosce il diritto all'autodeterminazione dei popoli che la compongono.

2. Il diritto di autodeterminazione è esercitato nel rispetto delle norme del diritto internazionale e delle procedure che sono previste con legge federale da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della Costituzione federale con la procedura prevista dall'articolo 91.

ART. 17.

1. Con proposta sottoscritta da almeno un quinto degli elettori residenti in un territorio omogeneo e circoscritto, la cui popolazione sia legata da particolari vincoli di carattere etnico, storico e culturale, può essere sottoposta a *referendum* popolare la costituzione di comunità autonome all'interno di ciascuna Repubblica federata.

2. La comunità autonoma si intende costituita se la proposta ottiene il voto favorevole della maggioranza degli elettori residenti nell'insieme del territorio interessato e in oltre la metà dei Comuni interessati.

3. Le comunità autonome sono titolari delle potestà legislative e amministrative che saranno determinate con legge costituzionale federale.

TITOLO II

ORGANI FEDERALI

CAPO I

PARLAMENTO FEDERALE.

ART. 18.

1. Il Parlamento federale si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Repubbliche.

ART. 19.

1. Il Parlamento federale ha competenza legislativa nelle seguenti materie:

a) leggi costituzionali e di revisione della Costituzione federale;

b) diritti fondamentali e libertà;

c) elezioni della Camera dei deputati e del Senato delle Repubbliche;

d) organizzazione degli organi federali;

e) relazioni con Stati esteri, conclusione di trattati e alleanze, nell'ambito delle competenze federali;

f) difesa;

g) bilancio e consuntivo della Federazione italiana, istituzione di tributi federali;

h) moneta, pesi e misure, attività di credito in ambito federale;

i) trasporti di interesse federale e disciplina generale della circolazione;

l) ricerca scientifica e tecnologica di interesse federale;

m) tutela della proprietà intellettuale ed artistica, marchi e brevetti;

n) poste e telecomunicazioni di interesse federale;

o) ordinamento giudiziario, diritto e procedura civile e penale, estradizione;

p) ordinamento amministrativo, tributario e contabile della Federazione.

2. Il Parlamento federale legifera altresì in ogni materia ad esso delegata dalle Repubbliche federate.

ART. 20.

1. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

2. L'iniziativa legislativa spetta al Governo federale, a ciascun deputato o senatore, ai Parlamenti delle Repubbliche federate e a diecimila elettori.

3. Ogni proposta di legge deve essere redatta in articoli.

ART. 21.

1. Le modalità di esame e di approvazione delle proposte di legge sono stabilite dai regolamenti di ciascuna delle Assemblee legislative.

2. Possono essere previsti procedimenti abbreviati.

ART. 22.

1. Le proposte di legge sono approvate dalle due Camere a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati e del Senato delle Repubbliche quando riguardano la materia elettorale, la delegificazione di determinate materie e la ratifica dei trattati internazionali.

ART. 23.

1. Le leggi sono promulgate dal Presidente federale entro venti giorni dall'approvazione, o nel termine minore stabilito dalle Camere qualora ne sia dichiarata l'urgenza a maggioranza assoluta da ciascuno dei due rami del Parlamento.

2. Le leggi federali sono pubblicate immediatamente ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che in esse sia stabilito un diverso termine.

ART. 24.

1. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo federale, se non con determinazione di principi e criteri direttivi.

2. La legge di delegazione ha validità soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti.

3. Il Governo federale non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

ART. 25.

1. Il Parlamento federale delibera lo stato di guerra e conferisce al Presidente della Federazione italiana e al Governo federale i poteri necessari.

ART. 26.

1. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono essere applicati ai reati commessi successivamente alla presentazione della proposta di legge.

ART. 27.

1. Il Parlamento federale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo federale.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

3. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

4. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

ART. 28.

1. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di marzo e di ottobre.

ART. 29.

1. Ciascuna delle Camere elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

ART. 30.

1. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente, su richiesta del Governo federale o di un terzo dei componenti dell'Assemblea o del Presidente della Federazione italiana.

ART. 31.

1. Il Parlamento è presieduto dal Presidente della Camera dei deputati.

ART. 32.

1. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere ed il Parlamento possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

ART. 33.

1. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è

presente la maggioranza dei componenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

ART. 34.

1. I membri del Governo federale hanno il diritto, e se richiesti l'obbligo, di assistere alle sedute.

2. Essi devono essere sentiti ogni volta che ne facciano richiesta al Presidente di ciascuna Camera.

ART. 35.

1. Il Presidente della Federazione italiana può indirizzare messaggi alle Camere e chiedere di essere sentito, per particolari ragioni, dalle Camere o dal Parlamento.

ART. 36.

1. Il Tribunale supremo federale giudica dei titoli di ammissione dei componenti di ciascun ramo del Parlamento e delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

ART. 37.

1. I membri del Parlamento e dei Parlamenti di ciascuna Repubblica federata non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 38.

1. Senza autorizzazione della Camera dei deputati o del Senato delle Repubbliche o del Parlamento di ciascuna Repubblica federata alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o

mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

2. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento federale e i membri del Parlamento di ciascuna Repubblica federata ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

ART. 39.

1. I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

CAPO II

CAMERA DEI DEPUTATI.

ART. 40.

1. La Camera dei deputati è composta da trecento deputati eletti in proporzione al numero degli elettori residenti in ciascuna Repubblica federata.

2. In ogni Repubblica federata sono comunque eletti non meno di due deputati.

ART. 41.

1. La legge federale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle due Camere, stabilisce le modalità di svolgimento delle elezioni che devono avvenire con suffragio diretto, libero, uguale e segreto.

2. È elettore ed eleggibile ogni cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e goda dei diritti politici.

ART. 42.

1. La Camera dei deputati dura in carica cinque anni ed è integralmente rinnovata ad ogni scadenza. La durata può essere prorogata solo in caso di guerra.

ART. 43.

1. L'appartenenza alla Camera dei deputati è incompatibile con la qualità di membro di uno dei Parlamenti delle Repubbliche federate e del Senato delle Repubbliche.

2. La legge federale determina gli altri casi di incompatibilità ed ineleggibilità rispetto alla carica di deputato.

ART. 44.

1. Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente legislatura. La prima seduta ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

2. Finché non è riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente.

ART. 45.

1. Ogni deputato svolge le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

ART. 46.

1. La Camera dei deputati può essere sciolta dal Presidente della Federazione italiana, sentito il suo Presidente, quando per impossibilità di formare una maggioranza non sia in grado di funzionare.

CAPO III

SENATO DELLE REPUBBLICHE FEDERATE.

ART. 47.

1. Il Senato delle Repubbliche è l'organo parlamentare rappresentativo delle Repubbliche federate.

ART. 48.

1. Ciascuna Repubblica federata elegge cinque senatori.

2. I senatori sono eletti dai Parlamenti delle Repubbliche federate e durano in carica cinque anni.

ART. 49.

1. Le modalità di elezione dei senatori da parte dei Parlamenti sono stabilite con legge di ciascuna Repubblica federata.

ART. 50.

1. Il Presidente del Senato delle Repubbliche è designato a turno da ciascuna delle Repubbliche federate per un periodo di sei mesi.

ART. 51.

1. I casi di incompatibilità e di ineleggibilità con l'ufficio di senatore sono stabiliti con legge delle Repubbliche federate.

2. L'ufficio di senatore è compatibile con quello di membro di un Parlamento di ciascuna Repubblica federata.

CAPO IV

PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA.

ART. 52.

1. Il Presidente della Federazione italiana è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Repubbliche riuniti in seduta comune. Ai fini della sola elezione del Presidente della Federazione italiana, le Repubbliche federate sono rappresentate da cinque delegati speciali eletti dai Parlamenti di ciascuna Repubblica federata.

2. Ai fini dell'elezione del Presidente della Federazione italiana i rappresentanti delle Repubbliche federate si esprimono senza vincolo di mandato.

ART. 53.

1. L'elezione del Presidente della Federazione italiana avviene a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dell'Assemblea.

2. Dopo la terza votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

ART. 54.

1. Il Presidente della Federazione italiana è eletto per cinque anni ed è rieleggibile una sola volta.

ART. 55.

1. Può essere eletto Presidente della Federazione italiana ogni cittadino che abbia compiuto il quarantesimo anno di età e goda dei diritti politici.

2. L'ufficio di Presidente della Federazione italiana è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o privata.

ART. 56.

1. In caso che il Presidente della Federazione italiana non possa adempiere alle proprie funzioni, è temporaneamente sostituito dal Presidente della Camera dei deputati.

ART. 57.

1. Il Presidente della Federazione italiana:

a) rappresenta la Federazione italiana;

b) indice le elezioni della Camera dei deputati e del Senato delle Repubbliche;

c) promulga le leggi federali ed i decreti governativi;

d) accredita e riceve i rappresentanti diplomatici;

e) firma i trattati internazionali, previa autorizzazione del Parlamento federale;

f) dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere;

g) ha il comando delle Forze armate;

h) può sciogliere la Camera dei deputati nei casi previsti dalla Costituzione federale;

i) conferisce le onorificenze della Federazione italiana;

l) può concedere la grazia e commutare le pene.

ART. 58.

1. Il Presidente della Federazione italiana non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, tranne che per l'alto tradimento o per l'attentato alla Costituzione federale o alle Costituzioni delle Repubbliche federate.

2. Nei casi di cui al comma 1 il Presidente della federazione italiana è messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il Presidente della Federazione italiana gode altresì di immunità per tutti gli atti compiuti prima dell'assunzione del proprio mandato.

ART. 59.

1. Prima di assumere il proprio incarico, il Presidente della Federazione italiana presta il seguente giuramento: « Giuro di essere fedele alla Costituzione federale, di rispettare i diritti e le prerogative delle singole Repubbliche federate, di osservare e difendere le leggi federali, consacrando le mie forze al perseguimento del benessere materiale e

spirituale dei popoli che compongono la Federazione italiana, operando secondo coscienza e giustizia in ogni circostanza ».

CAPO V

GOVERNO FEDERALE.

ART. 60.

1. Il Governo federale è composto dal Primo Ministro e dai Ministri federali.

ART. 61.

1. Il Primo Ministro è designato dal Presidente della Federazione italiana ed è eletto a maggioranza dei componenti della Camera dei deputati.

2. Ove non sia raggiunta la maggioranza prescritta dal comma 1, si procede ad un nuovo scrutinio, a seguito del quale risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.

3. Ove nel corso del primo o del secondo scrutinio sia stata raggiunta la maggioranza assoluta dei membri della Camera dei deputati, il Presidente della Federazione italiana nomina l'eletto Primo Ministro. In caso contrario può nominare Primo Ministro colui che ha ottenuto il maggior numero di suffragi oppure procedere allo scioglimento della Camera dei deputati.

ART. 62.

1. La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia al Governo federale solo eleggendo a maggioranza assoluta dei propri membri un nuovo Primo Ministro.

2. L'elezione può avvenire solo a distanza di otto giorni dalla presentazione di mozione di sfiducia motivata, contenente l'indicazione del nome del nuovo Primo Ministro, sottoscritta da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea.

3. Nel caso di cui al comma 2 la Camera dei deputati è riunita entro otto giorni per l'elezione di un nuovo Primo Ministro.

4. Ove sia raggiunta la maggioranza assoluta dei membri della Camera dei deputati, il Presidente della Federazione italiana nomina l'eletto Primo Ministro. In caso contrario può nominare Primo Ministro colui che ha riportato il maggiore numero di suffragi oppure procedere all'immediato scioglimento della Camera dei deputati.

ART. 63.

1. Il Presidente della Federazione italiana nomina e revoca i Ministri su proposta del Primo Ministro.

2. Il Primo Ministro ed i Ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Federazione italiana.

ART. 64.

1. Il voto contrario di una delle Camere su una proposta del Governo federale non comporta obbligo di dimissioni.

2. Il Primo Ministro in carica può chiedere che la Camera dei deputati esprima la propria fiducia al Governo, anche per conseguire con tale procedura l'approvazione di un disegno di legge.

3. Se la proposta di cui al comma 2 non ottiene il consenso della maggioranza dei membri dell'Assemblea, il Primo Ministro può chiedere al Presidente della Federazione italiana di sciogliere la Camera dei deputati e di indire nuove elezioni.

ART. 65.

1. Il Primo Ministro definisce le linee direttive della politica del Governo federale e ne è politicamente responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo coordinando l'attività dei Ministri.

2. Nel quadro delle linee direttrici comuni, ogni Ministro dirige personalmente il proprio Dicastero e ne è responsabile.

ART. 66.

1. L'ordinamento del Governo federale, il numero dei Ministri e la loro organizzazione sono determinati con legge federale.

ART. 67.

1. Il Primo Ministro ed i Ministri sono posti in stato d'accusa, a maggioranza assoluta dal Parlamento, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 68.

1. Le funzioni di Ministro federale sono incompatibili con l'appartenenza ad una delle due Camere federali.

CAPO VI

TRIBUNALE SUPREMO FEDERALE.

ART. 69.

1. Il Tribunale supremo federale giudica:

a) sull'interpretazione della Costituzione e sulla costituzionalità in via incidentale delle leggi federali e locali;

b) in caso di contrasto sui limiti del potere legislativo federale e delle singole Repubbliche federate;

c) sulla costituzionalità delle Costituzioni delle Repubbliche federate come previsto dal comma 4 dell'articolo 5;

d) sugli obblighi reciproci fra la Federazione italiana e le Repubbliche federate;

e) sui conflitti di attribuzione che insorgano fra i poteri dei diversi organi federali, fra le Repubbliche federate e fra autorità federali e quelle delle Repubbliche federate;

f) dei titoli di ammissione dei componenti di ciascun ramo del Parlamento e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità;

g) sulle accuse promosse contro il Presidente della Federazione italiana e contro i Ministri.

ART. 70.

1. Il Tribunale supremo federale è composto da dieci giudici scelti per metà da ciascuno dei due rami del Parlamento fra i magistrati delle giurisdizioni superiori federali o delle singole Repubbliche federate, i professori ordinari universitari in materie giuridiche e gli avvocati con venti anni di esercizio effettivo della professione.

ART. 71.

1. I giudici del Tribunale supremo federale sono nominati per nove anni decorrenti per ciascuno dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 i giudici cessano dalla carica e dall'esercizio delle funzioni e non possono assumere cariche istituzionali.

ART. 72.

1. Il Tribunale supremo federale elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge federale, il Presidente, che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dell'ufficio di giudice.

2. Il Presidente è eletto alternativamente fra i componenti nominati dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Repubbliche.

ART. 73.

1. L'ufficio di giudice del Tribunale supremo federale è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico o privato e con l'esercizio di qualsiasi professione.

ART. 74.

1. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Federazione italiana e contro i Ministri intervengono, oltre ai giudici ordinari del Tribunale supremo federale, undici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti di eleggibilità alla Camera dei deputati, che il Parlamento compila ogni cinque anni con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

ART. 75.

1. Sui ricorsi di legittimità costituzionale proposti dalle Repubbliche federate contro le leggi federali o dal Governo federale contro le leggi delle Repubbliche federate il Tribunale supremo federale decide entro novanta giorni.

2. Nelle more della decisione l'efficacia delle leggi federali o delle singole Repubbliche federate impugnate è sospesa.

3. La decisione del Tribunale supremo federale è pubblicata e comunicata alle Camere e ai Parlamenti delle Repubbliche federate interessate.

ART. 76.

1. Le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici del Tribunale supremo federale sono stabiliti con legge costituzionale federale.

TITOLO III

REFERENDUM

ART. 77.

1. Le leggi federali sono sottoposte a *referendum* abrogativo ove ne facciano ri-

chiesta cinque Parlamenti delle Repubbliche federate ovvero cinquecentomila elettori.

2. Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia ed indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

ART. 78.

1. Le modalità di svolgimento del *referendum* federale ed i criteri di ammissibilità sono determinati dalla legge federale.

2. La proposta soggetta a *referendum* federale è approvata se ottiene la maggioranza dei voti complessivamente espressi nella Federazione italiana e in almeno la metà delle Repubbliche federate.

TITOLO IV

NORME SULLA GIURISDIZIONE

ART. 79.

1. La legge costituzionale federale sul potere giudiziario regolerà la costituzione, il regolamento e l'amministrazione degli organi di giustizia nonché lo stato giuridico dei giudici e dei magistrati di carriera e del personale addetto all'amministrazione della giustizia.

ART. 80.

1. Il Consiglio superiore della magistratura è l'organo di amministrazione della giurisdizione e le sue competenze saranno disciplinate dalla legge costituzionale sul potere giudiziario.

ART. 81.

1. La Corte federale di cassazione ha giurisdizione su tutto il territorio della Federazione ed è l'organo giurisdizionale

di vertice in materia penale, civile e amministrativa.

ART. 82.

1. Ferma restando la giurisdizione del Tribunale supremo federale, l'organizzazione giudiziaria nell'ambito di ciascuna Repubblica federata farà capo ad un Tribunale superiore regionale, le cui competenze saranno disciplinate dalla legge costituzionale sul potere giudiziario.

TITOLO V

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E FINANZE

ART. 83.

1. I pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

2. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

ART. 84.

1. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge.

2. Nei quadri superiori della Federazione italiana sono impiegati funzionari originari di tutte le Repubbliche federate in misura per quanto possibile proporzionale.

3. Per gli altri livelli dell'amministrazione federale devono essere impiegate persone originarie della Repubblica federata in cui sono chiamate a svolgere la loro attività.

ART. 85.

1. Qualora una Repubblica federata non ottemperi agli obblighi nascenti dalla Costituzione federale o dalle leggi federali,

il Governo federale può, su autorizzazione del Senato delle Repubbliche votata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, adottare tutte le misure necessarie per costringere la Repubblica federata inadempiente ad adempiere ai propri obblighi.

ART. 86.

1. La Federazione italiana e le Repubbliche federate sopportano separatamente le spese relative ai compiti loro propri.

2. Nel caso di esercizio da parte delle Repubbliche federate di poteri delegati da parte della Federazione italiana, le spese relative rimangono a carico della Federazione, mediante trasferimenti di risorse che devono essere stabiliti nella legge di delegazione.

ART. 87.

1. La Federazione italiana e le Repubbliche federate ripartiscono fra loro, nella misura stabilita con legge approvata con la maggioranza stabilita nell'articolo 91, il gettito dei tributi erariali.

2. La stessa legge di cui al comma 1 stabilisce quali imposte o tasse siano rispettivamente di competenza della Federazione italiana o delle Repubbliche federate.

3. Le Repubbliche federate devono assicurare adeguate risorse al sistema delle autonomie locali.

ART. 88.

1. Il prelievo fiscale, salvo diverso accordo, è effettuato separatamente dalla Federazione italiana e dalle Repubbliche federate per le imposte e tasse di loro rispettiva competenza.

2. I tributi oggetto di riparto sono percepiti dalle Repubbliche federate e devoluti trimestralmente alla Federazione italiana per le quote di loro competenza.

ART. 89.

1. Una quota delle entrate fiscali della Federazione italiana e delle entrate di ciascuna Repubblica federata costituiscono un fondo di compensazione che deve essere ripartito tra tutte le Repubbliche federate in modo da equilibrare le differenze di potere economico e promuovere l'espansione economica.

2. La legge relativa alla costituzione e al riparto del fondo di compensazione deve essere approvata con la maggioranza stabilita dall'articolo 91.

TITOLO VI

REVISIONE DELLA COSTITUZIONE FEDERALE E LEGGI COSTITUZIONALI

ART. 90.

1. Le leggi di revisione della Costituzione federale sono adottate dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Repubbliche in due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei membri di ciascuna Camera nella seconda votazione.

ART. 91.

1. Le leggi costituzionali sono adottate dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Repubbliche a maggioranza dei due terzi dei loro membri.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE

ART. 92.

1. La Costituzione federale recata dalla presente legge costituzionale entra in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla sua promulgazione.

2. La Costituzione federale recata dalla presente legge costituzionale sostituisce integralmente la parte seconda della Costituzione della Repubblica italiana approvata dall'Assemblea Costituente nella seduta del 22 dicembre 1947 e promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, e successive modificazioni.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale

sarà approvata con la procedura prevista dall'articolo 90, la Carta dei diritti, dei doveri e delle libertà per i cittadini e per i popoli della Repubblica federale italiana che sostituirà integralmente la parte prima della Costituzione della Repubblica italiana approvata dall'Assemblea Costituente nella seduta del 22 dicembre 1947 e promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, e successive modificazioni.

**N. 6044, d'iniziativa dei deputati
Follini ed altri**

ART. 1.

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente:

« Titolo V — Ordinamento federale dello Stato: Comune, Provincia, Regione e Stato ».

ART. 2.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 114. — La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato federale.

I Comuni, le Province e le Regioni sono enti autonomi con propri poteri, risorse e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica ed è costituita in distretto federale ».

ART. 3.

1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 115. — Nel rispetto del principio di sussidiarietà le funzioni che possono essere più adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati o dalle formazioni sociali, sono ripartite tra le comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, secondo criteri di responsabilità e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta comunque agli enti più vicini agli interessi dei cittadini.

È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari e amministrative anche nelle materie nelle quali spetta allo Stato o alle Regioni la potestà legisla-

tiva, fatte salve le funzioni espressamente attribuite alle Province, alle Regioni o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

Senza oneri finanziari aggiuntivi possono essere istituite aree metropolitane anche con ordinamenti differenziati.

I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.

Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.

Nelle materie ad esso riservate lo Stato può delegare, con oneri a proprio carico, alle Regioni l'esercizio di funzioni amministrative non spettanti ai Comuni o alle Province ai sensi del secondo comma ».

ART. 4.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 116. — Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; Umbria; Valle D'Aosta; Veneto.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale, che sono integralmente confermati nel testo risultante dalle leggi di approvazione.

La Regione Trentino-Alto Adige si articola nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Con legge costituzionale possono essere disciplinate, secondo i rispettivi Statuti speciali, forme e condizioni particolari di autonomia anche per altre Regioni ».

ART. 5.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117. — Le Regioni svolgono tutte le funzioni legislative inerenti la comunità regionale, con la sola eccezione delle funzioni espressamente attribuite allo Stato dalla Costituzione e da leggi costituzionali.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) norme generali sui diritti fondamentali e sulle libertà inviolabili delle persone, sui diritti civili e politici, sulla condizione giuridica dello straniero;

b) politica estera e rapporti internazionali; elezioni del Parlamento europeo; difesa e Forze armate; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

c) organi costituzionali e istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali, *referendum* statali; bilancio e ordinamenti tributari e contabili propri; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; principi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale; ordine pubblico e sicurezza personale; ordinamento civile, compreso l'ordinamento dell'impresa, ordinamento penale e relative giurisdizioni; giurisdizioni superiori amministrativa contabile e tributaria; ordinamento giudiziario; legislazione elettorale ed elementi essenziali dell'ordinamento locale e della finanza locale; istituzione, disciplina e ripartizione dei fondi perequativi e del Fondo nazionale di solidarietà;

d) norme fondamentali relative alla realizzazione di grandi infrastrutture di interesse nazionale delle fonti energetiche, alla informazione e alle comunicazioni, alla protezione civile, all'istruzione e all'università, alla ricerca scientifica a carattere non strumentale e alla promozione della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla tutela dei beni culturali e ambientali, alla tutela della salute, alla tutela della sicurezza del lavoro; all'ordi-

namento agonistico delle attività sportive; alla determinazione dei requisiti e dei parametri tecnici necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale.

Lo Stato può delegare con legge, anche a singole Regioni e anche in parte, funzioni normative di cui al secondo comma.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno in riferimento alle proprie competenze legislative, la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

La Regione non può istituire dazi d'esportazione o di transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego o il lavoro ».

ART. 6.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 119 — Con legge sono disciplinate la natura, l'entità e la ripartizione tra lo Stato e le Regioni dei tributi erariali secondo principi di:

a) responsabilità finanziaria in rapporto alle funzioni;

b) corrispondenza fra funzioni e risorse;

c) uniformità e unicità di imposizione;

d) sostenibilità economica e sociale.

I Comuni, le Province e le Regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri. Essi dispongono, inoltre, complessivamente di una quota non inferiore alla metà del gettito complessivo riscosso nel territorio di competenza.

Sono sottratte dal computo dei tributi erariali da ripartire tra Comuni, Province, Regioni e Stato le risorse destinate:

- a) al servizio del debito pubblico;
- b) a fare fronte a calamità naturali e ad esigenze connesse alla sicurezza del Paese;
- c) a costituire il Fondo perequativo di cui al quinto comma.

Con la medesima legge di cui al primo comma sono stabiliti i modi e le forme di collaborazione di Comuni, Province e Regioni all'attività di accertamento dei tributi erariali al cui gettito essi partecipano.

Con legge è istituito un Fondo perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui a favore delle comunità regionali nelle quali la capacità fiscale per abitante sia inferiore a parametri definiti dalla legge stessa, o siano superiori i costi necessari all'erogazione dei servizi cui il Comune, la Provincia e la Regione sono tenuti. Scopo del Fondo è quello di consentire alle Regioni beneficiarie, alle Province e ai Comuni, di svolgere le funzioni da erogare ed i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio e in condizioni di massima efficienza ed economicità. La costituzione e la distribuzione del Fondo sono definite con legge secondo parametri uniformi ed oggettivamente determinabili, stabiliti per un periodo pluriennale.

I beni demaniali appartengono al Comune nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente riservati dalla legge allo Stato, alle Regioni o alle Province in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

Le Regioni, le Province e i Comuni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento e rispondono con il loro patrimonio disponibile delle obbligazioni contratte. È esclusa ogni forma di garanzia dello Stato sui prestiti accessi dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni ».

ART. 7.

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 120 — La legge regionale disciplina le forme e i modi delle intese con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

La legge regionale disciplina le forme e i modi degli accordi della Regione nelle materie di sua competenza con Stati o con enti territoriali interni ad un altro Stato nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge. Tale legge disciplina le modalità con cui il Governo esprime il proprio preventivo assenso, anche in forma tacita, e determina i casi di recesso degli accordi che il Governo può richiedere alla Regione con atto motivato ».

ART. 8.

1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 121. — Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i principi fondamentali di ordinamento, di organizzazione e di funzionamento.

Lo Statuto è approvato e modificato con l'approvazione del Consiglio regionale, con due deliberazioni successive su testo identico adottate a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, con un intervallo non minore di due mesi.

Lo Statuto è sottoposto a *referendum* popolare, quando, entro tre mesi dalla sua approvazione, ne faccia richiesta un ventesimo degli elettori della Regione ed è promulgato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è approvato con la maggioranza dei voti validamente espressi.

Non si fa luogo a *referendum* se lo Statuto è approvato nella seconda deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale ».

ART. 9.

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — Lo Statuto disciplina:

a) la forma di governo della Regione, con particolare riferimento all'elezione diretta del Presidente e ai rapporti tra il Governo regionale e gli organi legislativi della Regione che comprendono l'Assemblea regionale e il Consiglio regionale delle autonomie;

b) lo scioglimento dell'Assemblea regionale;

c) l'iniziativa popolare delle leggi e degli atti amministrativi e la richiesta di *referendum*;

d) la formazione delle leggi regionali e degli atti normativi relativi all'organizzazione e all'attività amministrativa della Regione, con l'individuazione delle materie che richiedono l'approvazione del Consiglio regionale delle autonomie;

e) i criteri generali di attuazione dei principi di autonomia finanziaria e tributaria della Regione, e i principi generali in materia di contabilità e di bilancio regionale.

La durata della legislatura regionale è fissata in cinque anni.

Nel rispetto dei principi di democrazia, rappresentatività e stabilità di governo, la Regione delibera la propria legge elettorale a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale. La legge elettorale può essere sottoposta a *referendum* popolare nei casi e con le modalità previsti dal terzo comma dell'articolo 121.

La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di una Assemblea regionale.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni ».

ART. 10.

1. L'articolo 125 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 125. — Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge.

Quando un Comune, una Provincia o una Regione ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione invada la propria competenza stabilita da norme costituzionali, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge ».

ART. 11.

1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 132. — Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante *referendum*, si può disporre la fusione di Regioni esistenti.

Con legge costituzionale, sentita l'Assemblea regionale e con l'approvazione della maggioranza della popolazione della Regione interessata espressa mediante *referendum*, si può modificare la denominazione delle Regioni esistenti e si possono creare nuove Regioni, con popolazione rispettivamente non inferiore ad un milione di abitanti. Con legge approvata dalle due Camere, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante *referendum*, si può consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante *referendum*, si possono istituire nuovi Comuni, per scor-

poro da Comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere.

Si può inoltre, con legge regionale, con l'approvazione dalla maggioranza delle rispettive popolazioni interessate, disporre la fusione di più Comuni, e modificarne la circoscrizione e la denominazione.

Con legge regionale, su iniziativa dei Comuni o delle Province interessati, si possono istituire nuove Province o modificarne la circoscrizione e la denominazione,

nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere ».

ART. 12.

1. Gli articoli 118, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131 e 133 della Costituzione sono abrogati.

**N. 6327, d'iniziativa dei deputati
Bertinotti ed altri**

ART. 1.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 114 — La Repubblica italiana è costituita da Comuni, Province, città metropolitane e Regioni ».

ART. 2.

1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 115 — Le Regioni, le città metropolitane, le Province e i Comuni sono enti autonomi ed esercitano i propri poteri e le proprie funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione nonché dalle leggi dello Stato ».

ART. 3.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117 — La potestà legislativa è ripartita tra lo Stato e le Regioni, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

È di esclusiva competenza dello Stato la potestà legislativa in merito a:

a) diritti e doveri dei cittadini previsti dai titoli I, II, III e IV della parte I della Costituzione;

b) formazione, ordinamento ed attribuzioni degli organi costituzionali e degli organi, uffici ed enti dipendenti dallo Stato;

c) cittadinanza, libertà di circolazione, passaporti, immigrazione ed emigrazione, estradizione;

d) politica estera, commercio con l'estero, relazioni internazionali e con l'Unione europea, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 118;

e) rapporti tra Stato e confessioni religiose;

f) difesa nazionale;

g) sicurezza pubblica;

h) ordinamento giuridico, ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile; ordinamento civile e penale; ordinamento delle libere professioni;

i) contabilità dello Stato e tributi statali;

l) ordinamento bancario, sistema valutario e monetario, pesi e misure, determinazione dell'ora legale;

m) programmazione economica nazionale;

n) politiche industriali, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

o) lavori pubblici, protezione civile, trasporti e comunicazioni di interesse nazionale;

p) beni culturali e paesistici di interesse nazionale, parchi nazionali;

q) ricerca scientifica e tecnologica, tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;

r) previdenza sociale, tutela e sicurezza del lavoro;

s) legislazione elettorale, organi di governo e condizioni di esercizio dei diritti politici;

t) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

u) calamità naturali, condizioni essenziali dell'igiene pubblica e tutela del territorio;

v) istruzione pubblica di ogni ordine e grado e università;

z) tutela della salute e assistenza sanitaria.

Le Regioni hanno potestà legislativa in ogni altra materia, ad eccezione di quelle attribuite allo Stato da altre disposizioni della Costituzione e da altre leggi costituzionali.

Lo Stato, nelle materie di competenza delle Regioni, può fissare, con leggi organiche, esclusivamente principi fondamentali che attengono ad esigenze di carattere unitario.

Le leggi organiche vincolano le Regioni e non hanno come destinatari i cittadini.

Nell'emanazione di leggi di competenza regionale inerenti funzioni e aspetti di carattere sociale, le Regioni garantiscono a ciascun cittadino le prestazioni previste dalle leggi della Repubblica. Con legge dello Stato sono previste le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza della Regione.

Con legge statale è disciplinata la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni alla formazione e approvazione delle leggi organiche ».

ART. 4.

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 118 — Non possono essere istituiti dazi di importazione o esportazione e transito tra le Regioni, né adottati provvedimenti tendenti a limitare e ostacolare in qualsiasi modo la libera circolazione di persone e cose tra le Regioni, né l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale ».

ART. 5.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 119 — Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da legge organica dello Stato.

Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge organica, nelle materie di competenza legislativa regionale e nelle altre materie indicate dalla legge stessa, le Regioni hanno potestà impositiva e possono istituire tributi propri e addizionali ai tributi erariali.

Alle Regioni sono attribuite quote di tributi erariali secondo i criteri stabiliti con

legge statale che disciplina l'ordinamento generale del sistema tributario in relazione alle fonti di produzione del reddito.

Ai Comuni, alle città metropolitane e alle Province sono attribuite quote di tributi spettanti alle Regioni in ragione della capacità contributiva degli abitanti.

Lo Stato, allo scopo di garantire e promuovere lo sviluppo economico, la coesione sociale e il riequilibrio nazionale, destina ulteriori trasferimenti e risorse aggiuntive a favore di determinate Regioni, Province, città metropolitane e Comuni.

Per provvedere a scopi determinati e, particolarmente, per valorizzare le aree depresse, lo Stato può disporre finanziamenti aggiuntivi, d'intesa con le Regioni interessate.

Le leggi dello Stato che comportino nuovi oneri per le Regioni devono provvedere all'adeguamento delle entrate di detti enti.

Le Regioni, le Province, le città metropolitane ed i Comuni hanno un proprio demanio e un proprio patrimonio ».

ART. 6.

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 123 — Ogni Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, detta le norme fondamentali relative all'organizzazione della Regione. Esso determina in particolare:

a) principi relativi al funzionamento e all'attribuzione degli organi di governo regionale;

b) ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici regionali;

c) diritto di iniziativa relativa alle proposte di legge e di provvedimenti regionali;

d) modalità della partecipazione popolare;

e) procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali;

- f) richieste di *referendum*;
g) controllo sull'amministrazione regionale.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è approvato con legge organica dello Stato ».

ART. 7.

1. L'articolo 124 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 124 – Il commissario del Governo è nominato dal Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e provvede, presso ciascuna Regione, ad assicurare il coordinamento dell'amministrazione statale con l'amministrazione regionale e locale.

In particolare, provvede:

a) all'indirizzo, al coordinamento e alla vigilanza sul finanziamento e sull'attività degli organi periferici dello Stato;

b) a formulare proposte ed esprimere pareri in ordine alle attività svolte sul territorio regionale da enti pubblici nazionali, aziende e amministrazioni autonome dello Stato;

c) a proporre, d'intesa con il Presidente della Regione, nei casi di competenza primaria dello Stato, accordi di programma per la definizione e attuazione di interventi nella Regione che richiedano il concorso di più amministrazioni pubbliche.

In caso di assoluto contrasto tra l'indirizzo delle amministrazioni centrali, compresi gli enti nazionali, e gli indirizzi espressi a livello regionale, il commissario del Governo può sospendere l'attuazione fino alla determinazione definitiva del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ».

ART. 8.

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 126 – Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponde all'invito del Governo di sostituire la Giunta e il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Il Consiglio regionale è altresì sciolto quando, a seguito di dimissioni, non sia più in grado di funzionare, ovvero quando non sia in grado di eleggere il Presidente e la Giunta entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o entro quarantacinque giorni dalle dimissioni della Giunta o dalla presentazione di mozione di sfiducia non respinta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri regionali aventi diritto.

Può essere, altresì, sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio ».

ART. 9.

1. L'articolo 128 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 128 – Le Regioni informano la propria attività al principio di collaborazione e di consultazione permanente con le Province, le città metropolitane e i Comuni anche mediante l'istituzione di specifici organismi previsti nello statuto regionale ».

**N. 6376, d'iniziativa dei deputati
Bianchi Clerici ed altri**

—

ART. 1.

1. All'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: « istruzione artigiana e professionale e » sono inserite le seguenti: « istruzione e ».

ART. 2.

1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In particolare, la Regione delega alle Province tutte le funzioni in materia di formazione artigiana e professionale ».

PAGINA BIANCA

